SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 649)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, MARAVALLE, ZITO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1977

Riforma dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Affrontare i problemi dell'Università, per le implicazioni culturali, economico-produttive e sociali ad essi sottese, presuppone non soltanto una analisi complessiva dei processi formativi operanti all'interno della società, ma esige che tale analisi sia integrata da una attenta valutazione delle condizioni in cui è stata da anni abbandonata la ricerca universitaria, in una situazione complessiva di grave crisi del nostro sistema di ricerca scientifica e tecnologica, che è tra le cause non secondarie dell'insufficienza del nostro apparato produttivo e dei servizi.

Ogni riforma scolastica si connette in modo diretto e vivo a tutti i problemi di fondo dell'assetto e della vita sociali. Ciò è vero in particolare se si guarda alla scuola, all'insieme delle strutture formative, come ad una fucina creativa di nuovi « valori » morali e sociali, di un rinnovamento costante della cultura con i giovani e per i giovani, nella prospettiva di un profondo riassetto democratico della società.

L'Università si trova da sempre al crocevia di tutte le contraddizioni tra cultura e società, tra cultura e potere, tra scuola e potere. Per questa ragione, soprattutto, anche se non solo, nel nostro Paese, una riforma universitaria ha da sempre costituito uno dei nodi più ardui e complessi, con il quale si son dovute cimentare, spesso con scarsi risultati, le forze politiche e sociali.

In realtà una riforma complessiva della scuola, una riforma organica dell'università, non sono concepibili neppure in linea teorica, senza un riferimento contestuale alla situazione concreta del Paese e alla prospettiva di un suo rinnovamento profondo nelle strutture e negli orientamenti produttivi, nel funzionamento delle istituzioni pubbliche e civili, nel modello di vita e di sviluppo della realtà economico-sociale.

È pertanto da considerazioni di respiro molto generale che dobbiamo partire se vogliamo individuare mali e rimedi, antiche carenze e nuova fisionomia da assegnare al sistema formativo e quindi all'Università quale suo momento specialmente qualificante.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Nelle società capitalistiche industrializzate i processi formativi hanno tradizionalmente teso a rispondere ad un duplice ordine di esigenze: soddisfare la domanda del mercato del lavoro e, parallelamente, corrispondere in maniera funzionale al sistema di valori sottostante a tali società. Di conseguenza il sistema formativo si è venuto organizzando in maniera dicotomica promuovendo una scuola d'*élite* per la riproduzione di una classe dirigente che desse continuità al potere ed una struttura scolastica di massa a livello secondario modulata, almeno in parte, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Le modificazioni avvenute nel tempo sono state da un lato conseguenti alle trasformazioni tecnologiche e della organizzazione del lavoro nei diversi comparti economici del sistema, e, dall'altro, alle pressioni che le classi emergenti esercitavano anche sul sistema educativo attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza politica e sindacale.

Queste pressioni però, non hanno mai sconvolto la logica interna dei sistemi formativi, dato il grado di dipendenza che essi hanno rispetto alla struttura economico-sociale. Per queste ragioni la scuola ha continuato a rappresentare uno degli strumenti fondamentali attraverso cui è passato il perpetuarsi della divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, quale viene imposta da un lato dalla divisione internazionale del lavoro, dall'altro dalla divisione in classi all'interno della società. Al tempo stesso ha rappresentato una delle strutture portanti dello sviluppo capitalistico. Non vi è dubbio che ogni crisi strutturale del sistema capitalistico inevitabilmente finisce per aggravare la crisi del sistema formativo così come, al contrario, una crisi di quest'ultimo crea momenti di rallentamento e di difficoltà nel processo di sviluppo.

1. — *La scuola come « apparato ideologico » di Stato*

Questo rapporto biunivoco è stato sempre ben presente nelle società capitalistiche avanzate, molto meno in quelle in cui il modello di sviluppo industriale è stato meno nitido e più contraddittorio. In questi paesi il modello scolastico appare più confuso, non sincronizzato con i problemi dello sviluppo, in larga misura con lo sguardo rivolto ad un'epoca trascorsa per il riaffiorare di quell'« inconscio della società » di cui parla Durkheim che non rende distinguibili i motivi del tramonto di una fase storica, le ragioni dell'affermarsi di un ciclo nuovo.

È stato questo il caso dell'Italia dove motivi di ritardo nella conquista dell'unità nazionale, l'inadeguato e diseguale sviluppo dell'economia e dello sviluppo industriale, la saldatura politica tra interessi confessionali ed interessi della borghesia hanno determinato un nodo difficile da sciogliere che ha direttamente influito sulle vicende della scuola italiana.

Nel nostro paese, a causa delle disomogeneità profonde nella stratificazione sociale e nelle « culture » che l'alimentano, permane una scuola in cui la funzione di apparato ideologico di una classe dominante — tra l'altro molto eterogenea — prevale su quella di strumento di raccordo tra le generazioni ed il mercato del lavoro. Infatti il prevalere di questa seconda funzione presupporrebbe: *a*) un definito modello di sviluppo ed il conseguente affermarsi, all'interno della classe al potere, degli esponenti del settore produttivo con funzione strategica per lo sviluppo economico; *b*) il passaggio della funzione dominante nella struttura scolastica dalla Chiesa, che l'ha esercitata fin dal Medioevo, alla borghesia come è avvenuto negli altri paesi industrializzati dell'Europa cattolica.

2. — *Cultura cattolica e società industriale*

Se un processo analogo non è avvenuto in Italia ciò è dovuto, innanzitutto, a motivi culturali. La tradizione culturale cattolica è, infatti, in larga misura, esterna alla cultura moderna ed in un rapporto di estraneità nei confronti della società industriale.

La Democrazia cristiana, per la sua matrice culturale e per la rappresentanza politica che essa ha di settori economici e sociali, aventi interessi tra loro profondamente

diversi, quando non antagonistici, ha giocato in questo dopoguerra un ruolo di destabilizzazione e del sistema economico-produttivo proprio dello stesso contesto capitalistico, e del sistema formativo. Di qui è nata l'impossibilità, per l'Italia, di costruire un dinamico modello di sviluppo economico che rendesse programmabile, insieme all'economia ed alla destinazione delle risorse, il sistema scolastico, non consentendo ad esso di aggiornare contenuti formativi e metodi didattici e rendendolo sempre più incapace di rispondere alla sua doppia funzione di produrre cultura e di soddisfare le esigenze dello stesso mercato capitalistico del lavoro.

Tale situazione è stata aggravata da una gestione al tempo stesso ideologica e clientelare da parte della Democrazia cristiana. Questa è stata in larga misura attuata attraverso la creazione di ampie fasce di personale precario, la istituzione di « libere » università, i privilegi concessi alla scuola privata ed in particolare alla scuola clericale.

In tal modo tradizione culturale cattolica e struttura di potere della Democrazia cristiana hanno finito per coincidere.

Il centro-sinistra come strategia di recupero del paese in termini di sviluppo culturale, economico e sociale, ed il suo fallimento, sono la dimostrazione evidente non solo della mancanza di volontà ma dell'impossibilità stessa della Democrazia cristiana — e di un sistema di alleanze da essa egemonizzate — di costruire un modello dinamico e razionale di sviluppo economico e sociale. Essi dimostrano anche la difficoltà, per le forze laiche e socialiste, data la differenza che le divide sul piano dei collegamenti di classe e dei progetti politici, di cogliere tutti gli elementi che li uniscono e li fanno diversi rispetto alla Democrazia cristiana sul piano dello sviluppo di una società industriale.

3. — *Per un nuovo modello formativo*

Il nuovo modello formativo che occorre costruire deve raccordare scuola e società superando il doppio rischio di essere una pura funzione del mercato e della sua dinamica o di rappresentare il luogo di apprendimento di conoscenze teoriche completamente disancorato dai problemi e dalle esigenze della società e dall'incessante moto di trasformazione di essa.

Nel primo caso non si prenderebbe neppure in realistica considerazione l'attuale livello di rifiuto della divisione sociale e persino tecnica del lavoro e del sistema rigidamente gerarchico ad esse sotteso. Si trascurerebbe che si sta affermando ovunque, nei paesi a capitalismo avanzato, una diffusa coscienza che le esigenze di una società sono lungi dall'esaurirsi in uno sviluppo inteso solo in termini quantitativi come produzione di merci fine a se stessa accompagnata dalla più completa indifferenza nei confronti della qualità della vita. Nè si spiegherebbe come una scuola ridotta a pura struttura tecnica possa risollevare i complessi problemi della rapida obsolescenza a cui sono sottoposti i curricula professionali.

Nel secondo caso avremmo una scuola incapace di collegarsi ai problemi del paese, alle sue esigenze di sviluppo e di trasformazione, all'ansia di ricerca di significati e valori nuovi intorno ai quali costruire una società diversa.

In Italia la scuola, nei suoi diversi comparti, nella sua superata organizzazione, risente drammaticamente di tutti e due questi difetti molto più di quanto non avvenga in altri paesi dell'Europa occidentale dove queste discrasie sono meno accentuate e la crisi, quindi, meno profonda.

Non a caso la contestazione studentesca nel nostro paese, nel 1967-68, ha messo sotto accusa scuola ed università sotto un doppio profilo: quello ideologico, proprio dei gruppi maggiormente politicizzati espressi dal movimento studentesco, i quali accusavano la struttura scolastica di non corrispondere ad altro se non alla riproduzione dell'esistente stratificazione di classe e, quindi, di potere ad essa sottostante; quello funzionale, proprio di un ampio strato di studenti, meno direttamente impegnati nello scontro politico, i quali consideravano la organizzazione scolastica in larga misura arcaica ed incapace di esprimere quella cul-

tura moderna necessaria ad un paese industrializzato.

Queste considerazioni trovano un certo riscontro nei dati statistici i quali rivelano come nella secondaria superiore il numero di studenti che frequentano scuole povere — se non prive — di contenuti culturali, abbia progressivamente raggiunto percentuali assai elevate.

Le modificazioni intervenute negli ultimi 25 anni nella distribuzione della popolazione studentesca nei diversi ordini della secondaria superiore appaiono assai significative. Confrontando l'anno scolastico 1950-51 con il 1976-77 abbiamo i seguenti scarti: le iscrizioni negli istituti professionali sono passate dal 7,5 al 16,9 per cento, negli istituti tecnici dal 32,2 al 45,6 per cento, nelle magistrali dal 18,4 al 9,3 per cento, nei licei scientifici dal 10,4 al 16,9 per cento, nei ginnasi dal 31,5 al 8,7 per cento. Inoltre gli istituti d'arte dal 1951-52 al 1976-77 sono passati dal 2 al 2,6 per cento.

Appare evidente come il trasferimento consistente di studenti verso istituti tecnici e professionali corrisponda ad una ricerca di canali professionalizzanti che favoriscano un più immediato inserimento nel mercato del lavoro, inserimento in larga misura non verificatosi non solo per la povertà culturale e/o formativa di questi istituti — con l'eccezione tuttavia di alcuni settori quali quelli industriali — ma soprattutto per l'aggravarsi delle condizioni del mercato del lavoro dal lato della domanda.

4. — *La politica scolastica e formativa come problema sociale e fattore di promozione di un nuovo modello di sviluppo.*

Il problema fondamentale di fronte al paese è innanzitutto quello di ristrutturare il sistema scolastico e formativo attraverso un nitido disegno di riforma, sia pur attuato con un gradualismo, che renda gli interventi compatibili con le risorse esistenti.

A proposito di ciò, va affermato che, coinvolgendo fino in fondo sindacati, settori sociali interessati ed opinione pubblica in questo processo, si possono recuperare voragini di sprechi, di inefficienza, di sottoutilizzazione di personale e di impianti, di duplicazioni che il sistema assistenziale della Democrazia cristiana nella scuola ha ramificato su tutto il territorio nazionale. Occorre quindi realizzare la massima utilizzazione delle risorse esistenti specialmente in un settore di fondamentale interesse sociale come la scuola. Resta comunque un problema di esiguità di risorse, con il quale dobbiamo responsabilmente fare i conti, che ci impone priorità e gradualismo.

Prioritaria è per noi la ricomposizione dei livelli formativi di base, proprio in quanto il decondizionamento sociale avviene specialmente nella scuola materna e nella scuola dell'obbligo: se non ci mettessimo in grado di operare questo decondizionamento precoce, ogni garanzia successiva di diritto allo studio sarebbe segnata da questa discriminazione sociale operante nel nostro sistema educativo. È quindi innanzitutto a questi livelli che si creano le condizioni di una minore disparità tra le classi sociali in relazione alle opportunità formative, e si rompe quella spirale che realizza, attraverso l'estrazione sociale e il censo, un inaccettabile privilegio.

Le riforme della secondaria superiore (se risolta in termini di scuola unitaria e onnicomprensiva) e della formazione professionale, l'introduzione di corsi di diploma nell'università, servono poi da un lato per dare una risposta alla domanda di maggiore professionalizzazione, dall'altro per determinare un filtro delle vocazioni ed aprire una serie di sbocchi professionali, riorganizzando gli accessi all'università attraverso questa articolazione di momenti formativi tutti aperti verso l'alto e non attraverso il sistema di numero chiuso che da più parti si sente ventilare quale unica difesa per fronteggiare l'esplosione nelle iscrizioni all'università.

Queste riforme debbono quindi essere tali da determinare e favorire un alto livello qualitativo degli studi. Ogni processo culturale autentico ha necessità, oltre che di libertà negli studi, di un grande quotidiano impegno che è nemico dell'improvvisazione, della superficialità, delle mode, spesso

presenti e ricorrenti anche all'interno della sinistra e delle sue variegate componenti. In una scuola che abbia realizzato le premesse di un decondizionamento sociale e la parità delle occasioni formative, anche attraverso valide forme per garantire il diritto allo studio, se si vuole promuovere un'effettiva crescita culturale degli studenti ed eliminare ogni forma di selezione fondate sul censo e l'estrazione sociale occorre favorire il rigore degli studi. Altrimenti le categorie economicamente e socialmente forti continuerebbero a puntare per i propri figli sulle professionalità più alte e di maggior prestigio sociale, rendendo più difficile una qualsiasi programmazione, sia pure indicativa, degli sbocchi professionali, introducendo distorsioni qualitative e quantitative sul mercato del lavoro, e soprattutto facendo valere nuovamente, nel momento del passaggio dalla scuola all'occupazione, il diritto del più forte.

Al tempo stesso occorre promuovere un modello di sviluppo che realizzi una tensione permanente verso la piena occupazione, senza di che le categorie più deboli continueranno inevitabilmente ad essere discriminate indipendentemente dai livelli culturali e professionali conseguiti nei processi formativi. Ed è chiaro che un egualitarismo nel sistema scolastico, per essere realmente operante, presuppone quanto meno un tendenziale egualitarismo nel sistema sociale e quindi una trasformazione profonda della nostra società. Un modello definito di sviluppo ed una programmazione finalizzata al conseguimento dei traguardi di crescita economica e sociale che la collettività intende assegnare a se stessa è infatti di fondamentale importanza anche per programmare il sistema scolastico e la sua corrispondenza alla domanda che la società ad esso rivolge; per questi motivi abbiamo la necessità di promuovere una educazione permanente che preveda e renda possibile alternanza studio-lavoro come itinerario privilegiato dei processi formativi.

In questa maniera, partendo da una ristrutturazione complessiva del sistema scolastico sin dalla scuola di base ed attraverso un condiviso modello economico-sociale, si può pervenire ad una programmazione che non perpetui una discriminazione tra classi e non finalizzi la scuola esclusivamente alle esigenze del mercato del lavoro, ma rappresenti — al contrario — uno strumento attraverso il quale promuovere una progressiva riduzione dei divari e delle ineguaglianze sociali. Ed in questa impostazione politico-sociale dobbiamo inserire la nostra proposta per la riforma dell'università, una riforma che non a caso non siamo riusciti a varare negli anni travagliati della nostra permanenza al Governo proprio a causa della diversità qualitativa della nostra proposta politica nei confronti, innanzitutto, della logica di potere della Democrazia cristiana.

5. — *Riforma universitaria e ricerca scientifica. L'Università come sede primaria della ricerca.*

È in questa stessa direttrice politica che vanno individuate le connessioni tra scelte generali di indirizzo e gli interventi più specifici da compiere sull'Università come sistema di ricerca scientifica e tecnologica, in quanto il potenziamento di questa pur complessa, articolata e multiforme funzione dell'Università potrà dare sostanza ad un raccordo tra nuovo modello formativo e nuovo modello di sviluppo della società.

La ricerca universitaria è, sotto un profilo sia quantitativo che qualitativo, la componente di gran lunga più rilevante dell'intero sistema di ricerca del nostro Paese. In questo senso va riaffermato che l'Università è sede primaria della ricerca, e che università svuotate o impoverite di attività di ricerca sono destinate in breve a degradarsi al livello di scuole professionali incapaci di rinnovarsi nelle basi culturali della loro attività formativa, e quindi incapaci di rispondere alle esigenze di un Paese come il nostro, nel quale tutte le forze democratiche, anche sotto la spinta delle masse giovanili, devono saper trovare al più presto la strada per uscire dalla attuale crisi economica e sociale.

Nel quadro generale della ricerca in Italia, completamente carente negli ordinamenti,

nelle strutture e nei livelli di finanziamento, risultano evidenti le conseguenze di una politica riduttiva, che è stata voluta, dal periodo della ricostruzione nel secondo dopoguerra ad oggi, dalla Democrazia cristiana e dal potere economico, in un quadro politico internazionale che ha sempre visto il Paese in una condizione subalterna. Nell'ambito della Comunità europea siamo sistematicamente all'ultimo posto, e di gran lunga distaccati quanto a organici di ricercatori e di tecnici, a sviluppo di sedi e di strutture, e a spese complessive per la ricerca, tra i Paesi di grandi e medie dimensioni.

I circa 1.000 miliardi che « ufficialmente » abbiamo speso, complessivamente, nel 1976, dei quali circa il 50 per cento sono destinati a strutture di ricerca pubblica, non migliorano significativamente il quadro comparativo nell'ambito della Comunità europea rispetto al 1972 (anno cui risale una prima valutazione complessiva e organica della spesa per obiettivi di ricerca), quando la nostra spesa complessiva fu di poco più di 650 miliardi. Valutando la spesa in unità di conto (= dollari USA) per abitante, secondo un parametro che esprime essenzialmente le spese per l'organico di personale addetto, spendevamo nel 1972 meno di 1/5 della Germania federale e della Francia, meno di 1/4 del Regno Unito, meno di 1/3 del Belgio, dell'Olanda, della Danimarca. Per quanto concerne la spesa complessiva per l'obiettivo « promozione generale delle conoscenze », che riflette indirettamente la spesa per la ricerca universitaria, spendiamo circa 1/7 della Germania federale, circa 1/5 del Belgio, dell'Olanda e della Danimarca, meno della metà della Francia e del Regno Unito.

D'altra parte, l'università, malgrado la crisi gravissima in cui da anni è abbandonata, resta il centro nevralgico dell'intero sistema di ricerca scientifica e tecnologica del Paese, anche in quanto è sede della formazione culturale e professionale dei ricercatori e dei tecnici superiori.

Per l'università, produttività e finalizzazione devono essere valutate anzitutto in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo nella formazione culturale e professionale dei giovani e in relazione al concreto inserimento di diplomati e laureati sulla realtà produttiva del Paese.

La ricerca universitaria deve essere in primo luogo potenziata sul piano dell'iniziativa spontanea e conoscitiva, che non è sempre soltanto accademia, ma può rivolgersi — specialmente se incentivata — sia a problemi teorici che applicativi e tecnologici. Le potenzialità scientifiche, tecniche e professionali universitarie devono essere altresì coinvolte anche in programmi e in attività di ricerca finalizzati su temi di interesse sociale, sia per quanto concerne le attività produttive nel campo industriale e agricolo, sia nei servizi, e per questi con particolare riferimento alle esigenze delle pubbliche amministrazioni.

Ma è impensabile che la finalizzazione della ricerca, sia universitaria che extra-universitaria, resti un fatto interno al sistema di ricerca, e non sia contestuale a nuovi orientamenti di politica economica, incentrati sulla programmazione, e realmente volti a privilegiare l'interesse collettivo nell'allocazione delle risorse del Paese.

L'impegno pubblico non deve limitarsi allo Stato, ma deve coinvolgere le Regioni e altri enti locali, a condizione che ciò non dia luogo alla costituzione di strutture di ricerca *ex novo*, che non sfuggirebbero alla logica clientelare che è fonte di così gravi sperperi di risorse in un Paese per altri versi così carente di mezzi, ma che siano utilizzate e valorizzate le strutture già esistenti, e in primo luogo quelle universitarie.

Una particolare attenzione va dedicata allo sviluppo di strutture di ricerca nel Mezzogiorno, sia in rapporto a nuovi insediamenti universitari e al potenziamento di quelli già esistenti, che in rapporto alle previsioni della legge n. 183 per l'intervento straordinario. Una politica di riequilibrio tra Mezzogiorno e Centro-Nord non sembra perseguibile se l'allocazione di risorse nel Sud non sarà pari almeno al 40 per cento dei fondi complessivamente assegnati all'istruzione universitaria e ad altre strutture di ricerca.

I rapporti nella ricerca tra università e altri enti pubblici di ricerca, vanno regolati da convenzioni, nella prospettiva di una legge di riassetto dell'intero sistema di ricerca,

che affronti globalmente il problema delle responsabilità politiche e tecniche del settore.

6. — *Centro sinistra e riforma universitaria*

Nella storia politica italiana dell'ultimo quindicennio, la vicenda della mancata riforma universitaria — come quella complessiva della politica scolastica — può essere considerata emblematica delle contraddizioni del centro-sinistra.

Esso partì, nel 1962, affossando il « piano decennale » Fanfani, di riforme senza spese, ed elaborando invece, tramite la Commissione parlamentare di indagine, una strategia di interventi riformatori non sempre pienamente soddisfacenti. Nella formulazione della maggioranza della Commissione tali interventi avrebbero comunque rappresentato un insieme di avanzamenti che in buona parte sono tuttora inattuati.

Fu quella Commissione che, per la prima volta in un documento ufficiale, parlò per l'Università della necessità di riforme radicali e non — come fino ad allora avevano sostenuto i governi democristiani ed i poteri accademici — di mera necessità di finanziamento della espansione quantitativa; e fu tale Commissione a collocare l'Università in testa a una graduatoria di priorità, anche per l'effetto positivo che il rinnovamento di essa avrebbe arrecato ai processi di formazione degli insegnanti e quindi al complesso del sistema scolastico.

Il ministro Gui tentò immediatamente di mettere la sordina ai discorsi innovatori, edulcorando e distorcendo, nella sua « Relazione », le conclusioni della Commissione di indagine; il disegno di legge n. 2314 risultò da queste contrastanti spinte e controspinte, e le cautele e le timidezze di esso furono definitivamente travolte dal movimento universitario del 1968.

Con la legislatura successiva la maggioranza, sotto la spinta dei socialisti che cercarono di recepire le più valide istanze di tale movimento, creando peraltro per la richiesta partecipazione sedi istituzionali che evitassero la dispersione di tante energie, parve finalmente disponibile a scelte più coraggiose; l'approvazione da parte del Senato, nel maggio 1971, del disegno di legge n. 612 in un testo radicalmente rifatto segnò la fase più avanzata. Proprio da tale momento di apparente successo della strategia della riforma (contemporaneamente, la Camera approva la legge n. 685 sull'edilizia popolare e sugli espropri per la pubblica utilità) partì la successiva sterzata moderata (elezione del Presidente della Repubblica, scioglimento delle Camere) che seppellì anche la riforma universitaria. Va rilevato che il faticoso *iter* parlamentare registrò anche uno scarso appoggio di altre componenti della sinistra: anche il contrasto tra l'atteggiamento ipercritico di allora e la rilevante disponibilità di oggi a soluzioni ben più arretrate si presterebbe a considerazioni politiche più generali, che meriterebbero di essere approfondite e attentamente valutate, ma per lo sviluppo delle quali non ci sembra essere questa la sede.

Il centro-destra Andreotti-Malagodi, con il ministro Scalfaro alla pubblica istruzione, non vide per gli atenei italiani se non il permanente aggravarsi della crisi; esso creò inoltre, con il decreto sui superborocrati, le premesse per la determinazione — successivamente statuita dalla Corte costituzionale — di rilevantissime sperequazioni economiche anche tra i vari livelli del personale universitario.

La temporanea ricostituzione nel 1973 di una formula di centro-sinistra ormai priva di ogni reale mordente riformatore registrò puntualmente per l'Università la rinuncia ad un progetto di ampio respiro; lo stesso Partito socialista acconsentì frettolosamente, nella stesura degli accordi di governo, all'emanazione di « Misure urgenti per l'Università » i cui contenuti specifici esso tentò di contrattare ma la cui stessa accettazione contraddiceva anni di battaglie contro ogni « stralcio » di provvedimenti universitari. C'era, è vero, il solenne impegno della Democrazia cristiana ad « affrontare a scadenze ravvicinate la riforma generale secondo le linee della legge-quadro per l'Università » sulla base dei « criteri orientativi della proposta di legge n. 612 »; ma il valore di siffatti impegni avrebbe dovuto ormai essere chiaro. Nel riconoscere con obiettività

gli errori compiuti dal nostro Partito in quel momento, ci sembra peraltro giusto rilevare che la richiesta di provvedimenti immediati e una certa diffidenza verso le proposte globali erano allora espresse con anche maggiore insistenza dalle altre forze di sinistra e dai sindacati.

Gli ultimi anni sono cronaca recente, con la pretestuosa polemica moderata contro gli schemi generali ritenuti di troppo faticosa gestazione e viceversa l'incapacità per una intera legislatura di presentare anche un solo provvedimento organico di settore su singole problematiche universitarie: basti ricordare la vicenda della mancata programmazione delle nuove sedi. Sembra che la richiesta di globalità valga solo, a rovescio, quando tentiamo di portare in Parlamento provvedimenti parziali che, incidendo sui tradizionali meccanismi accademici, possano muovere in direzioni riformatrici; proprio in questi mesi proposte ormai mature come l'allargamento dell'elettorato per la designazione dei Rettori, o l'applicazione ai professori economicamente equiparati ai superdirigenti dei doveri previsti per questi ultimi, vengono ritardate — non apparendo decentemente possibili obiezioni di merito — col richiamo alla imminente presentazione di una proposta ministeriale complessiva.

7. — *Scelta unitaria*

Anche a causa dei ritardi sopra menzionati gli obiettivi perseguiti dal Partito socialista in queste ultime legislature nel settore della politica universitaria rimangono tutti sostanzialmente validi. Ma essi vanno ormai integrati in prospettive più ampie, che tengano conto della generale maturazione del paese, dell'assai cresciuto impegno dei lavoratori nei confronti dei problemi formativi, delle prospettive aperte da conquiste quali quella delle cosiddette « 150 ore », dello sviluppo delle autonomie locali e in particolare delle nuove realtà regionali che investe largamente e sempre più responsabilmente i settori culturali e di educazione professionale, delle nuove forme di partecipazione gestionale a livello di istruzione pre-universitaria, del grado di maturazione ormai raggiunto nel dibattito anche parlamentare sulla riforma della scuola secondaria superiore.

Tutto ciò, e anche il confronto con le esperienze e le linee di tendenza individuabili in modo relativamente univoco in molti altri paesi d'Europa e del mondo, inducono a meglio inquadrare la riforma universitaria negli sviluppi in atto e prevedibili della società civile, e in particolare a prevedere più stretti e dinamici rapporti fra università e territorio, in primo luogo fra università e regione.

È stata una scelta costante del Partito socialista italiano quella di una Università, aperta non solo ai giovani, ma anche ai lavoratori adulti, che abbracciasse l'intera istruzione post-secondaria. Ma questa scelta va ora sviluppata e rafforzata, con piena consapevolezza della sua portata innovatrice. Ciò è tanto più necessario perchè il nostro paese è in situazione educativa di sostanziale sottosviluppo, nonostante la crescita quantitativa.

Questa scelta comporta appunto un'articolazione dell'istituzione universitaria negli itinerari formativi e sul territorio. Bisogna considerarne bene tutte le implicazioni, altrimenti si porta acqua al mulino della scelta opposta, discriminante e classista (istituti post-secondari non universitari proposti dal ministro Malfatti nel progetto di riforma della secondaria superiore). Questa scelta unitaria è la scelta già fatta dalla Svezia, decisa dalla Germania federale con la recente legge federale sull'università « comprensiva » (Gesamthochschule), prospettata dall'Olanda con un documento del Governo del luglio 1976 che verrà discusso dal Parlamento. La Gran Bretagna ha scelto invece un sistema binario, università e politecnici, ma parallelo ed equivalente (almeno formalmente). Che in Italia si sia potuto finora non scegliere, anzi neppure prospettare chiaramente e discutere in modo adeguato il problema, è solo un segno di relativa immaturità economica e civile. In effetti, non è che da noi non esistano istituti post-secondari non universitari o privi di vero *status* universitario anche se inseriti nelle Università; solo che in generale si

mantiene su di essi un pudico silenzio. Oltre ai diplomi previsti dalla legislazione universitaria (vigilanza scolastica, statistica, scienze politiche e sociali, farmacia che esiste solo sulla carta), esistono nelle Università italiane, sulla base dei singoli statuti, 85 « scuole dirette a fini speciali », delle quali solo 16 non richiedono un diploma di scuola secondaria superiore per l'ammissione. Si tratta di scuole per assistenti sociali (9), per specializzazioni nel campo psicopedagogico (5), tecnologico (6), amministrativo (3), linguistico o artistico (4), ma soprattutto paramedico (ben 58). Parlarne significherebbe doverne denunciare i limiti qualitativi e quantitativi (si denuncia una carenza fra le 150 e le 250 mila persone nel solo campo delle professioni paramediche — la stima più alta è del Ministero del lavoro —), e lo stato di subordinazione e discriminazione in cui sono tenute (nella maggioranza dei casi niente assegni di studio, nessuna possibilità o quasi di riconoscimento degli studi fatti ai fini del proseguimento in corsi di laurea, corpi docenti nominati dai direttori senza alcuna garanzia, spesso raccogliticci, scarsamente remunerati, senza stato giuridico). Ma per un altro verso, parlarne significherebbe dover affrontare problemi di numero chiuso e di frequenza obbligatoria, e spesso di una serietà di tirocinio totalmente sconosciuta nei corsi di laurea, tutti temi spinosi e impopolari, almeno a livello di discussione sui massimi problemi della vita universitaria.

Esiste poi una miriade di scuole private (« professioni nuove » e simili), ed è anche esistito un settore post-secondario connesso agli istituti tecnici, sviluppatosi fra la metà degli anni '50 e soppresso alla fine degli anni '60 da una sentenza della Corte dei conti, i cosiddetti istituti tecnologici. Oggi il ministro Malfatti ripropone qualcosa di simile nel suo progetto di legge per la riforma della scuola secondaria superiore. Quindi il problema è reale e va facendosi scottante, anche se numericamente potrebbe apparire di scarso rilievo. Respingere i diplomi universitari perchè « discriminanti », o nominarli appena per poi dimenticarsene, come in qualche disegno di legge anche recente, significa oggettivamente mantenere la situazione attuale in cui la discriminazione già c'è, e gravissima, tale da mantenere in stato di sottosviluppo un settore che potrebbe assumere ben altra importanza e consistenza nel quadro di una Università rinnovata posta veramente al servizio del Paese anzichè di mafie baronali e professionali. Perciò la scelta del Partito socialista è contro la politica dello struzzo e affronta concretamente il problema alla radice: tutta l'istruzione post-secondaria è posta nell'Università; tutti i corsi universitari sono dotati di pari dignità e aperti al proseguimento degli studi.

8. — *Nuove esigenze*

Ma un problema macroscopico relativamente nuovo da considerare in questa stessa prospettiva è quello degli insegnanti elementari (e di scuola materna) per i quali la legge n. 477 sullo stato giuridico degli insegnanti e i relativi decreti delegati richiedono « una preparazione universitaria completa ». Laurea per tutti? Noi consideriamo questa interpretazione, corporativamente caldeggiata dall'AIMC e suffragata a suo tempo da un sorprendente ordine del giorno Piccoli alla Camera, come una fuga in avanti paradossale ed assurda (tanto più in quanto la sostiene ora la forza politica che per trent'anni ha mantenuto la preparazione magistrale a livello di sottosviluppo!). L'espressione, a nostro avviso, significa che non basta un qualche corsetto annuale, ma si richiede almeno un diploma biennale o meglio triennale, con salde basi teoriche e inclusivo di una adeguata esperienza sul campo, cioè nella scuola.

Anche l'assistenza sociale, socio-sanitaria e le professioni paramediche costituiscono un settore che dovrà essere largamente espanso e qualitativamente assai migliorato: qui il traguardo del diploma è garanzia di aderenza alle esigenze, ma va organicamente inserito in un quadro universitario dove i vicoli ciechi vengano progressivamente ridotti e ben presto eliminati.

Per quanto riguarda i tecnici intermedi superiori, e molte cosiddette « professioni nuove », il fallimento della soluzione extra-

universitaria pubblica e il carattere speculativo di buona parte delle iniziative private cui si è già accennato non ci esime certo dal dovere di riproporre tale prospettiva, in tutta la sua importanza, nell'ambito universitario.

Tutte queste linee di sviluppo da un lato rispondono a urgenti e profonde esigenze del Paese, ma dall'altro lato sono anche indispensabili per allinearci agli *standard* formativi della Comunità europea. È ben vero che in molti paesi europei si hanno settori post-secondari non universitari, ma se vogliamo non ripetere noi stessi con estremo ritardo una tale scelta arretrata e se vogliamo invece seguire la tendenza più avanzata che, come già notato, punta sull'unificazione di tutte le forme di istruzione post-secondaria, dobbiamo lavorare seriamente alla realizzazione di tutto un largo ventaglio di titoli realmente qualificanti sul piano professionale nel seno di un'università rinnovata.

9. — *Cicli brevi ed educazione ricorrente*

Ma una scelta del tipo di quella prospettata, cioè di un'Università comprensiva di ogni forma di preparazione post-secondaria, deve significare anche e essenzialmente rifiuto di ogni professionalismo riduttivo, che fissi il diplomato a ruoli subordinati e chiusi. Ogni ciclo di preparazione dovrebbe avere sempre una duplice valenza, di professionalizzazione funzionale a compiti specifici e di abilitazione a proseguire lo studio, e comunque ad aggiornarsi, a progredire, e a considerare criticamente il significato umano e sociale del proprio lavoro.

Cicli brevi e al limite « unità capitalizzabili » sono considerati oggi in tutte le maggiori sedi di dibattito nazionale e internazionale condizioni indispensabili per giungere ad un uso democratico dell'Università, che privilegi l'educazione continua e ricorrente e sia funzionale a una prassi generalizzata di promozione del lavoro. Le due soluzioni istituzionali si integrano egregiamente: se le unità di studio e di esperienza che costituiscono un ciclo breve sono bene specificate, ne è facilitato il riconoscimento non indiscriminato, ma funzionale a un'organica articolazione di studi ulteriori. È degno di nota che anche nella piattaforma di rivendicazioni per l'Università formulata nel maggio 1976 dalla Federazione delle confederazioni sindacali, che pure respingeva i titoli a più livelli, per l'attuazione delle cosiddette « 150 ore » a livello universitario in forma più organica e sistematica di quanto oggi si faccia, prevedeva il rilascio di opportuni « certificati », certo in qualche modo « capitalizzabili ». Ma con siffatti provvedimenti si instaurerebbe una prassi discriminante a sfavore dell'educazione ricorrente: non c'è altro modo di evitarlo che fare dei cicli brevi e dei relativi certificati o diplomi una realtà generalizzata, capace in prospettiva di soppiantare completamente o quasi quella dei cicli lunghi.

Può darsi che per determinate carriere scientifiche « pure », soprattutto nel settore matematico e fisico, il ciclo lungo o quanto meno la sequenza di cicli chiaramente finalizzata al rapido raggiungimento delle conoscenze e delle capacità astrattive e di sintesi necessarie al progresso scientifico, siano indispensabili. Ma sono problemi dell'avvenire, anche se si riflettono in qualche misura, sul concetto stesso di « ciclo »: per esempio, a nostro avviso, un ciclo biennale iniziale comune a varie formazioni sanitarie, come ipotizzato da un progetto governativo di riforma delle facoltà mediche, non sarebbe accettabile nella forma della vecchia e astratta « propedeuticità », del resto in crisi anche per l'ingegneria, ma solo se avesse anche una spiccata valenza professionale nella direzione dei tipi di operatore sanitario generico resi necessari da una riforma che preveda gli adeguati servizi di prevenzione e assistenza diffusi sul territorio.

Ciò che qui va rilevata è soprattutto la connessione fra cicli brevi e innovazione democratica dell'università; a un recente simposio internazionale dell'UNESCO tenutosi a Bucarest sul tema « Nuove forme di educazione superiore in Europa » sia i contributi degli esperti dei singoli paesi dell'Est e dell'Ovest, sia il dibattito non hanno lasciato dubbi in proposito.

10. — *Corsi di diploma e problemi di dislocazione sul territorio*

Ma una volta che si sia superata ogni ambigua ed evasiva reticenza circa la piena responsabilità universitaria per i corsi di diploma, il problema di fondo non è risolto, è appena posto. Da un lato per molti di questi corsi di diploma la soluzione più facile ed efficiente sarebbe di realizzarli in appositi istituti, spesso fuori dalle sedi universitarie e dislocati in modo da usufruire più agevolmente del contatto sul territorio con le attività produttive e di servizio per le quali preparano (si pensi al settore medico e paramedico, all'assistenza sociale, all'istruzione primaria, a specializzazioni agricole o ecologiche, e così via). Dall'altro lato una soluzione del genere farebbe molto probabilmente del settore diplomi un'Università di serie B, con docenti precari, attrezzature culturali limitate, pochi o punti interscambi interdisciplinari, forti legami con ambizioni campanilistiche e clientelismi locali.

La soluzione che i socialisti propongono cerca invece di mantenere i vantaggi ed evitare gli svantaggi del decentramento istituzionale esigendo che tutti i corsi di diploma siano parte integrante delle attività di sedi universitarie multidisciplinari, dotate cioè di una larga varietà di dipartimenti e risorse culturali, ma che molti di essi si appoggino nel contempo, soprattutto per quel che concerne le attività di tirocinio, su Centri universitari plurifunzionali dislocati sul territorio secondo piani organici, nel quadro di sistemi universitari regionali.

Si tratta insomma di ampliare e articolare le funzioni di « centri per lo studio a distanza ». Niente facoltà distaccate, o mini-università concesse per giochi clientelari, ma « estensioni » dell'università che servano in generale ai fuori sede (su questo argomento ritorneremo) e alle attività di educazione permanente, che curino in particolare parte delle attività, soprattutto di tirocinio, di determinati corsi di diploma, dei quali costituirebbero sedi collegate permanenti. Ma ogni corso di diploma svolgerebbe obbligatoriamente un'altra parte delle sue attività, quelle più propriamente didattiche, nella sede universitaria vera e propria, e mutuerebbe insegnanti e attrezzature dai dipartimenti allo stesso modo dei corsi di laurea. Sarebbe gestito da un consiglio di corso di diploma eventualmente coincidente con un corso di laurea affine, ma comunque con sufficiente autonomia nelle funzioni segretariali e organizzative. Poichè un punto chiave è di evitare che i corsi di diploma, soprattutto quelli in parte decentrati, siano ridotti a disporre soltanto di insegnanti « di seconda scelta », va osservato come riesca altamente funzionale al riguardo la soluzione proposta dai socialisti di un ruolo veramente unico dei docenti. Ciò evita che ai corsi di diploma siano adibiti in gran prevalenza insegnanti di un ruolo o fascia inferiori. Ma in tutti i casi la legge dovrà prevedere tassativamente, fra i compiti del dipartimento, quello di predisporre una rotazione adeguata di insegnanti nei vari cicli e ai vari livelli, cui è tenuto a provvedere per le materie di propria competenza. Molti tipi di diploma potranno essere il risultato di convenzioni fra Università e Regione (come previsto nelle proposte di legge socialiste per la formazione professionale), e occorrerà considerare non solo le garanzie necessarie affinchè neanche in questi casi si producano scadimenti qualitativi per improvvisazione ed eccessivo funzionalismo, ma anche se non sia il caso di esigere comunque l'inserimento nello statuto dell'università del nuovo itinerario formativo affinchè i titoli corrispondenti abbiano valore legale.

La soluzione prospettata comporta, sul piano dei rapporti dell'Università con gli enti locali, sviluppi di tipo nuovo: nell'ambito di un piano regionale sarà possibile per un certo numero di cittadine, capoluoghi di provincia o meno, di avere un loro centro universitario plurifunzionale, come estensione dell'Università vicinorie o, meglio, del sistema universitario regionale (le due soluzioni non sono incompatibili, e si potrà comunque evolvere dall'una all'altra). Legittime ambizioni e aspettative potranno essere riconosciute, palazzi storici potranno essere degnamente valorizzati, biblioteche e at-

trezzature esistenti più ampiamente utilizzati. Ma sarà anche necessaria nel tempo, naturalmente, tutta una serie di nuovi investimenti, anche in nuovo materiale bibliografico ed attrezzature tecnologiche; queste ultime, come vedremo più avanti, soprattutto ai fini dell'insegnamento a distanza e dell'educazione permanente.

11. — *Studio e lavoro in un'Università democratica e aperta*

Uno dei dati più impressionanti, anche se mal definito e definibile, della presente situazione universitaria è la caduta della frequenza e la completa confusione, soprattutto nelle sedi più « affollate », fra Università a pieno tempo, a tempo parziale e (praticamente) per corrispondenza, fra Università per studenti che non lavorano, per studenti-lavoratori e per lavoratori-studenti. Si tratta di una situazione ormai insostenibile, che rende quasi impossibile un lavoro serio in qualsiasi direzione. Ma un semplice ritorno al controllo della frequenza (del resto in Italia tradizionalmente poco operante) non sarebbe nè facile nè produttivo. Numerose inchieste hanno appurato che l'aspirazione di una maggioranza dei giovani è di lavorare e studiare insieme. Una ricerca nella facoltà di lettere e filosofia di Roma ha mostrato che gli studenti più soddisfatti dei loro studi sono quelli che hanno un lavoro fisso a tempo parziale (e sono quindi in grado di gestire con qualche autonomia sia l'attività di lavoro sia quella di studio). Di fatto, moltissimi studenti lavorano, in maggioranza, in modo saltuario e precario. È quasi un luogo comune nei dibattiti ad ogni livello che la compresenza o l'alternanza di studio e lavoro vadano incoraggiate.

Da tutto ciò deriva l'esigenza di prevedere e istituzionalizzare una molteplicità flessibile di formule che, oltre all'università serale spesso di dubbia funzionalità, favoriscano e supportino lo studio a distanza, ne facilitino combinazioni con periodi di frequenza e con la partecipazione a seminari e attività di ricerca e tirocinio sul campo. Da un lato dovranno svilupparsi sia i congedi di studio pagati, sia forme di lavoro a tempo parziale, dall'altro l'Università dovrà farsi essa stessa orchestratrice di formule efficaci e coerenti, del tipo della *Cooperative Education* sviluppatasi in USA, che realizza un'alternanza di tipi di lavoro e tipi di studio in stretta correlazione reciproca. Quando tutto ciò prendesse corpo, anche un controllo della frequenza alle attività didattiche tradizionali sarà legittimo e giusto, soprattutto per i titolari di assegni di studio.

Ma il problema più scottante è oggi quasi dovunque, e ormai anche da noi, quello del numero chiuso. Nella situazione che si è descritta esso costituisce tuttavia, quasi sempre, un problema mal definito e fittizio, ed ogni decisione al riguardo rischierebbe di avere carattere puramente repressivo e punitivo. Il punto di partenza di un'analisi, per necessità, sommaria è una riflessione più attenta, compiuta avendo l'occhio ad un orizzonte internazionale, o quanto meno europeo, su due parametri: il numero degli studenti universitari e la spesa media annua per studente universitario.

Sul numero degli studenti universitari, sulla sua eccedenza, ritenuta non controllabile, rispetto alla richiesta sociale di laureati, sono stati versati in questi ultimi anni fiumi d'inchiostro e si sono accesi numerosi dibattiti in sedi politiche e culturali.

Si può dire che si è in parte determinato un consenso più o meno esplicito, almeno tra le forze politiche dell'arco costituzionale, sull'esigenza di programmare, se non proprio di chiudere, il numero delle iscrizioni possibili all'Università.

Ora è tempo di respingere in modo risoluto questi orientamenti, che, se traggono origine da situazioni specifiche esistenti in taluni settori, ne fanno poi pretesto per generalizzazioni tanto arbitrarie quanto acritiche, che rischiano di far assumere come propri, ai partiti della sinistra e alle forze sindacali, obiettivi che fanno parte della strategia della classe dominante.

Intanto, in termini meramente quantitativi, ma correttamente considerati, non siamo al primo posto, come numero di studenti, nell'ambito della Comunità europea: il numero di studenti universitari per diecimila

abitanti era, nel 1975, 197 in Danimarca, 167 in Francia, 159 in Italia, 149 nella Germania federale. Negli USA tale rapporto è di 443, e in URSS è di 186.

Questi dati sono tuttavia confrontabili solo per i Paesi della Comunità europea, e si riferiscono a studenti iscritti ai corsi ordinari. Ma, ormai quasi ovunque, il sistema universitario sta diventando estremamente articolato e complesso, per la multivalenza delle funzioni e delle vie formative che stanno conferendo un diverso ruolo sociale all'Università.

Se ci si limita al settore della cosiddetta « Further Education », che si è andato sviluppando in particolare in Inghilterra, troviamo che in questo Paese il numero complessivo di persone iscritte ai vari corsi offerti dai « Politecnici », dagli appositi « Colleges », e da vari istituti privati, era nel 1973, di 3.518.000, dei quali 262.000 a tempo pieno.

Se, anche nel nostro Paese, la riforma universitaria dovrà portare, sia pure con la necessaria gradualità, ad una profonda articolazione e varietà di possibilità e di percorsi formativi in rapporto ad effettive richieste di nuovi tipi e livelli di professionalità già in atto nella società — anche attraverso la istituzione di cicli brevi, o di diploma, da concepirsi in serie, sicchè il tradizionale corso di laurea possa essere costituito anche dalla successione di due o più cicli brevi — l'attuale numero complessivo di studenti universitari di circa 900.000 appare piuttosto un livello minimo di scolarità complessiva; e, nell'assetto attuale, può forse essere considerato un tetto, già autoregolato dalle diminuite possibilità economiche dei ceti sociali di piccola borghesia che più hanno alimentato dal 1969 in poi le iscrizioni alle Università.

In altri termini, il numero attuale di circa 900.000 studenti universitari può essere assunto come attendibile dato di riferimento per valutare la recettività effettiva e funzionale dell'Università di oggi, e per programmare l'impegno di risorse pubbliche necessarie all'adeguamento di tale recettività in un'Università rivitalizzata da una riforma, che punti anzitutto a qualificarne un diverso e più complesso ruolo sociale.

A noi sembra che nelle prospettive qui delineate il problema trovi non solo una naturale soluzione, ma addirittura si connetta positivamente con l'esigenza già sottolineata di evitare che i corsi di diploma riescano dequalificati rispetto a quelli di laurea. La quasi totalità degli attuali diplomi, pur quantitativamente insufficienti, sono a numero chiuso. Ciò potrà essere mantenuto, ad esempio, per un decennio, durante il quale dovrà essere curato al massimo il loro sviluppo quantitativo e qualitativo, e assicurata sempre meglio la loro « apertura » verso cicli ulteriori di studio. Nei corsi di laurea invece il numero chiuso dovrà essere, per lo stesso periodo, rigorosamente vietato. In tal modo il valore e la dignità dei corsi di diploma troverebbero la più sicura delle garanzie, anche a prescindere dall'incentivazione differenziale programmata dei vari tipi di studio di cui si dirà più avanti, e che potrebbe, se del caso, ulteriormente favorirli. Nel complesso l'Italia non ha troppi studenti universitari: Francia, Unione Sovietica, Danimarca ne hanno di più in rapporto alla popolazione, per non dire degli Stati Uniti d'America che ne hanno quasi tre volte tanto. Anche la Germania ne ha di più se si aggiungono agli universitari veri e propri gli studenti delle scuole professionali superiori di vario tipo. L'Italia ha però una pessima distribuzione degli studenti in facoltà d'impostazione obsoleta e scarsamente funzionali alle esigenze produttive e di servizio del Paese.

Occorre riqualificare, articolando e diversificando gli studi, tutto il sistema, e orientarlo verso l'educazione ricorrente: se la società evolverà in modo corrispondente, il problema del numero chiuso non si porrà neppure; se ci saranno discrasie, esso potrà essere affrontato in avvenire in modo ben più razionale e democratico. La soluzione più disastrosa fra tutte sarebbe invece quella di imporre il numero chiuso per i corsi di laurea, e di fare nel contempo dei nuovi corsi di diploma una specie di sfogatoio per studenti frustrati nelle loro aspirazioni.

12. — *Collaborazione fra Università, enti locali e Regione*

L'insistenza portata finora sul settore dei diplomi, benchè si connetta fortemente con l'esigenza di mettere in opera tutta una larga gamma di rapporti, finora inesistenti o quasi fra Università e territorio, non vuol affatto implicare che tali rapporti si limitino al settore stesso. Essi vanno inquadrati, a nostro avviso, in quattro classi principali, che indichiamo qui di seguito in modo necessariamente schematico.

A) *Collaborazione nella programmazione complessiva*: da un lato la Regione e gli enti locali, in quanto rappresentati nel Consiglio di ateneo e nei Consigli regionali universitari, e in base anche alle loro competenze di programmazione urbanistica, collaborano ai piani di sviluppo universitari, dall'altro l'Università è chiamata a collaborare ai piani di sviluppo economico, viario, urbanistico, culturale e artistico della Regione.

B) *Commesse di ricerca* relative ai problemi che riguardano, sotto vario profilo, il territorio. Si tratterà prevalentemente di ricerca applicata e talvolta orientata. In connessione col punto precedente va aggiunto però che anche certe scelte relative alla ricerca fondamentale (e perciò anche alla promozione di strutture specialmente atte alla preparazione per il dottorato di ricerca) possono legarsi a filoni di indagine sviluppati in via primaria per ragioni pratiche.

C) *Strategia occupazionale,* tramite non solo la specificazione dei titoli da rilasciarsi (questione che rientra nel punto A), ma anche i sistemi di incentivazione e disincentivazione dei vari indirizzi di studio tramite l'assistenza che è anch'essa di gestione regionale, e la determinazione del numero degli ammessi anno per anno ai corsi di diploma. Naturalmente va evitata ogni miope delimitazione al puro ambito regionale delle prospettive occupazionali.

D) *Collaborazione nei servizi e nel lavoro produttivo*: scuola, assistenza sanitaria e sociale, difesa dell'ambiente e dei beni culturali, promozione sperimentale di nuove colture e nuove produzioni, sono campi nei quali i necessari tirocini e le forme di alternanza studio-lavoro vengono più facilmente a collocarsi. Qui il settore « diplomi » appare specialmente rilevante, ma per nulla esclusivo. Anche i medici abbisognano di ampio tirocinio, che si prevede venga svolto negli ospedali regionali e presso gli ambulatori delle unità sanitarie locali.

13. — *Verso sistemi universitari regionali.*

Da quanto detto sin qui, già è apparsa largamente esemplificata la vasta gamma di interrelazioni fra università e territorio, particolarmente a livello regionale. L'organo che dovrà rendere concrete, chiare e proficue tali interazioni sarà il consiglio regionale universitario, che non era previsto nel disegno di legge n. 612, ma che ora è apparso indispensabile sia ai socialisti, sia ai comunisti. La composizione e le competenze che per esso prevede la bozza socialista intendono farne un organo di reale programmazione e di iniziativa al sicuro da tentazioni corporative. Questo è particolarmente importante, giacchè esso costituirà la principale sede di iniziativa e dibattito per tutte le nuove istituzioni, anche di Università vere e proprie, e comunque dei centri di appoggio per studenti fuori sede, dei centri polivalenti, dei nuovi corsi di laurea e di diploma, delle incentivazioni tramite il sistema di assistenza, del dirottamento di studenti di corsi sovraffollati verso sedi meno affollate nella regione. Esso inoltre coordina le richieste che varie Università della regione possono presentare agli organi centrali, ed esprime pareri circa le attività di consulenza richieste alle Università. È chiaro che si tratta di compiti estremamente delicati e impegnativi, con alta probabilità di collidere contro interessi settoriali e corporativi, per cui ben si giustifica che metà dei componenti del consiglio regionale universitario siano esterni all'Università e rappresentino le autonomie locali e le forze sociali.

Non è da escludersi che, ove l'innovazione trovi spazio e consenso adeguati, si giunga in seguito a veri e propri sistemi universitari regionali dotati anche di poteri di gestione. Ma fin d'ora i poteri dei consigli regionali universitari si delineano come assai rilevanti. Fra l'altro sarà di loro competenza la proposta di distribuzione fra le Università della regione dei corsi di laurea e di diploma, per quanto tale distribuzione debba ovviamente essere stabilita definitivamente su scala nazionale.

14. — *Il diritto allo studio*

Già si è visto come i criteri generali e le linee di realizzazione del diritto allo studio, con connessa incentivazione e disincentivazione dei singoli itinerari di studio a seconda delle esigenze, siano anch'essi di competenza dei consigli regionali universitari, mentre la gestione ne è devoluta alla regione, a norma di Costituzione. Viene ribadito l'orientamento che privilegia l'assistenza fornita in servizi rispetto a quella erogata in denaro. L'attuale distribuzione di assegni a studenti non frequentanti o quasi dovrà perciò cessare. A chi non può frequentare per ragioni di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale) saranno forniti altri tipi di servizio, dai corsi serali in sede ai centri di appoggio per i fuori sede. Tali centri dovranno progressivamente essere arricchiti di tutte le opportune dotazioni librarie ed attrezzature tecnologiche, fra le quali terminali di *computer* atti anche ad assicurare i servizi di segreteria. Saranno altresì da promuovere quelle forme di alternanza e integrazione funzionale di lavoro e studio cui già si è accennato, anch'esse non realizzabili senza adeguati piani regionali di inserimento dei giovani nella produzione e nei servizi, anche mediante opportune convenzioni. Tasse e contributi universitari dovranno venire graduati mediante coefficienti da determinarsi in base al reddito familiare e/o personale. Il diritto allo studio non dovrà peraltro essere inteso demagogicamente: fornito allo studente tutto l'aiuto possibile, dallo studente si esigerà un serio impegno, e una reale e verificata maturazione di capacità. Facilismo e permissivismo dovranno essere combattuti, e ciò sarà un bene non solo per la società nel suo complesso, che sarà chiamata a investimenti ben maggiori degli attuali affinchè le prospettive delineate siano poste in essere, ma anche per lo studente che meno facilmente finirà con il divenire uno spostato, con in tasca una laurea fasulla.

15. — *Formazione e aggiornamento degli insegnanti ai vari livelli preuniversitari*

Per l'Università il problema della formazione degli insegnanti degli altri livelli scolastici è quantitativamente e qualitativamente preminente: all'insegnamento si avvia già ora un grandissimo numero dei suoi licenziati, e ad esso sarà da aggiungere quello degli insegnanti pre-elementari ed elementari; d'altra parte l'università non può funzionare degnamente se non riceve giovani preparati dalla scuola preuniversitaria. Per questo già il disegno di legge n. 612 (ripresentato autonomamente dal PSI nel dicembre 1972, dopo che esso era decaduto per lo scioglimento delle Camere) prevedeva nominativamente, in modo specifico e finalizzato, un solo dipartimento, quello di scienze dell'educazione. Esso dovrebbe essere presente in ogni sede universitaria, in quanto i suoi compiti sarebbero non solo di curare la ricerca pedagogica di base, ma anche di curare l'impianto pedagogico sia dei corsi di diploma per maestri di scuola per l'infanzia ed elementare, sia delle abilitazioni post-laurea, che oggi si svolgono con dubbia efficacia a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali. Inoltre i dipartimenti di scienze dell'educazione dovrebbero collaborare con gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi creati dai decreti delegati.

Naturalmente, per questo come del resto per quasi tutti i tipi di dipartimento, si porranno complessi problemi di attribuzione di discipline (problemi come il seguente: la didattica della matematica dovrà far parte di un dipartimento di matematica o del

dipartimento di scienze dell'educazione?). Ma occorre assolutamente evitare che si esaurisca in sedi diverse e non comunicanti la preparazione di insegnanti delle diverse materie, che pure domani dovranno lavorare in *équipe*. E va del pari evitato che abilitazione ed aggiornamento vengano gestiti in via puramente burocratica e amministrativa, al di fuori di ogni impegnativa responsabilità univeristaria.

Si tratta, si badi, di pericoli tutt'altro che ipotetici. Lo stato di sottosviluppo in cui è stata mantenuta la pedagogia universitaria in Italia, e in particolare la ricerca pedagogica seria, rischia di riuscire funzionale a una svendita di compiti formativi ad associazioni ed enti, in gran parte confessionali, da parte del sottogoverno burocratico, e all'interno stesso dell'Università rischia di favorire il moltiplicarsi di ricette didattiche di settore senza terreno di confronto (il confronto avverrà solo più tardi, sulla pelle degli scolari). Nel dir questo, ci muove una preoccupazione assai viva, che non vediamo come potrebbe non essere condivisa da tutti, per le sorti di una scuola già oggi frammentata e contraddittoria, oltre che inefficiente, la quale rischia di sbriciolarsi e squalificarsi ulteriormente se non si provvede organicamente a preparare e aggiornare gli insegnanti, rendendoli anzitutto capaci di parlare un linguaggio educativo comune.

16. — *L'autonomia universitaria*

Questo non facile argomento può ora essere affrontato anche sullo sfondo delle cose dette circa i rapporti dell'Università con la società e con il territorio, molte delle quali possono forse apparire in contrasto con l'autonomia universitaria tradizionalmente intesa, o almeno tali da porle grossi vincoli e costrizioni. Ma in effetti l'autonomia universitaria è autonomia scientifica e didattica, piuttosto che gestionale e amministrativa L'Università non può non rispondere alle richieste della società, non può (o non dovrebbe) non amministrarsi secondo le norme che la società le impone, e non svilupparsi sul territorio secondo programmi cui essa collabora, ma che non monopolizza. Ciò che l'Università può e deve gelosamente difendere è la sua autonomia circa i modi e i contenuti degli insegnamenti che le sono richiesti, circa i metodi e gli obiettivi della ricerca che è impegnata a svolgere. E questa autonomia, secondo il progetto del PSI, si realizza a vari livelli: di docente, di dipartimento, di ateneo, ed anche di sistema universitario nazionale, per i compiti di elaborazione normativa e di programmazione che affida al Consiglio nazionale universitario. Gli ordinamenti universitari sono stabiliti nelle linee generali dal Parlamento, ma trovano articolazione concreta nell'opera del Consiglio nazionale universitario, sia per quanto concerne la tipologia di massima dei dipartimenti, sia in sede di approvazione degli statuti. Occorrerà, certo, trovare contemperamenti più efficaci degli attuali fra regolamentazione centrale e iniziativa periferica. Oggi, per esempio, è difficile, se non impossibile, introdurre innovazioni didattiche a livello di sede, quali nuove forme di accertamento del profitto, o anche corsi semestrali o trimestrali. Tutto ciò invece dev'essere facilitato rendendo opportunamente flessibile la normativa centrale, senza per altro rinunciare alla sostanza, che è di pretendere una ragionevole equivalenza nei titoli che hanno pari valore giuridico. Inoltre il Consiglio nazionale universitario è affiancato da commissioni di settore, espressione dei dipartimenti affini, e se ne avvale in particolare per la programmazione della ricerca finanziariamente più impegnativa, per l'attribuzione delle varie sedi dei corsi di dottorato di ricerca di quelli di specializzazione, per l'approvazione dei nuovi itinerari formativi di diploma e di laurea.

Ma il CNU non soffoca l'autonomia dei singoli atenei, nè questi soffocano l'autonomia dei dipartimenti, come i dipartimenti non attentano all'autonomia dei singoli docenti. La soppressione dell'istituto della cattedra non significa infatti schiavizzare il docente ai mutevoli umori di un collettivo, come da qualche parte si va paventando. Significa anzi porre il docente in grado di rinnovare il suo campo di interessi in dia-

lettica mediazione con le richieste che gli provengono da colleghi e studenti, senza dover contrabbandare, come oggi spesso avviene, nuova materia sotto vecchie etichette. Non ci nascondiamo che, a questo proposito, le difficoltà più gravi scaturiranno dalle esigenze didattiche dei corsi di più spiccato carattere professionale, che i docenti tendono più facilmente a « snobbare ». Ma nell'ambito del dipartimento, tenuto a corrispondere alle richieste dei corsi di diploma e di laurea, si dovrà pur instaurare un costume di « servizio », unica alternativa a normative meccaniche che cadono dall'alto. « Noi » — affermava Antonio Labriola rivolgendosi agli studenti a conclusione del suo famoso discorso su "L'università e la libertà della scienza" — « siamo qui per rendere un servigio a voi: voi non avete obbligo di renderne nessuno a noi direttamente ». La libertà della scienza, e anche quella d'insegnamento, non sono certo compromesse da questo spirito di servizio. Esso è tanto più necessario e indispensabile nella nostra società in crisi profonda, se vogliamo che i giovani a loro volta siano capaci di quel tanto di impegno, di abnegazione e di sacrificio senza il quale essa non potrà certo salvarsi.

17. — *Le strutture e le loro funzioni*

Dopo quanto è stato sin qui illustrato, la questione del riordinamento delle strutture universitarie assume contorni e sostanza tali che l'accento può essere posto piuttosto sugli obiettivi che si intendono conseguire che non sull'interesse, al limite teorico, di un problema di « ingegneria istituzionale », e delle raffinatezze formali che vi si possono cogliere.

Strutture nuove, che al più presto diano un volto diverso all'Università, il cui ordinamento è oggi scosso oltrechè da profonde contraddizioni interne che le « Misure urgenti » del 1973 hanno aggravato anche dalle tensioni che si originano dalla condizione delle masse giovanili, possono costituire sedi propizie per costruire momenti di avanzamento non soltanto culturale, ma anche politico e sociale, indirizzando su obiettivi concreti e raggiungibili le lotte per il rinnovamento, rafforzando in questa direzione le forze culturali democratiche all'interno dell'Università, che si trovano oggi spesso costrette a defatiganti battaglie di difesa o di retroguardia contro l'attacco convergente delle spinte corporative e degli avventurismi privi di sbocco.

È dunque anche sotto questa luce che il discorso istituzionale ci interessa, perchè sappiamo che nelle Università vi sono settori capaci di riempire con contenuti reali i nuovi schemi organizzativi. Sono i settori dei docenti che da anni combattono la battaglia per la riforma; sono i settori studenteschi che hanno coraggiosamente scelto la via difficile della lotta dentro le istituzioni, ma che perderebbero ogni credibilità tra i giovani se la porta dell'impegno comune per una Università nuova venisse loro ancora per troppo tempo chiusa in faccia.

Spesso la discussione sugli organi di governo universitari si è immiserita nelle contrapposizioni sulle percentuali delle varie componenti; nel nostro disegno di legge abbiamo cercato di dare a questo proposito soluzioni nitide, senza indulgere ai complicati equilibrismi aritmetici con cui ad esempio il progetto ministeriale vuole salvare i poteri di chi difende lo *status quo*. Ma poniamo l'accento non sui numeri, bensì sul ruolo e sulle competenze dei vari organismi come strumenti di una politica universitaria diversa.

a) - *Il dipartimento.* — Il dipartimento appare in questo quadro come la struttura portante, asse dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività scientifica e didattica. Il dipartimento sostituisce non solo e non tanto le facoltà (di cui anzi assume in un ambito più compatto culturalmente, e più governabile, talune funzioni), quanto l'istituto e la cattedra, tradizionali espressioni della concezione individualistica (prima ancora che autoritaria o « baronale ») dell'organizzazione universitaria. L'aggregazione dipartimentale è vista prevalentemente sulla base di un ampio settore scientifico,

senza escludere anche dipartimenti di tipo diverso, che dovrebbero peraltro sempre ricondursi a tematiche durevoli, essendo la struttura dipartimentale anche un insieme di attrezzature scientifiche, tecniche, bibliografiche. Nelle situazioni, più frequenti, di specifici progetti scientifici interdisciplinari definiti nel tempo, o di associazioni scientifiche mobili, lo strumento naturale è la collaborazione interdipartimentale che va favorita con tutti gli opportuni interventi: il « superamento dei dipartimenti nei Paesi dove già su di essi si fondava l'Università », superamento di cui spesso si parla, significa non certo rinuncia al collettivo dipartimentale, bensì garanzia contro il dipartimento chiuso in se stesso, « monade senza finestre » e quindi destinato ad isterilirsi sotto un profilo scientifico.

Per evitare ogni rischio di restringimento degli orizzonti culturali e di nuova formazione di corporazioni accademiche impermeabili all'influsso delle materie affini o collaterali, l'ampio settore scientifico di cui parliamo deve aggregare competenze notevolmente articolate: tecnicamente, ciò significa non identificarsi con un « settore di ricerca e di insegnamento » (cioè con l'ambito disciplinare per cui, ad esempio, si svolgono i concorsi ed entro il quale è prevista la mobilità delle funzioni del docente), ma anzi associare necessariamente un insieme abbastanza vasto di settori.

La caratterizzazione dei dipartimenti come cardine della struttura universitaria comporta la necessità di una sufficiente omogeneità, a livello nazionale, in queste aggregazioni dei settori, anche in funzione di altri aspetti di rilievo nella attività universitaria, quali, ad esempio, un'agevole meccanismo di concorsi e la stessa elezione del Consiglio nazionale universitario (CNU): per i concorsi spetta infatti ai dipartimenti in cui tali settori sono inseriti designare la rosa tra cui vengono sorteggiati i commissari e successivamente procedere alla chiamata dei vincitori, e per il CNU, come meglio verrà chiarito nel seguito, l'esame dei problemi scientifici richiede la possibilità di consultazioni con raggruppamenti di dipartimenti affini.

Si ritiene pertanto che una tipologia dipartimentale debba essere definita ad opera del CNU stesso, anche se una sufficiente duttilità va perseguita da vari punti di vista. Anzitutto, tale tipologia non è immutabile, ma anzi deve periodicamente essere sottoposta a ripensamenti in relazione ai risultati che essa ha dato e allo stesso sviluppo scientifico; in secondo luogo, singole Università possono essere autorizzate a sperimentare aggregazioni nuove in dipartimenti « atipici »; infine, settori di insegnamento e di ricerca che per propria natura siano associabili in più dipartimenti possono essere compresi, nelle varie sedi, in dipartimenti diversi.

È ovviamente prevista una dimensione critica minima, necessaria per poter sviluppare le attività proprie del dipartimento. Più complesso è invece il problema della individuazione di una dimensione massima, pure critica per la effettiva efficienza funzionale della struttura, che si pone in modo concreto soprattutto nelle grandi sedi universitarie, il cui ridimensionamento va pensato e voluto in termini di programmazione di nuove sedi universitarie, e quindi nel lungo periodo. Nell'immediato, in presenza di numeri molto elevati di docenti, di personale non docente e di studenti, potrà essere consentita, nelle grandi sedi, la formazione non di dipartimenti identici (che al limite potrebbero corrispondere a suddivisioni di potere, o di scuola, o ideologia, tutte inaccettabili), ma di dipartimenti più specializzati nell'ambito dell'insieme di settori interessati (ad esempio, un dipartimento di matematica generale e uno di matematica applicata e statistica, o, in altro ambito, un dipartimento di biologia cellulare e uno di ecologia). D'altra parte, nel caso di settori che presentino scarsa consistenza di organici si dovrà ricercare una modalità di loro aggregazione a dipartimenti cui siano in qualche misura culturalmente riferibili, ovvero dar luogo a dipartimenti « atipici » che li associno in un ambito più vasto.

Nel dipartimento le iniziative didattiche e scientifiche si connettono inscindibilmente; la prevista esistenza di organi di coordinamento didattico per i corsi di laurea e

di diploma non significa prevalenza nel dipartimento del momento di ricerca, nè polarizzazione dell'azione didattica verso le attività destinate al dottorato. Il dipartimento attribuisce infatti, in relazione alle esigenze prospettate dagli organi dei corsi di laurea e di diploma, i compiti didattici ai propri docenti, la cui attività di insegnamento si svolge peraltro pienamente nel dipartimento stesso; legare il più possibile tale attività con le iniziative scientifiche in corso, anche con quelle connesse con esigenze espresse dalle forze sociali del territorio, diviene un compito fondamentale di innovazione culturale, rispondente alla esigenza sempre più sentita di uno studio non astratto.

Le attività per il dottorato di ricerca, di cui si parla anche in altra relazione, richiedono un rilevante impegno del dipartimento sia come corpo docente sia come attrezzature; appare corretto prevedere che siano individuati degli *standards* quantitativi e qualitativi necessari perchè un dipartimento possa impegnarsi in tali attività, e che in ogni caso gli indirizzi nei quali possono essere conferiti dottorati siano solo quelli seriamente sviluppati, dal punto di vista scientifico, nel dipartimento interessato.

b) - Il corso di laurea o di diploma. — Il fatto che l'ordinamento didattico preveda titoli di studio riconosciuti per legge comporta l'iscrizione dello studente a uno specifico corso di studi (di diploma o di laurea). La normativa nazionale dovrà indicare non materie « obbligatorie », bensì un complesso di obiettivi formativi, eventualmente differenziati per indirizzi, e di settori disciplinari necessari per conseguirli; gli statuti delle singole Università preciseranno quali dipartimenti concorrano di conseguenza alla formazione dei piani di studio.

Il corso non è pertanto un livello di ordinamento strutturale dell'Università. Esso dispone di uffici amministrativi e di segreteria; locali e servizi didattici per corsi istituzionali o propedeutici saranno nel caso gestiti a livello di Ateneo, mentre per tutte le rimanenti esigenze degli insegnamenti ogni docente si serve delle strutture del proprio dipartimento.

L'ipotesi, affacciata da taluno, che ogni corso sia da collegare con uno specifico dipartimento che sia « prevalente » nel piano di studio, confonderebbe la necessaria chiarezza di individuazione delle rispettive caratteristiche, che comportano una struttura a griglia tra corsi e dipartimenti. Ogni dipartimento fornisce insegnamenti a più corsi di laurea o di diploma, ogni corso raccoglie e coordina insegnamenti da più dipartimenti.

c) - Consiglio e giunta di ateneo. — Il governo centrale dell'Università deve essere concepito non come somma dei vertici delle singole strutture settoriali, ma come momento unitario capace di individuare le linee di sviluppo — da raccordare poi a livello regionale e nazionale come precisato nel seguito —, di verificare la capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, di prendere tutti i provvedimenti necessari per far funzionare le strutture scientifiche e didattiche.

In un ente che ha come fine l'insegnamento e la ricerca è impossibile distinguere tra questioni comportanti giudizi scientifici e questioni amministrative; va pertanto respinto ogni tentativo di riproporre, tramite un Consiglio dei direttori di dipartimento o simili organismi, distinzioni di tale genere. Ipotizzare poi, come il recente testo ministeriale, la competenza di un siffatto organo in merito alle ripartizioni delle dotazioni è la peggiore soluzione possibile; sarebbe inevitabile una logica di spartizione (con il prepotere di una eventuale maggioranza, o viceversa in modo paritetico o quasi: scelte entrambe negative). L'esperienza di organi così costituiti (Senato accademico, Consiglio di presidenza del CNR) dimostra che il presidente dell'organo settoriale si comporta inevitabilmente come il difensore a oltranza della sfera degli interessi da lui rappresentati, con sacrificio di ogni visione generale e di ogni possibilità di verifica sull'andamento dei singoli settori: nessuno infatti, in uno spirito di re-

ciprocità, « guarda dentro » al settore rappresentato dal collega.

Una visione generale delle esigenze può essere invece acquisita, se esso è composto, come noi proponiamo, dal Consiglio di Ateneo, che è organo di propulsione e di coordinamento dell'attività universitaria in ogni singola sede e struttura di riferimento per i collegamenti da istituire a livello regionale e nazionale.

Vi è, ovviamente, per gli organi di programmazione e di gestione dell'Università la necessità di pareri elaborati da competenti sulle varie questioni implicanti valutazioni scientifiche; a tal fine l'istruttoria per tali questioni è demandata dal Consiglio ad una apposita commissione permanente, e altre Commissioni, permanenti o *ad hoc*, costituite anche tramite designazioni da parte di dipartimenti interessati, possono collaborare con la Giunta.

d) - *Il Consiglio regionale universitario* (CRU) — La previsione di un organo di coordinamento tra Università e territorio regionale è l'innovazione più significativa rispetto allo schema degli organi universitari ormai acquisito da alcuni anni, ed è uno dei risultati del dibattito universitario di questi ultimi tempi, nell'ambito di quello più generale sul decentramento e le autonomie regionali.

Ci sembra pertanto particolarmente necessario individuare con precisione le competenze di una struttura di questo genere, per evitare il rischio — sempre presente — di moltiplicare organismi a cascata senza definirne le funzioni.

Il precipuo compito del CRU è la elaborazione di una proposta di piano universitario regionale da sottoporre alla Regione; per quanto riguarda l'istituzione di nuove sedi e nuovi corsi di laurea o di diploma, esso rappresenta la base su cui andrà costruito il piano universitario nazionale, mentre per tutte le iniziative finalizzate alla presenza dell'Università sul territorio esso ha valore operativo.

Circa l'attività delle singole Università, il CRU è chiamato a fornire pareri sulle iniziative di consulenze o ricerche applicate: una attività di promozione in questo settore, con le necessarie scelte di priorità, appare del massimo rilievo.

La competenza delle Regioni in materia di diritto allo studio indica infine un naturale terreno di intervento del CRU; appare qui fondamentale il rapporto con la programmazione, anche ai fini dell'orientamento degli studenti.

e) - *Il Consiglio nazionale universitario* (CNU). — La definizione delle competenze di un organo nazionale di coordinamento tra le Università può coinvolgere rilevanti problemi anche costituzionali. Fin dall'epoca della Commissione di indagine si sono infatti scontrate una concezione burocratico-ministeriale, per la quale spetterebbero al CNU funzioni esclusivamente consultive verso il Ministero della pubblica istruzione, ed una impostazione democratico-partecipativa, che individua in un organismo nazionale di coordinamento e di iniziativa l'espressione della stessa autonomia costituzionale garantita alle Università: l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve applicarsi cioè non solo a livello di singole istituzioni universitarie, ma anche rivendicando per alcuni aspetti alle Università come sistema complessivo « il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

I vincoli all'autonomia delle Università debbono pertanto essere solo fissati in sede legislativa; i vari aspetti dell'ordinamento universitario non definiti per legge vanno elaborati ai vari livelli dagli organi stessi dell'autogoverno universitario. Come già avvenuto — sia pur con le insufficienze ben note — per gli altri ordini scolastici, autogoverno non può ormai significare chiusura corporativa in una logica di « componenti » interne, bensì potere decisionale di strutture aperte alle esigenze emergenti nella società e quindi capace di coinvolgere le forze sociali interessate alle scelte universitarie.

In questa ottica, il CNU da un lato è « referente » verso il potere legislativo su problemi quali la programmazione universitaria (per la quale esso formula il piano nazionale sulla base di quelli regionali) e la tipologia dei corsi di laurea e di diploma,

d'altro lato ha funzioni decisionali in merito a quegli aspetti di coordinamento e di omogeneità strutturale dell'organizzazione universitaria che sono lasciati all'autonomia universitaria; questioni di tale natura sono già state indicate a proposito dei dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma.

Resta ovviamente al Ministro, che risponde in sede politica, la decisione finale circa i provvedimenti amministrativi (tipicamente, ripartizione degli organi e dei fondi); è peraltro prevista una procedura che responsabilizzi pubblicamente il Ministro in caso di dissenso con il CNU che per questi problemi assume la veste di organo di consulenza obbligatoria.

La necessità di chiarezza nella definizione dei rispettivi ruoli ci porta a rifiutare l'individuazione del Ministro come presidente del CNU. Ci sembra inoltre importante che il CNU disponga degli strumenti amministrativi e di indagine che gli consentano di svolgere pienamente il proprio ruolo.

18. — *La composizione e il funzionamento degli organi*

Talune modalità generali relative all'elezione e al funzionamento degli organi di governo universitari hanno carattere uniforme, e andrebbero fissate quali norme valide a tutti i livelli.

Per quanto riguarda le elezioni si tratta del voto limitato a una minoranza (1/3 o 1/4) degli eligendi, da applicare in tutti i casi in cui non appaia opportuna — come è ad esempio per le elezioni studentesche — la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale; della non eleggibilità per più di due mandati consecutivi; di un insieme di incompatibilità tra cariche diverse; e di altre questioni consimili.

Per quanto riguarda il funzionamento si tratta tra l'altro di prevedere norme relative alla pubblicità, sempre degli atti e in modo differenziato delle sedute (in linea di massima pubbliche per gli organi di dibattito e decisioni generali quando non trattisi di questioni concernenti persone, non pubbliche per gli organi di governo); relative ai poteri di autoregolamentazione e di autoconvocazione; alla validità di costituzione; e via dicendo.

Affrontando gli aspetti specifici dei diversi organi avremo:

a) Gli *organi del dipartimento*. — Si distinguono l'assemblea, composta dal personale docente e non docente (per quest'ultimo si veda l'articolo 24, primo comma) e da rappresentanze di studenti ed iscritti al dottorato di ricerca, e il consiglio costituito su base rappresentativa.

Compito dell'*assemblea di dipartimento* è il dibattito orientativo sugli indirizzi complessivi dell'attività del dipartimento, inclusi il bilancio preventivo ed i risultati dell'attività sulla base di una relazione annua del direttore; l'assemblea formula linee operative generali cui il consiglio dovrà attenersi.

Il *Consiglio di dipartimento* ha le funzioni deliberanti su ogni questione specifica, oltre che i compiti esecutivi e gestionali. Si ritiene necessaria una composizione piuttosto agile; il coinvolgimento di un maggior numero di persone va ottenuto non con organismi pletorici, ma con la prevista istituzione di commissioni di lavoro per specifiche questioni. Quanto alle composizioni percentuali, si indica il criterio di un 60 per cento alla componente docente e un 40 per cento suddiviso tra non docenti, studenti, iscritti al dottorato di ricerca.

Il *Direttore del dipartimento* viene eletto, nell'ambito dei professori del dipartimento, dal Consiglio, poichè deve permanentemente avere la fiducia dello stesso; l'ipotesi di elezione da parte dell'Assemblea non sembra accettabile, in quanto darebbe alla gestione del dipartimento un carattere più « presidenziale » o meno collegiale.

Per questioni strettamente legate alla carriera dei docenti (elezioni per le Commissioni giudicatrici, chiamate), e ferma restando la possibilità per gli organi dipartimentali di esprimere valutazioni al riguardo, è previsto che deliberino tutti e soli i docenti stessi: il collegio dei professori a tal fine costituito non è pertanto un ulteriore or-

gano del dipartimento, ma esclusivamente un corpo elettorale.

Tra gli aspetti più particolari da definire è la composizione del corpo elettorale studentesco; all'articolo 26 si propongono modalità elettorali che tengano conto del peso relativo, all'interno di ogni dipartimento, degli studenti dei vari corsi di laurea e di diploma.

b) Il *Consiglio di corso di laurea o di diploma.* — La composizione del Consiglio competente per le delibere specificatamente didattiche (piani di studio, coordinamento dei programmi) appare obbligata, dovendo comprendere tutti i docenti e una rappresentanza degli studenti iscritti al corso. Resta solo da definire l'entità numerica di tale rappresentanza.

c) Il *Consiglio* e la *Giunta di ateneo.* — Occorre distinguere, a livello di ateneo, tra un organo di larga rappresentanza, capace di dare i vari contributi necessari alle scelte generali di sviluppo dell'Università, e un organo gestionale ristretto.

Il *Consiglio di ateneo* è appunto l'organismo cui spettano le decisioni sullo statuto, sui bilanci, sui programmi generali; la *Giunta di ateneo* è l'organo competente per tutte le decisioni nell'ambito di tali scelte. Il compito per singoli membri di Giunta di sovraintendere a settori dell'attività universitaria, e la possibilità di esonero parziale o totale dai compiti didattici per i docenti che ne fanno parte, tendono a dare alla gestione universitaria un carattere largamente collegiale. I compiti della Commissione per le questioni didattiche e scientifiche sono già stati definiti in precedenza.

La proporzione tra membri universitari e altre rappresentanze (Enti locali, forze sociali) è indicata in 3/4 a 1/4.

Il totale dei membri si può individuare in 40-80 per il consiglio e in 20 per la giunta; il numero relativo al consiglio è proporzionato alle dimensioni delle Università.

L'elezione del *Rettore* è compito del consiglio di ateneo, sia perchè una diversa origine della designazione si presterebbe a obiezioni analoghe a quelle già indicate a proposito del direttore di dipartimento, sia perchè appare significativo che alla scelta del Rettore, pur tra i docenti universitari, partecipino tutte le componenti, anche esterne, responsabilizzate nella gestione dell'ateneo.

d) Il *Consiglio regionale universitario* (*CRU*). — Il prevalente carattere politico-sociale delle competenze del CRU comporta una sua composizione che, in confronto agli altri organismi universitari, comprenda in misura più larga le componenti esterne.

È pertanto prevista una presenza paritaria tra la rappresentanza universitaria e tali componenti, tra le quali il peso maggiore dovrebbe essere assunto dai membri designati dal consiglio regionale. Quanto alla rappresentanza universitaria, la necessità di stretti raccordi suggerisce che essa sia espressione dei consigli degli atenei della Regione, ovviamente in misura differenziata in rapporto alle rispettive dimensioni.

e) Il *Consiglio nazionale universitario* (*CNU*). — Il problema della dimensione di tale organo è difficile e controverso. L'esperienza della attuale 1ª Sezione del CSPI dimostra che la conclamata esigenza di coprire i vari settori disciplinari non può essere soddisfatta tramite 40 docenti; la più articolata struttura dei Comitati del CNR, con 72 raggruppamenti, è anch'essa sottoposta a forti obiezioni per la disomogeneità interna di molti di questi. Anche supponendo che il CNU sia composto da docenti in misura pari a metà del totale, si dovrebbe andare a circa 200 membri per « rappresentare » i diversi ambiti scientifici; e la soluzione sarebbe ancora politicamente criticabilissima, poichè la presenza, per ogni settore, di un solo docente rischierebbe di dare a questi — l'esperienza insegna! — un rilevante potere personale rispetto a tutti i cultori della rispettiva disciplina.

Riteniamo pertanto necessaria una scelta nettamente diversa, che punti su un consiglio capace soprattutto di una organica visione delle esigenze complessive delle Università; una composizione dell'ordine dei 60, massimo 80, membri può garantire un lavoro proficuo, mentre l'esenzione dall'insegnamento dei componenti docenti consente una

seria elaborazione istruttoria delle varie questioni. Anche le modalità elettorali dovrebbero non caratterizzare mediante logiche settoriali i criteri di scelta: si prevede pertanto l'elezione da parte del complesso dei consigli di ateneo per una quota maggioritaria dei membri universitari.

Affinchè il CNU possa disporre delle competenze specifiche necessarie per fornire tutti gli elementi tecnici rilevanti ai fini delle sue decisioni, si richiedono apposite commissioni consultive; queste vengono proposte, rispettivamente per le tematiche scientifiche e per le questioni didattiche, secondo uno schema a griglia analogo a quello dipartimenti-corsi di laurea e diploma. Il fatto che le commissioni si riuniscano separatamente consente di non porre pesanti limitazioni al numero totale dei membri di esse, e quindi di rappresentare adeguatamente, non con un solo studioso, tutti i settori. La partecipazione al CNU di due rappresentanti per ognuna delle commsisioni scientifiche consente, senza deformare la natura del consiglio, di garantire la presenza in esso di almeno due voci per ognuno dei grandi raggruppamenti disciplinari.

Le commissioni consultive sono composte da professori universitari eletti, in collegio unico nazionale, dai professori dei relativi settori.

Quanto alle rappresentanze esterne, il peso maggiore dovrebbe essere assunto, a questo livello nazionale, dalla presenza politica; riteniamo più che mai valido il riferimento a designazioni da parte del Parlamento.

19. — *La prima costituzione degli organi.*

L'innesco dei nuovi meccanismi universitari presenta numerosi problemi, non tutti risolubili nei dettagli senza aver definito ogni aspetto delle soluzioni adottate anche per altre questioni, e principalmente per il primo inquadramento del personale.

Tali difficoltà non debbono peraltro far rinviare la costituzione di alcuno dei nuovi organismi previsti; si tratta caso mai di stabilire che talune quote di presenze siano coperte da categorie di personale successivamente destinate a modificare il proprio stato giuridico.

Una sollecita entrata in funzione delle nuove strutture significa infatti impegnare immediatamente le forze universitarie disposte al rinnovamento in una fase « costituente » che può mobilitare culturalmente energie interne ed esterne alle Università; tempi lunghi di attuazione significherebbero invece faticosa compresenza di organismi vecchi e nuovi, occasione di contrasti e facilmente di una ulteriore crisi di sfiducia.

Riteniamo anzi che questa scelta sia tra le più qualificanti dell'intera riforma, e ci auguriamo che ipotesi diverse presentate da altri vengano a questo proposito profondamente riviste.

a) Dipartimenti. — In questo caso una costituzione immediata non è possibile, perchè il problema non è solo quello di costituire gli organi di governo, ma prioritariamente quello di definire la struttura.

Il più largo dibattito culturale sulle ipotesi dipartimentali può iniziare, oltre che nelle facoltà in tutti gli organismi culturali e scientifici del Paese, all'atto stesso dell'approvazione della legge, in modo da consentire le seguenti scadenze:

nel 1° anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge, entro il 28 febbraio trasmissione di tutte le proposte al CNU, entro il 31 maggio elaborazione da parte di esso della lista dei dipartimenti previsti, entro il 30 settembre i consigli di ateneo deliberano sulla costituzione dei dipartimenti;

con l'inizio del 2° anno accademico dall'entrata in vigore della legge, attuazione ovunque dell'organizzazione dipartimentale.

La costituzione di alcuni dipartimenti « atipici » può eventualmente già essere prevista nello schema iniziale, ma non appare negativo il fatto che in prima attuazione, salvo casi del tutto particolari, vengano prevalentemente adottati degli schemi abbastanza uniformi, lasciando che si precisino poi gradualmente le ipotesi diverse.

b) Consigli di corso di laurea e di diploma. — La costituzione può essere immediata.

c) Consiglio e Giunta di ateneo. — La costituzione può, anzi deve, essere immediata anche per questi organi.

d) Consiglio regionale universitario (CRU). — L'istituzione presuppone soltanto l'avvenuta costituzione dei consigli di ateneo, che debbono provvedere alle designazioni; essa può pertanto seguire immediatamente la costituzione dei consigli stessi.

e) Consiglio nazionale universitario (CNU). — Anche per il CNU la costituzione può seguire immediatamente quella dei Consigli di ateneo; almeno per la componente studentesca l'elettorato attivo spetterà infatti necessariamente ai membri di tali Consigli.

Nello stesso periodo possono essere definiti da parte del Ministro i raggruppamenti di materie (eventualmente correttivi dei comitati CNR) e di facoltà necessari per l'elezione, contemporanea a quella del CNU, delle commissioni rispettivamente scientifiche e didattiche.

Il sistema che abbiamo cercato di delineare può apparire eccessivamente articolato, ma riteniamo costituisca una scelta sufficientemente organica, in cui ogni struttura ha una sua funzione specifica ed ogni presenza una sua motivazione.

Si dice talora che la moltiplicazione, avvenuta in questi anni, di impegni per Assemblee, consigli, commissioni ha assorbito una frazione rilevante di tempo, con sacrificio di attività culturali vere e proprie e nello stesso tempo con produttività piuttosto bassa. Ciò è vero, ma vogliamo affermare con franchezza che non è il portato di troppa democrazia, bensì il nefasto risultato del non aver corrisposto con coraggiose scelte di riforma alla giusta richiesta di partecipazione. Quest'ultima non significa presenza permanente di tutte le persone in tutte le sedi, ma possibilità per tutti di contribuire alle scelte di fondo e di designare, per periodi definiti nel tempo e con possibilità reali di verifica dell'operato, coloro che con maggiore impegno temporale e con maggiore responsabilità traducano tali scelte in atti operativi.

Gli inconvenienti più gravi si verificano in realtà quando si tenta di sovrapporre nuove strutture o nuove presenze a quelle preesistenti, senza sopprimerne alcune o rivedere i criteri di composizione di altre. È emblematico quanto avvenuto con le « Misure urgenti » per i consigli di facoltà, dove anzichè prevedere per tutte le componenti l'elezione di rappresentanze si è giunti a organismi pletorici e talora ingovernabili; e per gli organi di ateneo, dove il mantenimento, accanto a un consiglio di amministrazione rinnovato e democraticamente rappresentativo, del tradizionale Senato accademico ha moltiplicato le occasioni di conflitti di competenza e di inefficienza complessiva.

Sono aspetti, questi, neppure forse tra i più rilevanti, di quel costo delle mancate riforme che troppo spesso ci si rifiuta di calcolare, e che nel settore universitario è complessivamente elevatissimo. Chi ha mai valutato, per restare agli esempi più direttamente connessi a questa tematica, gli sprechi dovuti alla molteplicità di Istituti affini, con l'irrazionalità nell'uso degli spazi, la duplicazione di strumentazione e di biblioteche, l'impossibilità di acquisire attrezzature di rilievo o viceversa la sottoutilizzazione di quelle esistenti?

Il sistema dei nuovi organismi proposti va pertanto considerato nella sua globalità, come integralmente sostitutivo delle strutture universitarie attuali: rifiutiamo ogni discorso di cauta sperimentazione, pur affermando ovviamente che le nuove strutture universitarie dovranno essere non rigide e immutabili, bensì permanentemente in grado di recepire sollecitazioni culturali e sociali verso proprie ulteriori evoluzioni.

In termini giuridico-formali, siamo così indotti a porre il problema della abrogazione del testo unico universitario del 1933, da considerarsi sostituito, eccettuati eventualmente singoli articoli che in modo esplicito vengano mantenuti in vigore, dalla nuova normativa. Non riteniamo azzardata questa scelta, poichè l'autonomia universitaria è in grado di riempire con proprie autoregolamentazioni possibili lacune, cui il legislatore potrebbe comunque ovviare in un secondo tempo; e la riteniamo viceversa necessaria, poichè se i nuovi ordinamenti venisse-

ro presentati come correttivi o solo parzialmente sostitutivi ci esporremmo per lustri a un defatigante contenzioso.

L'esperienza di molte parziali riforme, non solo scolastiche, degli anni del centro-sinistra dovrebbe aver insegnato che ogni debolezza e ogni compromesso a basso livello nel momento legislativo troverà ulteriori peggioramenti nella fase di attuazione, per la naturale vischiosità degli ordinamenti, ma soprattutto per la resistenza degli interessi colpiti che trovano facili collegamenti con la burocrazia e spesso con la magistratura (cui anche in materia universitaria viene fatto sempre più frequente ricorso). Perciò la scelta per una strada difficile ma lineare può costare più fatica e forse più tempo per la necessaria battaglia politica oggi, ma è la sola che fa ottenere risultati reali, ed anche vantaggi di tempo, domani.

20. — *Stato giuridico del personale docente e non docente*

Il PSI si pone di fronte ai problemi inerenti al nuovo ordinamento del personale docente con la consapevolezza che il primo obbiettivo da raggiungere, in un disegno di reale riforma dell'università italiana, è l'introduzione di una larga ed efficace democrazia interna, che si fondi sulla uguaglianza dei diritti-doveri. Se questo obbiettivo non dovesse essere raggiunto, ogni riforma sarebbe destinata a restar lettera morta e le soluzioni elaborate per lo stato giuridico diverrebbero tutt'al più espedienti di marca corporativa, strumenti certamente non idonei a fondare una università nuova e a garantire concretamente ed inequivocabilmente lo stesso principio costituzionale della libertà di ricerca e d'insegnamento.

Esiste inoltre un'altra ragione che induce il PSI a porre al centro dei problemi inerenti al nuovo ordinamento del personale la democratizzazione della vita universitaria: l'urgenza di metter fine alle attuali condizioni di conflittualità interna che il proliferare delle figure e delle funzioni del personale universitario ha potentemente rafforzato, specie in seguito alle misure urgenti del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, trasformato in legge 30 novembre 1973, n. 766, considerate vuoi in sè e per sè vuoi nella loro stessa parzialissima attuazione.

Lo stato presente dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'università è obbiettivamente caratterizzato da connotazioni drammaticamente contraddittorie, in una cornice generale dentro la quale una ridda di funzioni mal definite e nel contempo estremamente differenziate e di figure fortemente ineguali per quanto concerne i loro diritti-doveri all'interno degli stessi organismi fa esplodere inevitabilmente una conflittualità paralizzante e autodistruttiva.

Il progetto socialista per un nuovo ordinamento del personale docente e non docente nella riforma si articola in quattro punti essenziali: 1) un unico ruolo per il personale docente, che prevede un'uguaglianza di funzioni didattiche e scientifiche e un'uguaglianza di diritti e di doveri nonchè una verifica della qualità scientifica; 2) una riorganizzazione del personale non docente mediante i criteri della qualifica funzionale, che tenga conto delle mansioni effettivamente svolte; 3) un periodo di formazione alla ricerca scientifica per i giovani laureati, che si concluda col riconoscimento di accertate capacità di ricerca; 4) l'introduzione di figure a contratto per le varie esigenze delle attività didattiche e di ricerca, che apra l'Università all'esterno, anche al contributo di energie intellettuali straniere.

Con queste proposte il progetto socialista si ispira ai seguenti criteri: garanzia di un alto livello di qualificazione del personale universitario docente e non docente; precise misure contro l'uso personalistico dell'università, quale supporto e incremento delle attività professionali dei singoli; istituzione di un vero sistema di formazione idoneo all'avvio alla ricerca scientifica universitaria e anche non universitaria; rapporto coi vari aspetti della creatività culturale che animano la società al fine di non irrigidire e chiudere la istituzione universitaria in forme di negativo accademismo.

Per quanto riguarda il primo punto, la proposta che viene qui presentata per l'ordinamento del personale docente si ricollega

a precedenti proposte del PSI e ne approfondisce i presupposti in rapporto alle situazioni che si sono create negli anni più recenti. I provvedimenti, infatti, studiati nove o dieci anni fa per far fronte ad una situazione di grande discriminazione di poteri all'interno del corpo docente e di precarietà di gran parte di esso, e che portarono al nostro contributo alla elaborazione del disegno di legge n. 612, non possono naturalmente più essere applicati integralmente ad una situazione, quale quella attuale, di ben maggiore complessità e gravità. La varietà e il susseguirsi di disposizioni di legge emanate in questi ultimi anni rendono estremamente arduo il compito di chi voglia contemperare l'elaborazione di un futuro modello di assetto del personale docente con le istanze e le legittime aspettative di tutti coloro che si sono venuti a trovare in una situazione a tal punto confusa e compromessa. Il nodo più difficile da sciogliere è certo quello di trovare oggi risposte che soddisfino siffatte esigenze e nello stesso tempo garantiscano un alto livello di preparazione scientifica. Ora, in una università che ha riprodotto il suo corpo docente, in tutti i suoi livelli, secondo una prassi di selezione svincolata da un preciso itinerario formativo e affidata ad una pressochè totale discrezionalità, riteniamo che sia indispensabile e urgente introdurre elementi oggettivi di verifica sia all'inizio della carriera del docente sia al suo interno, anche per stimolare quel fattore essenziale di ogni seria formazione scientifica che non può mai prescindere dall'impegno e dallo sforzo individuali.

Il secondo punto si fonda su un modello di organizzazione di tutto il personale non docente universitario in livelli funzionali raccordati con quelli previsti per l'intera pubblica amministrazione, secondo modalità e criteri che dovranno essere approfonditi con particolare riferimento ad esigenze di riqualificazione e aggiornamento, alle specifiche necessità della vita universitaria e alla opportunità di assicurare, oltre che un assetto di questo personale che risulti meno irrazionale, frammentario e caotico dell'attuale, anche quelle condizioni di mobilità che rispondono a bisogni sempre più sentiti nell'intera organizzazione del lavoro nel nostro Paese. Nella fase di inquadramento nei previsti livelli funzionali del personale attualmente in servizio dovranno essere valutate le mansioni effettivamente svolte e raccordate le singole posizioni anche in rapporto ai titoli e alle qualifiche professionali possedute. Si ritiene altresì indispensabile che, prima dell'inquadramento, da delegarsi al Governo, nei livelli funzionali, il personale assunto ai sensi delle leggi n. 775 e n. 1042 e il personale che alla data del 1° gennaio 1977 si trovava in servizio da non meno di dodici mesi venga inquadrato con la presente legge nei ruoli organici nella posizione effettivamente maturata e previ i necessari accertamenti.

Il terzo punto ripropone il dottorato di ricerca concepito come un sistema formativo di avvio alla ricerca scientifica, universitaria e non universitaria, per i giovani laureati, in modo tale che la università non si chiuda in se stessa, favorendo solo chi già vi lavora a vario titolo, senza potersi realmente avvalere dell'afflusso di nuove energie. Noi riteniamo che si debba guardare al dottorato di ricerca come alla condizione necessaria di una riqualificazione del personale docente universitario, tanto più indispensabile quanto più ci muoviamo entro un quadro tutt'altro che confortante, che presenta preoccupanti e non troppo circoscritti fenomeni di un processo di dequalificazione che i continui rinvii di un qualsiasi disegno riformatore hanno potentemente accentuato in questi ultimi decenni, introducendo elementi di disorientamento, di sfiducia, di rassegnazione e disincentivando l'impegno individuale. Nello stesso tempo siamo convinti che anche altre amministrazioni potrebbero trarre un decisivo vantaggio dall'utilizzazione di elementi in possesso di una metodologia scientifica. Per questi motivi ci sembra necessario prevedere soluzioni che salvaguardino l'avvio di un siffatto sistema formativo per la ricerca scientifica e non ne compromettano la impostazione: soltanto la presenza di strutture già efficienti potrà costituire la garanzia necessaria per un'attuazione piena ed efficace di un sistema che sia posto al riparo da pericoli non irrilevanti d'in-

quinamento. Un processo di formazione serio sarà la condizione concreta che dovrà assicurare per il domani il trapasso da un meccanismo di riproduzione del corpo docente affidato ad una discrezionalità che quasi fatalmente si tramuta in arbitrio a forme di selezione fondate su criteri di maggiore obiettività.

Il quarto punto si propone di risolvere concretamente particolari aspetti del problema del rapporto dell'Università col mondo culturale, professionale e scientifico che vive fuori di essa, ma che può ad essa recare contributi significativi e qualificati, nonchè di rendere possibile far ricorso ad energie intellettuali di altri paesi per periodi di tempo determinati, mediante la stipula di appositi contratti.

21. — *Ruolo unico del personale docente.*

È necessario sottolineare che il disegno di legge del PSI, per quanto riguarda l'ordinamento del personale docente, si contrappone nettamente alla proposta contenuta nel disegno di legge governativo e si differenzia notevolmente dal disegno di legge presentato dal PCI.

Il PSI intende infatti contrapporsi con decisione e con chiarezza ad ogni proposta che, istituendo due ruoli o due fasce retributive in realtà nettamente distinte, finisca fatalmente con l'appiattire in un unico ampio ruolo, prefigurato, per giunta, in una situazione definitiva, profili professionali e culturali in realtà profondamente distinti e non comparabili. Soluzioni di tal genere finirebbero col mortificare un'ampia categoria di docenti a pieno titolo, spesso con notevole anzianità d'insegnamento e con riconosciuti meriti scientifici.

È per questi motivi che si prevede la compresenza di due ruoli ad esaurimento, quello dei professori stabilizzati in cui verrebbero inquadrati tutti coloro che hanno svolto funzioni di piena docenza o che acquisiscano titolo per svolgerle e quello degli assistenti. È in quest'ultimo ruolo che si prevede la possibilità per gli attuali titolari dei contratti, degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica con quattro anni di anzianità e per gli assistenti incaricati di trovare un'adeguata soluzione alla loro situazione precaria, sottoponendosi ad un concorso. Non è credibile, infatti, una proposta che preveda di risolvere i problemi del precariato all'interno del ruolo, definitivo, dei professori « associati », poichè, data l'attuale situazione della maggioranza dei precari, finora in buona parte utilizzati in attività sostitutive delle funzioni dei docenti, in condizioni spesso proibitive per avviare seriamente la propria formazione scientifica, è verosimile la previsione che la prova concorsuale per l'accesso al suddetto ruolo sia di gran lunga superiore al livello medio di preparazione. D'altra parte, se così non fosse, e il livello di qualificazione di questi concorsi risultasse deplorevolmente basso, allora l'intera costruzione dei due ruoli o delle due fasce del cosiddetto ruolo unitario dei docenti rivelerebbe il suo vero carattere di un'operazione nel contempo autoritaria, demagogica e corporativa.

Ragioni di equità ci conducono a non erigere uno steccato fra il nuovo ruolo ad esaurimento, quello dei professori stabilizzati, e il ruolo già ad esaurimento degli assistenti. È per queste ragioni che prevediamo per quegli assistenti di ruolo che siano giunti o che giungano al livello più alto della propria carriera la possibilità di accedere al ruolo ad esaurimento degli stabilizzati mediante il superamento di un giudizio nazionale di idoneità alla docenza sulla base di un esame dei titoli scientifici (da ritenersi naturalmente già acquisito per gli assistenti di ruolo che siano già liberi docenti).

In conclusione, dobbiamo rilevare che i ripensamenti intervenuti dopo il 1971 in ambito politico e sindacale sulla questione del « docente unico » non giustificano, secondo il PSI, soluzioni alternative che, in vario modo definite e presentate, rischiano di pregiudicare il nucleo realmente valido di quella originaria proposta, che resta la unicità della funzione docente.

Pertanto il PSI, riconfermando le sue note posizioni sul principio di una rigida incompatibilità, senza deroghe, specie con la privata attività professionale, propone di

istituire il ruolo ordinario dei professori universitari, articolato in sei parametri per la durata complessiva di ventitrè anni (tre anni per il primo, lo straordinariato, e cinque anni per ciascuno dei quattro successivi parametri). Tale ruolo prevede al suo interno, per l'accesso ai parametri finali (i livelli *C*, *B* e *A* della dirigenza) un giudizio di idoneità di alta qualificazione scientifica; prevede pure la possibilità di accesso, per aliquote di posti, ai suddetti parametri finali mediante pubblico concorso, per studiosi, italiani o stranieri, di riconosciuti meriti scientifici.

Il PSI è consapevole, tuttavia, che ogni soluzione che verrà scelta ora potrà essere meglio valutata alla luce dell'esperienza complessiva che scaturirà da alcuni anni di attuazione e di gestione della riforma universitaria, con riferimento specifico alle indicazioni di esigenze funzionali dell'assetto dipartimentale, alla diversificazione dei titoli di studio, alla multifunzionalità delle strutture didattiche dell'università e alla loro articolazione sul territorio. In questo senso si dovrà e potrà anche tener nel conto dovuto, da un lato, dell'evoluzione che presenteranno i problemi dello stato giuridico del personale ricercatore e tecnico degli enti di ricerca extra-universitaria, ora inquadrato nel « parastato », in rapporto al problema sempre più pressante della mobilità orizzontale fra amministrazioni ed enti di tale personale ai fini delle esigenze operative della ricerca; e, d'altro lato, delle esigenze di correlazione che potranno maturare anche sotto questo profilo nell'ambito della Comunità Europea, alla quale ci troviamo sempre più legati anche per effetto dell'azione di cordinamento in atto soprattutto nel settore « ricerca e sviluppo ».

La soluzione che il PSI propone si fonda dunque sui seguenti punti essenziali:

a) innovare profondamente l'impianto complessivo delle funzioni e delle strutture della carriera del personale docente universitario;

b) dare una definizione rigida, e al tempo stesso realmente attuabile al di là di controlli puramente formali e burocratici, alle questioni delle incompatibilità e del tempo pieno;

c) stabilire una situazione di transitorietà tramite ruoli ad esaurimento da ampliare o da istituire con adeguato sviluppo di carriera, per tutte le posizioni di docenza che oggi esistono fra la fase *post-lauream*, equivalente ad un futuro previsto « periodo di formazione » e il ruolo dei professori universitari. Ampliare quest'ultimo in misura adeguata al numero di coloro che presumibilmente hanno già titoli scientifici e didattici per concorrervi all'accesso, o le matureranno nei prossimi anni, sempre sulla base delle condizioni indicate per le incompatibilità e il tempo pieno.

22. — *Riforma universitaria e spesa necessaria per attuarla.*

Una riforma dell'Università è in ogni caso indissolubile da un nuovo e serio impegno pubblico per la destinazione, a sostenerne l'attuazione, delle risorse finanziarie necessarie, e non solo di quelle che si giudichino disponibili. Ciò, come sarà chiaro dai dati pur sommari che andremo esponendo, comporta una scelta prioritaria, che deve far parte, come uno degli elementi qualificanti, di quel sistema di scelte cui forse ci si riferisce solo ogni volta che si sottolinea l'esigenza di dar vita ad un nuovo modello di sviluppo sociale, economico, civile.

Sono stati già riportati nei paragrafi 5 e 11 alcuni elementi di confronto con altri Paesi.

Alcuni riferimenti a cifre assolute di spesa nella Germania federale nel 1975 sono peraltro assai significative e allarmanti: nel 1973 il *budget* complessivo allocato per le 42 Università (circa 900.000 studenti) è stato di circa 10.000 milioni di marchi tra Governo federale e Länder.

Il rapporto tra spese per altri ordini di scuola e spese per l'Università è stato, nella spesa del Governo federale, di 1,6 e, nella spesa complessiva dei Länder, di 2,9. Nella spesa del Ministero della pubblica istruzione il rapporto tra spesa complessiva prevista in bilancio per altri ordini di scuola e spesa per l'Università era nel 1967 di 7,2 nel 1975 di 4,5; e nel 1977 (in cifre confrontabili) di 7,7.

Per quanto concerne le spese correnti di funzionamento per l'Università (cioè il contributo ordinario, il fondo per attrezzature e il fondo spese per ricerca) la previsione per il 1977 è di 132 miliardi di lire, pari a circa lire 2.640.000 per docente e assimilato; cifra che, anche limitandoci a confronti in Italia, è pari a circa 1/3 della somma media per addetto, per sole spese di ricerca, disponibile in taluni settori di ricerca extra-universitaria.

In queste condizioni, un discorso sulla produttività e sulla finalizzazione dell'Università e della ricerca scientifica universitaria, rischia di essere fuorviante se non è svolto contestualmente sui vari aspetti della riforma e sull'urgenza di una destinazione di risorse che sia molto maggiore dell'attuale.

Dal punto di vista dell'impegno politico e dell'intervento pubblico, riforma e incremento qualificati della spesa sono pertanto termini indissociabili.

Se si richiamano qui le considerazioni svolte nel paragrafo 10 sul numero di studenti, il dato più impressionante della situazione in Italia è che mentre dal 1967 ad oggi il numero di studenti si è più che raddoppiato, la spesa annua media per studenti in corsa è rimasta, dal 1967 ad oggi, di circa 560.000 lire: cioè in termini reali, si è ridotta ad un quarto.

La popolazione universitaria attuale gravita per oltre il 50 per cento su sei sedi (alcune dotate di più Università pubbliche o private) che possiamo definire grandi sedi sovraffolate: cioè, in misura decrescente da valori di circa 200.000 a valori di circa 60.000, su Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Padova. Circa il 30 per cento è distribuito tra Roma e Napoli.

La situazione della recettività effettiva in tali sedi è assai diversa, ma si può valutare che il rapporto numero di studenti-posti di studio (per posto di studio deve intendersi un parametro convenzionale, che consenta di mediare come valore complessivo di spese e di strutture, vari parametri, quali: il numero dei posti in aula, in biblioteca, in laboratorio; il rapporto docenti-studenti, il rapporto tecnici-studenti, la consistenza dei servizi didattici e di assistenza ecc.) sia compreso tra valori di 10, e nei casi più favorevoli, di 5-6, con una media attorno a 7: cioè 7 studenti per 1 posto di studio.

Extrapolando tale valore medio alla situazione complessiva delle sedi universitarie (in tutto una trentina, non tenendo conto delle numerose sedi distaccate), e tarandolo con un orientamento ulteriormente ottimistico, si può ritenere che il valore medio nazionale del rapporto numero studenti-numero di posti di studio sia attorno a 4.

Ciò significa che, a fronte di una popolazione universitaria di 900.000 unità, la recettività effettiva è di 225.000-250.000 posti, e che si devono dotare le nostre Università di circa 650.000 nuovi posti per studenti. L'esperienza internazionale attesta che l'impegno di spesa necessario in base alle richieste funzionali complessive non varia significativamente in un sistema di percorsi di studio più differenziato rispetto ai modi e ai tempi della presenza e della partecipazione dello studente alle attività universitarie.

È prassi consolidata anche a livello internazionale nella programmazione edilizia e delle attrezzature per nuove sedi universitarie, di assumere come parametro di riferimento per la valutazione degli spazi funzionali complessivi (per la didattica, per la ricerca, e per i servizi), il rapporto superficie utile-studente. Il valore più frequentemente adottato negli ultimi concorsi nazionali e internazionali per nuove sedi oscilla tra 6 m^2-studente per le discipline umanistiche e 22 m^2-studente per le discipline scientifiche e tecniche di tipo sperimentale (escludendo dalla valutazione facoltà o dipartimenti clinici, in cui tale rapporto è notevolmente superiore per le esigenze specifiche dell'assistenza sanitaria).

Un valore medio accettabile è 14 m^2-studente. Calcolando a prezzi correnti una spesa di circa lire 270.000 per m^2 per edilizia, attrezzature e impianti generali, e una percentuale del 10 per cento per l'esproprio dei suoli, si arriva ad un costo, solo per queste voci, di lire 3.780.000-studente.

A questo costo-base (che potrebbe eventualmente essere tarato in base ad un fattore inerente all'interesse sul capitale investito e all'ammortamento in un determinato numero di anni) vanno aggiunte, per una valutazione complessiva del costo unitario per studente, le quote relative alle spese per insegnamento e ricerca (compresi gli stipendi del personale docente tecnico, amministrativo e ausiliario), per servizi vari e per spese generali di funzionamento.

Secondo dati forniti da recenti studi dell'OCDE, i rapporti percentuali tra i diversi costi parziali suddetti, sono in media i seguenti, sempre riferiti in termini di spesa annuale per studente:

Per corsi in laboratorio:

edilizia: 40 per cento;
attrezzature: 10 per cento;
personale docente: 30 per cento;
personale non docente: 15 per cento;
personale vario: 5 per cento.

Per corsi in aula:

edilizia: 20 per cento;
attrezzature: 15 per cento;
personale docente: 50 per cento;
personale non docente: 15 per cento.

Nel caso di corsi in laboratorio si deve poi aggiungere una quota del 20-30 per cento di spese complessive di funzionamento, che sale al 50-65 per cento nei corsi in aula per la maggior incidenza complessiva di alcuni costi (biblioteca, sussidi audiovisivi, eccetera).

In alcune Università dei Paesi europei (esclusa ovviamente, e come sempre, l'Italia), la spesa complessiva annua per studente è stata calcolata nel 1969-70 tra 1.600 e 3.900 sterline, secondo il tipo di discipline prevalenti: cioè in lire attuali, tra valori di circa 2.500.000 e di 6.000.000.

Nella Germania federale, la spesa complessiva per istituire 170.000 nuovi posti per studente è stata calcolata nel 1973 in 6.900 milioni di marchi: cioè in lire attuali, in lire 13.000.000 circa per posto studente. Le previsioni di spesa per 200.000 nuovi posti da istituire tra il 1974 e il 1978 sono di circa 12.000 milioni di marchi: cioè, in lire attuali, di lire 23.000.000 circa per posto studente. Queste ultime spese sono ripartite a metà tra il governo federale e governi dei Länder.

In Francia, nelle « Grandes Ecoles », la spesa complessiva per studente (per funzionamento, attrezzature e personale) è valutabile, per il 1976, attorno a lire 5.000.000 circa.

Sono dati che impongono una riflessione estremamente attenta e responsabile sulle condizioni attuali delle nostre Università in rapporto alla miserevole spesa annua attuale complessiva per l'istruzione superiore (per il 1977: poco più di 700 miliardi, compresi 75 miliardi per l'edilizia, che corrisponderebbe ad una spesa di lire 750.000 circa per studente).

Spesa complessiva per l'istituzione universitaria e spesa annua per studente universitario saranno cioè, nel 1977, circa 1/5 di quanto la Repubblica federale tedesca spendeva allo stesso titolo nel 1973.

È con questi parametri che è necessario confrontarsi se si vuole affrontare seriamente un discorso sulla riforma e sulla produttività del nostro sistema universitario.

Il primo dato parziale che si può ricavare per una valutazione dei costi e per una programmazione della spesa per le Università nel prossimo quinquennio, in rapporto alla riforma, è quello per l'edilizia, compresi impianti e attrezzature, e costi dei suoli da espropriare.

Per istituire 650.000 nuovi posti di studente, a lire 3.800.000 ciascuno, occorrono 2.500 miliardi di lire contro gli 800 previsti dalle leggi n. 50 e n. 183, e dalla leggina di rifinanziamento della n. 641: cioè, solo a questo titolo; un incremento di circa 340 miliardi all'anno delle spese per l'istruzione universitaria (un incremento quindi, che solo per questa spesa parziale, è pari a circa la metà della spesa complessiva prevista per il 1977).

Spese per il personale. Il bilancio di previsione per il 1977 reca una spesa complessiva di 373 miliardi circa per il personale docente, tecnico, amministrativo, ausiliario e vario, per un complesso di circa 70.000 unità, delle quali circa 40.000 di personale docente (esclusi contrattisti, assegnisti ed esercitatori).

Il costo unitario medio annuo per unità di personale è di lire 5.060.000, compresi gli oneri riflessi e accessori.

I costi unitari medi annui per categoria di personale, sono, esclusi gli oneri riflessi e accessori, i seguenti:

Spesa media annua per personale docente: .	L.	3.800.000 (1)
Spesa media annua per professore e assistente di ruolo	»	4.720.000
Spesa media annua per professore di ruolo . .	»	6.800.000
Spesa media annua per assistente di ruolo . .	»	3.710.000
Spesa media annua per personale non docente .	»	2.690.000

È evidente che una valutazione dell'incremento di spesa per il personale è condizionata in modo determinante dalla scelta che si vorrà adottare per lo stato giuridico del personale docente, per le previsioni di incremento dell'organico relativo, per le norme di inquadramento. Altro elemento da considerare è un necessario fattore di riequilibrio tra organici complessivi di personale docente e di personale non docente; il rapporto complessivo tra i due organici dovrebbe essere portato all'incirca a 1:1, ciò che equivale al raddoppio dell'organico attuale di personale non docente. Anche per il personale non docente avrà un peso notevole la scelta che si intenderà adottare per il nuovo stato giuridico, e per il trattamento economico inerente alla introduzione delle « qualifiche funzionali ».

Si consideri infine che solo per l'equiparazione alla dirigenza — livello A — dei professori di ruolo al parametro 825 la spesa passerà, in circa 5-7 anni, da circa 50 miliardi a 90 miliardi.

Incremento del contributo ordinario, e delle spese per attrezzature e per ricerca. Con riferimento alle considerazioni svolte, il contributo ordinario va almeno raddoppiato, rispetto al 1976, solo per un adeguamento alla perdita del valore di acquisto della nostra moneta che, in particolare nei settori scientifici e tecnico-sperimentali, ha determinato un aumento dei costi dalle 3 alle 5 volte dalla fine del 1974 ad oggi.

Il contributo ordinario dovrebbe essere portato, cioè, a circa 160 miliardi. Di esso, una quota del 75 per cento dovrebbe essere distribuito alle Università secondo criteri automatici, proposti dal Consiglio Nazionale Universitario (n. studenti, n. laureati, consistenza degli organici), e il 25 per cento destinato a interventi promozionali o alle esigenze delle sedi di nuova istituzione.

Il fondo attrezzature e quello per spese di ricerca dovrebbero essere unificati, e complessivamente raddoppiati, già nel corrente anno: cioè il fondo complessivo dovrebbe essere, già nel 1977, di circa 50 miliardi.

Anche per questo fondo va determinato un incremento progressivo nel prossimo quinquennio. Per quanto concerne i criteri e le modalità di distribuzione, si potrebbe adottare la linea seguente, che tiene conto di una progressiva diversificazione delle esigenze delle Università nel prossimo quinquennio, anche in rapporto con la attuazione della riforma: nel 1977 il fondo dovrebbe essere ripartito tra le Università con criteri automatici e come quota indivisa; dal 1978 in poi, si potrebbe passare con gradualità da una riserva del 25 per cento ad una del 75 per cento, a disposizione per interventi di finanziamento di specifici programmi e iniziative di ricerca coordinate,

(1) È stata esclusa dal calcolo una metà dei professori incaricati interni (che verosimilmente corrisponde al numero di professori e assistenti di ruolo con incarico interno) e ridotta in proporzione la cifra della spesa complessiva per personale docente.

in base a pareri del consiglio nazionale universitario o dei consigli regionali universitari.

In conclusione la spesa complessiva considerata in questo paragrafo, valutata in termini di spesa annua per addetto, tra 5 e 10 milioni di lire dovrebbe avere, nel prossimo quinquennio, un incremento dai circa 180 miliardi attuali a 300-500 miliardi, cioè con un incremento annuale compreso tra 180 e 380 miliardi.

Incremento della spesa complessiva. Dall'analisi fin qui svolta si ricava pertanto l'indicazione di un incremento di spesa annua nel prossimo quinquennio di: *a*) 340 miliardi per edilizia e impianti generali; *b*) di 180-380 miliardi per spese complessive di funzionamento.

Poichè è impesabile che per la soluzione del problema complessivo del personale sia da prevedere un incremento di spesa annuo inferiore a 150-300 miliardi, l'aumento nella spesa annua per l'Università dovrebbe essere pari all'incirca a 1.000 miliardi.

23. — *Conclusioni.*

Gli elementi di innovazione che caratterizzano il disegno di legge socialista rappresentano la volontà di adeguare questa fondamentale struttura alle finalità formative, culturali e di ricerca che di essa debbono essere proprie.

Il dibattito parlamentare che su di essa si aprirà avrà il valore di mettere in luce la volontà reale delle diverse forze politiche di far segnare al paese un significativo passo in avanti sulla strada dello sviluppo sociale, civile e democratico. Nel corso di questo confronto ogni partito sarà quindi chiamato a dare la misura del suo senso di responsabilità in particolare nei confronti delle forze più giovani e più vive che lo Stato non può consentirsi di emarginare senza negare quei princìpi di libertà e di progresso sul quale trenta anni fa fondammo la Repubblica.

Il PSI si reca a questo appuntamento al tempo stesso senza illusioni e senza pessimismo preconcetto: si è aperta — sia pure in un clima di tensioni drammatiche — una fase che vede mobilitate tutte le componenti interessate alla riforma, ed è questo un elemento importante per affrettarne l'attuazione. Senza preclusioni nè pregiudiziali di sorta ma con la volontà di arrivare ad una positiva definizione della riforma ed al suo varo in tempi brevi, assumiamo l'impegno di operare per evitare il rischio di una irrecuperabile divaricazione tra le diverse posizioni.

Sentiamo profondamente, come partito, il dovere di fare quanto è in noi per far uscire l'università dalla sua avvilente condizione, per liberare quanto in essa c'è di potenzialità inespresse, di tensioni morali, di volontà di studio e di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità, autonomia e funzioni delle Università)

Le Università sono istituzioni di ricerca, elaborazione e promozione culturale che provvedono all'istruzione post-secondaria in tutte le sue forme. Esse sono dotate di personalità giuridica.

Le Università contribuiscono allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese ed al consolidamento delle comunità internazionali, collaborando con enti di cultura e di ricerca, anche stranieri, con le Regioni, i comuni e gli altri enti territoriali e con le forze sociali e produttive del territorio.

L'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare delle Università è garantita nelle forme e nei limiti indicati dalla presente legge.

Alla gestione dell'Università partecipano i docenti, gli studenti, il personale tecnico, amministrativo, ausiliario ed operaio, e, nei casi previsti, rappresentanti del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali, del mondo del lavoro.

Le Università assicurano:

a) la continua elaborazione delle conoscenze, da realizzare criticamente nel libero confronto culturale promuovendo ed organizzando la ricerca scientifica specialistica ed il suo sviluppo interdisciplinare;

b) la libertà individuale di ricerca, di studio, di insegnamento;

c) la preparazione culturale e professionale degli studenti;

d) la formazione dei docenti;

e) la diffusione della cultura;

f) l'educazione permanente e ricorrente, anche a carattere professionale, nei suoi livelli più elevati;

g) la disponibilità delle proprie competenze scientifiche e tecniche a favore del Paese e del territorio in cui operano, e delle proprie competenze didattiche a favore degli altri gradi di scuola.

Le Università si coordinano nell'ambito regionale e nazionale per la programmazione delle loro attività.

Art. 2.

(*Università e ricerca scientifica*)

L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

La ricerca universitaria di base, orientata e applicata si svolge nei dipartimenti e nelle altre strutture di cui agli articoli 22, comma secondo, e 29, comma secondo, punto *a*) della presente legge. Il finanziamento dello Stato, i compiti degli organismi universitari per la destinazione e il coordinamento dei relativi stanziamenti, l'impegno dei docenti a tale fine sono definiti dalla legge stessa.

Per realizzare programmi di ricerca e sviluppo coordinati a fini sociali le univerità stipulano apposite convenzioni; possono altresì essere stipulate convenzioni per singoli progetti di ricerca o per assistenza tecnica o per consulenza qualificata. Nella stipula delle convenzioni sono prioritariamente considerate le esigenze espresse da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici di ricerca.

Le Univerità trasmettono le convenzioni da esse stipulate al consiglio regionale universitario ed al consiglio nazionale universitario; sulla base degli indirizzi e dei programmi nazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, tali organi, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui agli articoli 27 e 29, possono intervenire entro 60 giorni indicando le necessarie modifiche.

Art. 3.

(*Sede delle Università e dei centri plurifunzionali di attività universitarie; uso delle denominazioni relative*)

La sede di ogni Università e i relativi dipartimenti sono situati nel territorio di un solo comune, eccettuato il caso in cui una area di insediamento universitario insista su comuni limitrofi.

Possono essere istituiti nel territorio di comuni diversi da quello in cui ha sede l'Università centri con funzioni ausiliarie per studenti lavoratori e studenti fuori sede dei diversi corsi di studi. Detti centri assumono la denominazione di centri plurifunzionali.

Presso i centri plurifunzionali possono essere svolti attività di tirocinio connesse a particolari corsi di diploma e di laurea e corsi di carattere professionale per laureati, anche nell'ambito delle iniziative di educazione ricorrente.

I centri plurifunzionali sono istituiti da singole o da più Università, di norma nell'ambito del territorio regionale, in attuazione del piano di localizzazione che il consiglio regionale universitario stabilisce per soddisfare le esigenze di equilibrata distribuzione dei mezzi di istruzione universitaria a livello comprensoriale, prevedendo gli opportuni collegamenti con i distretti scolastici e le unità socio-sanitarie del comprensorio. Essi devono essere muniti delle biblioteche e delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

I centri plurifunzionali, nell'ambito delle attività dei dipartimenti universitari competenti, contribuiscono allo sviluppo culturale e alla conservazione del patrimonio storico, artistico e naturale della zona in cui operano, fornendo l'ausilio necessario agli enti ed agli organi istituzionalmente responsabili. Essi operano altresì, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, come centri di educazione permanente e, compatibilmente con le loro attività fondamentali, come sedi di iniziative culturali autonome dei cittadini.

Le denominazioni « Università degli studi », « Istituto universitario », « Istituto universitario di istruzione », « Scuola universitaria », « Scuola superiore di istruzione », « Scuola di istruzione universitaria » e qualunque altra contenga riferimenti anche impliciti alla istruzione universitaria, possono essere adottate soltanto dalle istituzioni statali e da quelle non statali di istruzione superiore riconosciute con legge per il rilascio di titoli aventi valore legale.

Ferme restando le sanzioni penali per chiunque contravvenga ai divieti di cui al comma precedente, il personale universitario che in qualsiasi forma contribuisca alla costituzione o alla promozione di istituzioni che violino quanto ivi stabilito, o vi svolga attività didattica, decade dall'ufficio.

Art. 4.

(*Nuove Università e programmazione territoriale*)

Le nuove Università sono istituite o riconosciute con la legge del programma pluriennale di sviluppo delle Università. La stessa legge determina i corsi di laurea, in numero comunque non inferiore a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna Università. Il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta formulata dal consiglio nazionale universitario d'intesa con la Regione competente, sentito il comune interessato, nonchè, per le Università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del consiglio nazionale universitario, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di

provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina dei comitati.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e quelli dei comitati ordinatori di dipartimento costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta. I membri del comitato tecnico-amministrativo hanno diritto ad una indennità ovvero, se si tratta di docenti universitari, ad usufruire di comando o a essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento; al comando o all'esonero hanno altresì diritto i membri dei comitati ordinatori di dipartimento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, approva lo statuto provvisorio.

Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 39, approva lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 8.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova Università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore del consiglio di ateneo provvisorio. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e comunque al termine di tre anni dalla nomina; in tal caso il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del consiglio nazionale universitario, che si avvale delle competenti commissioni consultive di settore.

Entro tre anni dalla nomina, decade altresì il comitato tecnico-amministrativo ed entrano in funzione gli organi ordinari di governo.

L'inserimento a statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma segue le modalità di cui al successivo articolo della presente legge. L'istituzione di centri plurifunzionali avviene secondo le procedure di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

(*Progetti per il programma pluriennale universitario*)

Entro il 31 marzo del penultimo anno del programma pluriennale universitario, il Ministro della pubblica istruzione pubblica un rapporto, corredato dalle osservazioni del Consiglio nazionale universitario, sullo stato di attuazione del programma stesso e sulle prospettive di sviluppo del sistema universitario nel quadro dello sviluppo complessivo dell'istruzione e dei bisogni di qualificazione e di ricerca derivanti dall'andamento dell'economia nazionale e dall'evoluzione del mercato del lavoro.

Ogni Università, tenendo conto di tale rapporto, redige un progetto di programma pluriennale di sviluppo, nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di programma contiene anche un piano edilizio, un piano finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonchè proposte motivate di variazioni degli organici del personale docente e non docente, di una diversa organizzazione dei dipartimenti, della istituzione eventuale di corsi di laurea o di diploma non ancora previsti dallo statuto.

Il progetto di programma è approvato dal consiglio di ateneo entro il 31 ottobre dello sesso anno. I consigli regionali universitari coordinano i progetti di programma e sulla base dei loro contenuti elaborano i programmi regionali ai sensi della lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 27. I programmi regionali, che possono anche prevedere la istituzione di nuove sedi universitarie, sono trasmessi entro il 31 dicembre dello stesso anno al consiglio nazionale universitario per la elaborazione, entro il 31 marzo successivo, del progetto del programma nazionale universitario di cui al successivo articolo. Detto progetto è trasmesso al CIPE, che entro il 31 maggio dello stesso

anno esprime al Ministro della pubblica istruzione il suo parere motivato; questo si intende favorevole qualora non espresso entro il suddetto termine.

Art. 6.

(*Programma pluriennale universitario*)

Il Governo presenta al Parlamento programmi pluriennali di sviluppo delle Università. Ciascun programma è approvato con legge.

Il programma universitario determina per il periodo considerato l'istituzione delle nuove Università statali, i raddoppi e le concentrazioni delle sedi universitarie, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato necessarie a questo fine nello stesso periodo di tempo, il riconoscimento di Università libere. Il programma può prevedere la definizione di nuovi corsi di diploma e di laurea ai sensi dell'articolo successivo. Il programma stabilisce inoltre i coordinamenti della ricerca scientifica nell'Università con quella svolta da altri organismi pubblici.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato ed aggiornato dal consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento e tenendo conto della distribuzione degli studenti tra le diverse modalità di studio ai sensi del successivo articolo 12.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse e, con carattere di priorità, gli interventi necessari per modificare le situazioni delle sedi sovraffollate.

Proposte relative all'istituzione di università nelle regioni che ne sono sprovviste possono essere formulate con delibera della giunta regionale.

Il primo programma è presentato dal Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro

un anno da detta data le Università provvedono ad elaborare i progetti di piano pluriennale.

Art. 7.

(*Corsi e titoli di studio*)

La legge definisce i corsi di diploma e di laurea e i titoli corrispondenti, determinando per ognuno di essi gli obiettivi culturali e professionali e la durata minima degli studi.

I titoli di diploma e di laurea hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Il diploma si consegue a conclusione di un ciclo breve, biennale o triennale.

La laurea si consegue a conclusione di un ciclo lungo, almeno quadriennale, ovvero a conclusione di un corso di diploma seguito da un ciclo successivo, o in ambedue i modi.

In prosecuzione di ogni ciclo di diploma è previsto almeno un ciclo formativo idoneo al conseguimento di uno dei titoli di laurea previsti dalla legge in un tempo uguale, o superiore di un anno, alla durata del ciclo lungo afferente alla laurea stessa.

Le caratteristiche dei corsi di diploma e di laurea sono determinate in base alle esigenze di sviluppo scientifico, economico e sociale del paese e in ordine a obiettivi di formazione professionale qualificata; nei casi in cui gli organi della comunità economica europea abbiano emanato norme per il riconoscimento dei titoli e per il diritto di stabilimento nei paesi della Comunità, l'ordinamento dei corsi viene adeguato alle norme stesse.

Art. 8.

(*Statuti universitari*)

Ogni Università ha un proprio statuto.

Gli statuti universitari regolano autonomamente le materie non disciplinate direttamente dalla legge o per le quali la legge stessa non prevede l'emanazione da parte del consiglio nazionale universitario di una normativa di carattere nazionale.

Lo statuto determina : i dipartimenti in cui si articola l'Università; i titoli che possono essere da essa rilasciati; le modalità organizzative generali dei cicli di studi che agli stessi adducono con l'indicazione dei dipartimenti che necessariamente concorrono alla loro realizzazione didattica; i corsi di formazione scientifica per dottorati di ricerca; le procedure per il funzionamento degli organi dell'Università stabilendo per quali di essi e con quali limiti le relative sedute siano pubbliche, e per la pubblicità dei relativi atti.

Lo statuto disciplina altresì i corsi di specializzazione e gli altri corsi a carattere professionale per laureati.

Lo statuto determina i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai fini di ciascun corso di studi, della precedente frequenza con profitto di insegnamenti relativi ad altri corsi, e per lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto non può essere emesso se non siano trascorsi tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione e al consiglio nazionale universitario della deliberazione di approvazione adottata dal consiglio di ateneo.

Qualora il Ministro ravvisi vizi di legittimità, provvede entro lo stesso termine a rinviare lo statuto al consiglio di ateneo, affinchè esso introduca le modificazioni atte a rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni di legge. Nel caso in cui il consiglio nazionale universitario formuli osservazioni di merito, indica nel medesimo termine al consiglio di ateneo, con motivato parere, il suo avviso. Se il consiglio di ateneo non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del consiglio nazionale universitario, rimette a quest'ultimo motivate controdeduzioni. Ove il consiglio nazionale universitario non ritenga, entro un nuovo termine di tre mesi, di condividerle, il consiglio di ateneo si pronuncia a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Scaduto il predetto termine senza la

pronuncia del consiglio di ateneo, ovvero mancando la predetta maggioranza, lo statuto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel testo determinato dal consiglio nazionale universitario.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 9.

(*Università libere*)

L'ordinamento delle Università libere è determinato dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere disciplinano lo stato giuridico del personale secondo quanto la legge prevede per il personale delle Università statali; si uniformano altresì alla presente legge per ciò che concerne l'ordinamento didattico e, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma terzo, gli organi di governo universitari.

Le Università libere possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione; nel consiglio e nella giunta di ateneo le rappresentanze degli enti locali sono sostituite da rappresentanze degli enti promotori. Le deliberazioni del consiglio di ateneo comportanti oneri sono adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione.

L'approvazione e le modificazioni degli statuti delle Università libere avvengono con la procedura di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

(*Accesso ai corsi universitari*)

Possono iscriversi ai corsi universitari per l'accesso ai quali non sia previsto il possesso di altro titolo universitario coloro che hanno conseguito un diploma di maturità di indirizzo congruente al corso prescelto, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Per l'ammissione a corsi non congruenti è necessario superare un esame di idoneità, che le Università indìcono al termine del

trimestre estivo, durante il quale possono anche organizzare appositi corsi propedeutici all'esame stesso.

Può inoltre iscriversi ai corsi universitari di cui al primo comma, previo superamento dell'esame di cui al precedente comma, chiunque abbia compiuto il venticinquesimo anno d'età e abbia concluso positivamente gli studi fino al completamento dell'obbligo.

Le Università istituiscono servizi di orientamento per coloro che intendono iscriversi a corsi universitari o modificare indirizzi o piani di studio; tali servizi sono coordinati dal consiglio regionale universitario.

Il consiglio nazionale universitario e i consigli regionali universitari forniscono annualmente informazioni sull'andamento attuale e su quello prevedibile degli sbocchi professionali per diplomati e laureati universitari. A tal fine raccolgono elementi di valutazione dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori e dalle associazioni professionali. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali sono tenute a fornire al consiglio nazionale universitario e ai consigli regionali universitari le necessarie informazioni sui propri fabbisogni di personale diplomato e laureato. Consiglio nazionale universitario e consigli regionali universitari possono altresì, avvalendosi anche di appositi finanziamenti rispettivamente statali e regionali, disporre indagini sulla domanda di lavoro e sugli esiti professionali dei diplomati e laureati.

Per i corsi di specializzazione e per i corsi di diploma per i quali siano indispensabili attività di tirocinio il numero delle iscrizioni consentite può essere limitato anno per anno, anche in relazione alle diverse modalità di studio di cui al successivo articolo 12, dai consigli regionali universitari, nel quadro della programmazione regionale e nazionale.

Per i corsi di laurea e di diploma il consiglio regionale universitario può prevedere limitazioni alle iscrizioni in singole sedi qualora gl stessi risultino sovraffollati in rapporto alle possibilità logistiche e didattiche

esistenti e a condizione che nella stessa regione o in regione limitrofa vi siano corsi corrispondenti a iscrizione non limitata.

Con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale universitario, il Ministro della pubblica istruzione può determinare, entro il 31 maggio di ogni anno, una percentuale massima di iscrizioni di studenti stranieri in ogni università, ed eventualmente, in misura più alta, una percentuale massima per i singoli corsi di laurea e di diploma.

Art. 11.

(*Anno accademico e organizzazione degli studi*)

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

Esso si divide in quattro periodi trimestrali di attività didattiche. Il periodo estivo (16 luglio - 15 ottobre) è dedicato prevalentemente a corsi e seminari per studenti lavoratori, per studenti fuori sede anche frequentanti centri plurifunzionali, per studenti stranieri.

Ciascun trimestre accademico comprende un periodo terminale dedicato alla verifica dei risultati; ulteriori appelli di esami possono essere disposti dalle Università solo all'inizio o al termine del trimestre estivo.

I singoli insegnamenti possono essere trimestrali o semestrali. Quelli semestrali vengono svolti, di norma, in trimestri consecutivi dello stesso anno accademico.

Ogni insegnamento comporta almeno quattro ore settimanali di attività didattiche comprensive di lezioni, seminari ed esercitazioni di ricerca e non meno di 36 ore per trimestre.

La sequenza degli insegnamenti di uno stesso corso di diploma o di laurea può essere regolata secondo rapporti di propedeuticità.

Uno stesso insegnamento può essere svolto in collaborazione tra più docenti, ove lo consiglino ragioni didattiche e nelle forme stabilite dal consiglio di corso con il consenso dei docenti interessati.

Art. 12.

(*Modalità degli studi*)

Lo studente universitario può scegliere, all'inizio di ciascun anno accademico, fra le seguenti modalità di studio:

a) a tempo pieno e regolare frequenza diurna;

b) a tempo parziale e regolare frequenza, diurna o serale;

c) a distanza o comunque senza obbligo di frequenza.

Le Università provvedono all'organizzazione delle attività didattiche nei modi specificamente rispondenti a ciascuna delle tre modalità sopra indicate.

In tutti i casi i corsi di insegnamento si concludono con esami di verifica del profitto conseguito da ciascuno studente, effettuati da commissioni di almeno tre docenti.

I piani di studio individuali relativi a uno stesso anno di corso possono comprendere sia insegnamenti impartiti secondo le modalità di studio sub *b*), sia altri impartiti secondo le modalità sub *c*).

I piani di studio degli studenti che seguono i corsi con le modalità *b*) e *c*) possono essere articolati, senza aumento di oneri finanziari per lo studente, su un numero di anni maggiore, rispetto a quello previsto in via ordinaria, di non più di 2 anni per i corsi di durata non più che quadriennale e di non più di 3 anni negli altri casi.

Art. 13.

(*Integrazione di studio e lavoro*)

Con i decreti legislativi di cui al successivo articolo 50 saranno stabilite le procedure secondo le quali le Università, per promuovere forme di integrazione fra studio e lavoro, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Le norme relative dovranno: assicurare la rispondenza reciproca fra attività di stu-

dio e di lavoro per garantire la piena formazione culturale e professionale in un settore specifico e l'alternanza equilibrata delle attività stesse; disciplinare in via generale i rapporti economici tra datori di lavoro, studenti lavoratori e Università, in particolare per quanto concerne la distribuzione degli oneri sociali fra datore di lavoro e sistema di assistenza universitaria.

Art. 14.

(*Piani di studio*)

Il consiglio nazionale universitario specifica, anche in modo differenziato per diversi indirizzi, quali settori di ricerca e di insegnamento concorrono a realizzare per i singoli corsi di diploma e di laurea gli obiettivi definiti dalla legge istitutiva di cui al primo comma dell'articolo 7. Per ognuno dei settori è stabilito un numero minimo di trimestri.

Lo statuto dell'Università determina: gli insegnamenti attivati per i settori di cui al primo comma; ulteriori insegnamenti, eventualmente in alternativa fra loro, inseriti nei piani di studio; la durata di ognuno di tali insegnamenti; le propedeuticità.

È facoltà dello studente proporre alla approvazione del consiglio di corso di diploma o di laurea, entro il 10 ottobre di ogni anno e per non più di due volte durante il corso, modifiche al piano di studi previsto, purchè idonee alla formazione culturale e professionale attinente al diploma o alla laurea e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione o in altro ateneo della regione purchè esista tra essi apposita convenzione; tali modifiche non possono comunque derogare dalle norme generali fissate dal consiglio nazionale universitario, nè dalle propedeuticità stabilite dallo statuto. I piani di studio alternativi devono recare indicazioni sulla distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso.

Per gli iscritti al primo anno di corso le modifiche di cui al comma precedente possono essere previste a partire dal secondo

trimestre; il termine di cui al comma stesso è spostato alla conclusione del primo trimestre.

Art. 15.

(*Diritto allo studio*)

Le funzioni esercitate dagli organi dello Stato e da enti pubblici nazionali in materia di diritto allo studio nel settore universitario, con l'eccezione di quelle strettamente connesse all'approntamento e all'utilizzazione di attrezzature e strumenti didattici, che sono attribuite alla competenza delle Università, sono trasferite alle regioni. Alle regioni sono trasferiti altresì i beni e le strutture delle opere universitarie.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono con propria legge alla soppressione delle opere universitarie ed al trasferimento ai comuni, ai consorzi di comuni e agli organismi comprensoriali, in connessione con la delega ai medesimi dei servizi di assistenza universitaria di cui al primo comma dell'articolo 17, dei beni e delle strutture delle opere stesse, disciplinando i relativi rapporti patrimoniali e finanziari.

Gli stanziamenti per investimenti e di parte corrente destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti tra le Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione, entro il 31 marzo di ogni anno, degli stanziamenti previsti per l'anno successivo d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previo parere del Consiglio nazionale universitario, in base ai seguenti elementi:

a) numero degli studenti anche provenienti da regioni diverse iscritti in corso presso le Università della regione;

b) numero degli studenti di cui al precedente punto *a*) aventi diritto alla erogazione agevolata dei servizi del diritto allo studio;

c) esigenza di favorire la redistribuzione degli studenti indirizzandoli verso le sedi meno affollate.

Tale ripartizione per quanto riguarda gli elementi di cui ai punti *a*) e *c*) terrà conto anche delle indicazioni del programma pluriennale di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 16.

(*Princìpi per la legislazione regionale*)

La legislazione regionale in materia di diritto allo studio universitario è improntata ai princìpi di cui al precedente articolo.

Il diritto allo studio si attua di norma attraverso l'erogazione di beni e servizi atti a favorire la presenza studentesca nelle Università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria, impianti sportivi, dotazioni librarie, nonchè con la corresponsione di somme destinate alle piccole spese e l'esonero, parziale o totale, dalle tasse e dai contributi universitari.

Gli interventi di cui al comma precedente devono essere articolati in modo differenziato al fine di favorire una redistribuzione delle risorse a favore degli studenti di più disagiate condizioni economiche. Tale articolazione deve tener conto dei seguenti criteri:

— gli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche fruiscono di servizi gratuiti e piccole erogazioni monetarie, nonchè dell'esonero integrale dalle tasse e contributi universitari;

— gli studenti provenienti da famiglie di reddito medio fruiscono di servizi a prezzo ridotto e di un esonero parziale dalle tasse e dai contributi universitari;

— agli studenti provenienti da famiglie a reddito elevato i servizi saranno prestati al costo di produzione.

L'applicazione dei criteri di cui al comma precedente può avvenire in modo differenziato per i diversi corsi di laurea delle singole sedi universitarie, allo scopo di incentivare o disincentivare le frequenze secondo le indicazioni del programma pluriennale universitario anche con riferimento alle prospettive occupazionali.

Condizione per fruire delle varie forme di agevolazione è la regolare prosecuzione degli studi. Le modalità di intervento sono inoltre correlate alle diverse modalità di studio scelte dallo studente ai sensi dell'articolo 12.

Art. 17.

(*Interventi di attuazione del diritto allo studio*)

Le regioni gestiscono gli interventi per il diritto allo studio delegando le attività amministrative ad essi connesse ai comuni sedi di Università e di centri plurifunzionali, a consorzi costituiti fra enti locali o a organismi comprensoriali. Nella determinazione degli enti destinatari delle deleghe si terrà conto delle esigenze di raccordo tra l'attuazione del diritto allo studio nelle Università e negli altri ordini di scuola, nonchè di connessione con il sistema dei servizi sociali del territorio.

Ciascuna regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Le somme disponibili verranno trasferite dalle regioni agli enti di cui al primo comma sulla base di un piano di ripartizione proposto dai Consigli regionali universitari.

Decade dal diritto alla fruizione agevolata di servizi o sussidi, ed è tenuto a rimborsare quanto indebitamente percepito, senza pregiudizio per l'eventuale azione penale, lo studente che abbia reso una dichiarazione sul reddito non rispondente al vero e in forza della quale gli siano stati riconosciuti benefici a lui non dovuti. A tal fine gli organi delle Università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti beneficiari degli interveni agevolati, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Gli enti gestori degli interventi potranno svolgere ulteriori verifiche attraverso gli organi competenti per gli accertamenti fiscali, che hanno l'obbligo di svolgere le indagini richieste.

TITOLO II

STRUTTURE ED ORGANI

Art. 18.

(Struttura dipartimentale dell'Università)

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università, sede dell'attività scientifica e didattica.

Il dipartimento comprende un insieme di settori di ricerca e di insegnamento corrispondente ad un ampio e articolato ambito scientifico; fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'aggregazione è determinata da criteri di affinità tra i settori di ricerca e di insegnamento.

Per il perseguimento di comuni finalità culturali possono essere costituiti dipartimenti tramite l'aggregazione di settori non considerati affini: a tali aggregazioni si procede esclusivamente per sperimentare nuove ipotesi di connessioni funzioni tra discipline. Per programmi temporanei a carattere interdisciplinare si provvede ai sensi del comma successivo.

L'Università assume le iniziative, finanziarie ed organizzative, atte a favorire la collaborazione tra docenti di dipartimenti diversi per progetti scientifici a carattere interdisciplinare; a tal fine si può anche provvedere al distacco, per periodi di tempo limitati, di docenti e di tecnici da uno ad altro dipartimento ovvero presso i laboratori interuniversitari di cui al punto *a*) del secondo comma del successivo articolo 44.

I dipartimenti previsti dallo statuto di ogni Università corrispondono di regola ai tipi indicati dal consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *d*) del comma secondo del successivo articolo 29; per ogni dipartimento lo statuto indica eventuali settori di ricerca e di insegnamento presenti in aggiunta a quelli indicati secondo quanto previsto al citato punto.

Ai fini precipui di cui al precedente terzo comma, lo statuto può altresì prevedere, in-

dicando i settori di ricerca e di insegnamento in essi presenti, dipartimenti atipici, approvati dal consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *e*) del secondo comma del successivo articolo 29. In ogni Università un settore di ricerca e di insegnamento non può essere comunque presente in più di un dipartimento.

Il dipartimento ha sede unica; può essere ammessa una ubicazione distaccata di laboratori esclusivamente scientifici che richiedano specifiche localizzazioni.

Art. 19.

(*Funzioni del dipartimento*)

Il dipartimento promuove e coordina, attraverso piani annuali o pluriennali che possono prevedere collaborazioni con altri dipartimenti della stessa o di diversa sede, la attività di ricerca nei settori ad esso afferenti; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, alla organizzazione delle attività didattiche per corsi di laurea e di diploma, e nell'ambito della propria competenza assicura lo svolgimento delle attività stesse, collocate nella sede dipartimentale salvo quanto disposto dal successivo articolo 25; organizza, anche congiuntamente con altri dipartimenti dell'Università, corsi di specializzazione professionale, iniziative di educazione permanente ed altre attività culturali secondo quanto disposto dalla presente legge e definito dallo statuto o da deliberazioni del consiglio di ateneo.

Il dipartimento dispone di propri organici di personale docente, in numero comunque non inferiore a 30 unità, e di personale tecnico, amministrativo, ausiliario ed operaio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma il dipartimento assegna i compiti didattici ai docenti secondo quanto previsto al secondo comma del successivo articolo 34; affida, nel rispetto delle rispettive qualifiche funzionali, gli specifici compiti al personale delle altre categorie; dispone l'utilizzazione dei finanziamenti, delle attrezzature, dei fondi librari, dei locali e degli altri mezzi disponibili.

Art. 20.

(Dipartimento di scienze dell'educazione e formazione degli insegnanti)

Tra i dipartimenti costituiti presso l'università è di regola compreso il dipartimento di scienze dell'educazione, finalizzato alla ricerca nei settori connessi al sistema e ai processi formativi ed alla preparazione professionale degli insegnanti dei vari gradi e ordini di scuola. Nel solo caso in cui nessuno dei corsi di laurea previsti per una istituzione universitaria abbia consistenti sbocchi nella professione insegnante, lo statuto dell'istituzione stessa dovrà prevedere convenzioni con altre Università per la formazione professionale degli studenti che a tale professione si avviassero.

Sono previsti corsi di formazione ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, da attuarsi congiuntamente dai dipartimenti di scienze dell'educazione e dagli altri dipartimenti specificamente attinenti alle varie classi di abilitazione, con la collaborazione di istituti di istruzione secondaria per quanto concerne il tirocinio. A decorrere dal secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge tali corsi sostituiscono a tutti gli effetti quelli istituiti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Con proprio decreto, emanato previo parere del consiglio nazionale universitario e del consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità relative alla organizzazione dei corsi, alla loro localizzazione presso singole Università secondo criteri di valutazione preventiva del numero degli aspiranti e delle possibilità offerte dalle scuole viciniori per il tirocinio, alle forme di collaborazione che ai fini del tirocinio dovranno essere attuate dai sovraintendenti scolastici regionali o interregionali, alle prove da sostenersi dai candidati alla fine dei corsi in relazione al tipo di insegnamento cui aspirano.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite su base regionale con la partecipazione:

a) di docenti universitari dei rispettivi dipartimenti attinenti alle scienze educative e degli altri dipartimenti interessati, designati dai consigli di dipartimento;

b) di docenti degli ordini e tipi di scuole ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale.

Ai fini delle integrazioni culturali, eventualmente necessarie al piano di studi svolto nel corso degli studi universitari, coloro che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti dipartimenti.

A parziale modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la effettuazione dei corsi di durata quadrimestrale di cui al primo comma dell'articolo stesso viene attuata con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo per l'organizzazione dei corsi di abilitazione all'insegnamento secondario.

Con riferimento alle lettere *f*) e *g*) del quinto comma dell'articolo 1 il dipartimento di cui al presente articolo partecipa altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi periodici di aggiornamento degli insegnanti.

Art. 21.

(*Organi del dipartimento*)

L'assemblea di dipartimento discute annualmente una relazione programmatica predisposta dal consiglio di dipartimento e comprensiva dei criteri di destinazione dei fondi disponibili; può determinare linee operative generali cui il consiglio si debba attenere.

Il consiglio di dipartimento ha tutti i compiti deliberativi, nell'ambito delle eventuali linee operative generali determinate dell'assemblea, e gestionali. Può affidare a singoli suoi membri la cura di particolari settori dell'organizzazione dipartimentale; può costituire anche fuori del proprio seno, direttamente o chiedendo designazioni all'assem-

blea, commissioni permanenti o *ad hoc* per l'istruttoria preliminare di questioni al suo esame o per collaborare con i consiglieri addetti ai vari settori.

Il direttore del dipartimento, eletto dal consiglio tra i docenti di ruolo che ne fanno parte, presiede il consiglio stesso e ha la rappresentanza del dipartimento.

Art. 22.

(*Organizzazione del dipartimento e servizi interdipartimentali*)

L'organizzazione interna del dipartimento e le norme necessarie al suo funzionamento sono stabilite dal regolamento interno. Il regolamento, che non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'Università, è emanato dal rettore, su proposta del consiglio di dipartimento approvata dalla giunta di ateneo.

Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, con deliberazione del consiglio di ateneo, servizi scientifici e tecnici universitari comuni a più dipartimenti o alla intera Università. I servizi dispongono di personale tecnico specializzato, amministrativo, ausiliario e operaio anche distaccato da singoli dipartimenti.

Il servizio di biblioteca, aperto alle esigenze dell'intera cittadinanza, è coordinato a livello di Università. Sono centralizzati la catalogazione, la coordinazione degli acquisti, la diffusione delle informazioni bibliografiche, servizi di riproduzione e di assistenza tecnica; il materiale librario può essere collocato sia in sede universitaria o interdipartimentale, sia nelle singole sedi dipartimentali, sia presso i centri plurifunzionali.

Art. 23.

(*Consiglio e giunta di ateneo, rettore*)

Il consiglio di ateneo è l'organo di promozione e di coordinamento dell'attività dell'Università.

Il consiglio approva, con le procedure di cui all'articolo 6, lo statuto e le modifica-

zioni allo stesso; delibera annualmente in merito al bilancio preventivo e alla relazione programmatica predisposti dalla giunta; approva il conto consuntivo; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dallo statuto. Il consiglio di ateneo può altresì stabilire criteri operativi generali per settori di attività della giunta. L'istruttoria preliminare delle deliberazioni concernenti lo statuto e le altre questioni di carattere specificamente scientifico o didattico, compete ad una commissione permanente, nominata dal consiglio anche fuori dal suo seno, che per le stesse materie può formulare proprie proposte al consiglio ed alla giunta.

La giunta di ateneo predispone il materiale per le riunioni del consiglio e ha tutti i compiti gestionali nell'ambito del bilancio approvato e degli eventuali criteri operativi generali stabiliti dal consiglio. Essa può costituire anche fuori del proprio seno, direttamente o chiedendo designazioni a consigli di dipartimento, commissioni permanenti o *ad hoc* per l'istruttoria preliminare di questioni al suo esame.

I membri della giunta possono essere chiamati dalla giunta stessa a sovraintendere a specifici settori dell'organizzazione universitaria; in tal caso i membri che siano docenti possono essere esentati, in tutto o in parte, dall'attività didattica.

Il rettore, eletto dal consiglio di ateneo tra i docenti di ruolo, presiede con diritto di voto il consiglio e la giunta di ateneo e ha la rappresentanza dell'Università.

Art. 24.

(*Composizione degli organi universitari*)

L'assemblea di dipartimento è composta: da tutto il personale docente, tecnico, amministrativo; dal personale ausiliario e operaio se esso non supera la metà del personale docente, o da una sua rappresentanza eletta pari a tale quota; dai titolari delle borse di formazione scientifica; da studenti, in numero pari a un quarto rispetto al totale delle precedenti componenti, eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo 41.

Il consiglio di dipartimento è eletto ogni due anni dall'assemblea ed è composto da 9 docenti, 2 appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario o operaio, 1 titolare di borsa di formazione scientifica, 3 studenti. Per dipartimenti nei quali l'assemblea superi i cento componenti il regolamento di cui all'articolo 22 può disporre di aumentare, mantenendo le proporzioni di cui al presente comma, il numero totale dei componenti il consiglio. Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 34 il consiglio è integrato da tutti i docenti di ruolo.

Il collegio dei professori di ruolo del dipartimento opera ai soli fini di cui al settimo comma dell'articolo 36 e al primo comma dell'articolo 37.

Il consiglio di ateneo è eletto ogni quattro anni ed è composto, per le Università aventi fino a 15.000 studenti in corso, da 18 docenti, 4 appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario e operaio, 2 titolari di borsa di formazione scientifica, 6 studenti, eletti dalle rispettive componenti; da 6 rappresentanti degli enti locali, 3 eletti dal consiglio regionale e 3 dal consiglio del comune sede dell'università; da 4 membri designati dal CNEL, 3 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori e 1 in rappresentanza delle forze imprenditoriali. I rappresentanti della regione, del comune, del CNEL non possono essere dipendenti dell'Università interessata.

Per le Università con oltre 15.000 e non più di 25.000 studenti i numeri di cui al comma precedente sono aumentati della metà; tra i rappresentanti degli enti locali 5 sono eletti dal consiglio regionale e 4 dal consiglio comunale, mentre tra i membri designati dal CNEL 4 rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e 2 le forze imprenditoriali. Per le Università con oltre 25 mila studenti i numeri di cui al comma precedente sono raddoppiati.

Tra i docenti eletti nel consiglio di ateneo ve ne deve essere almeno uno per ognuno degli insiemi di settori di ricerca e di insegnamento definiti ai fini di cui al secondo comma del successivo articolo 31.

La giunta di ateneo è eletta dal consiglio nel proprio seno ed è composta dal rettore

e da altri 8 tra i docenti, di 2 tra gli appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario o operaio, di 1 tra i titolari di borsa di formazione scientifica, di 3 tra gli studenti, di 3 tra i rappresentanti degli enti locali e di 2 tra i membri designati dal CNEL.

Art. 25.

(*Consiglio di corso di laurea e di diploma*)

Le decisioni concernenti i piani di studio degli studenti iscritti a un corso di laurea o di diploma e quelle relative al coordinamento dei corsi destinati agli studenti stessi competono a un apposito consiglio; esso è composto dai docenti, di ruolo e associati destinati dai dipartimenti allo svolgimento delle attività didattiche per il corso in questione, e da studenti, in numero pari a metà rispetto ai docenti, eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il consiglio dispone per le proprie esigenze di uffici amministrativi e di segreteria. Aule universitarie possono essere affidate alla gestione del consiglio nei casi in cui, particolarmente per corsi istituzionali o propedeutici, ciò consenta la migliore utilizzazione degli spazi universitari e non sia necessario utilizzare attrezzature dipartimentali specializzate.

In relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 7, lo statuto universitario può prevedere un unico consiglio per un corso di laurea e uno di diploma ad esso collegato.

Art. 26.

(*Rappresentanze degli studenti*)

Le elezioni degli studenti ai fini di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 24 e al comma primo dell'articolo 25 avvengono sulla base di liste concorrenti e con l'aggiudicazione dei seggi secondo il metodo di Hondt dei quozienti successivi. Le elezioni si svolgono tra il 16 e il 31 gennaio; gli eletti durano in carica due anni.

Sono elettori ed eleggibili gli studenti in corso, o fuori corso da meno di due anni, dell'Università per le elezioni del consiglio di ateneo, e del corso di laurea o di diploma per l'elezione del consiglio corrispondente.

Per l'assemblea di ogni dipartimento sono elettori ed eleggibili gli studenti nei cui piani di studio relativi all'anno accademico in corso o al seguente compaiano insegnamenti svolti da docenti del dipartimento in oggetto. L'ordinanza che indice le elezioni determina, in relazione al peso percentuale di ogni corso di laurea o di diploma sul totale dell'attività didattica dipartimentale, la quota di posti destinata agli studenti di ciascun corso; per ognuna di tali quote, concorrono, ai sensi del primo comma, liste formate da studenti del corso aventi titolo.

Art. 27.

(*Consiglio regionale universitario*)

Nelle regioni in cui si trovano sedi di Università è istituito, quale strumento di raccordo tra le esigenze del territorio e le Università, il consiglio regionale universitario; quando le università siano più di una, esso costituisce altresì l'organo di coordinamento tra le stesse.

Il consiglio regionale universitario:

a) formula, anche ai fini della successiva elaborazione del programma universitario nazionale, i programmi regionali di sviluppo universitario, comprensivi delle proposte per eventuali nuovi corsi di laurea o di diploma e per eventuali nuove sedi universitarie;

b) coordina, per gli aspetti di maggior rilievo e comunque quando esse possono coinvolgere gli interessi di più Università, le richieste che le Università della regione presentano agli organi centrali;

c) elabora i piani regionali per la presenza dell'università sul territorio, sia in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, sia sollecitando la disponibilità delle Università di attività di ricerca applicata richieste dagli enti locali, sia promuovendo

organiche collaborazioni di esse con tutti gli organismi culturali della regione;

d) valuta, ai sensi dell'articolo 2, le convenzioni stipulate per attività di consulenze o di ricerca ad esse richieste;

e) fornisce indicazioni per la organizzazione delle attività per l'attuazione del diritto allo studio ed in particolare per la finalizzazione degli interventi ad un riequilibrio della popolazione studentesca presso le varie sedi di laurea o di diploma.

Il consiglio regionale universitario può disporre l'istituzione di centri regionali interuniversitari di ricerca o di servizi.

Art. 28.

(*Composizione del consiglio regionale universitario*)

Il consiglio regionale universitario è composto da 40 membri, tra i quali metà sono i rappresentanti delle università della Regione.

Tali rappresentanti sono eletti per un periodo di quattro anni, secondo quote proporzionali alla consistenza numerica dei rispettivi consigli di ateneo, dai membri di estrazione universitaria di ognuno di tali consigli.

Tra gli altri membri del consiglio regionale universitario 14 sono espressi dagli enti locali, designati uno da ognuno dei comuni sedi di Università e i rimanenti dalla Regione, e 6 dal CNEL, 4 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle forze imprenditoriali. I membri di cui al presente comma non possono essere dipendenti universitari.

Art. 29.

(*Consiglio nazionale universitario*)

È istituito il consiglio nazionale universitario. Esso coordina le autonomie universitarie per la ricerca e l'insegnamento ed elabora i piani relativi alla programmazione universitaria.

Il consiglio nazionale universitario:

a) adotta le iniziative atte a favorire lo sviluppo e il coordinamento della ricerca universitaria di base; a tali fine valuta le proposte dei singoli dipartimenti o di gruppi di dipartimenti anche in ordine a richieste di finanziamento, e promuove la costituzione di laboratori interuniversitari e di gruppi nazionali di ricerca comprendenti gli studiosi che presso le varie università operino nei medesimi settori;

b) valuta, ai sensi dell'articolo 2, le convenzioni di interesse nazionale stipulate dalle Università per programmi di ricerca; cura i rapporti con il Ministero della ricerca scientifica e con il consiglio nazionale delle ricerche per coordinare la partecipazione di strutture universitarie ai progetti finalizzati;

c) delibera sugli ordinamenti didattici, in particolare ai fini di cui al primo comma dell'articolo 14;

d) determina la lista dei dipartimenti istituibili in via ordinaria presso le varie università, indicando per ognuno di essi i settori di ricerca e di insegnamento necessariamente presenti; la lista potrà anche prevedere soluzioni alternative;

e) approva eventuali proposte formulate dalle Università, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18, per la istituzione di dipartimenti atipici;

f) formula ed aggiorna periodicamente l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento;

g) propone al Ministro della pubblica istruzione la ripartizione dei posti in organico per tutte le categorie di organici universitari; la ripartizione delle borse di studi per i corsi di formazione scientifica; la ripartizione dei fondi destinati al funzionamento delle Università e alla ricerca scientifica universitaria;

h) esprime al Ministro della pubblica istruzione i pareri che la legge prevede come obbligatori o che il Ministro stesso abbia richiesto;

i) presenta annualmente al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la tra-

smissione al Parlamento, una relazione sullo stato dell'università; la relazione potrà comprendere specifiche proposte anche ai fini di cui al primo comma dell'articolo 7;

l) contribuisce, ai sensi dell'articolo 5, all'elaborazione del programma nazionale universitario;

m) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le funzioni già spettanti alla prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, nonchè ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Le proposte e i pareri di cui ai punti *g*) e *h*) possono essere rinviati, con atto motivato, dal Ministro della pubblica istruzione al consiglio nazionale universitario per un nuovo esame; qualora il consiglio nazionale universitario non accolga i rilievi del Ministro, questi può ugualmente provvedere con decreto motivato, al quale è allegata la delibera del consiglio nazionale universitario.

Il consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 32. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 30.

(*Composizione del consiglio nazionale universitario*)

Il consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 33 membri eletti dai consigli di ateneo di tutte le Università, riuniti in collegio unico nazionale;

b) di 24 membri eletti dai docenti di ruolo delle Università, nel numero di due per ognuno degli insiemi di settori di ricerca e di insegnamento definiti per l'elezione delle commissioni sui problemi scientifici di cui all'articolo seguente;

c) di 20 membri designati congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera;

d) di 2 rappresentanti del consiglio nazionale delle ricerche;

e) di 2 rappresentanti del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Presso il consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

I membri del consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al consiglio nazionale universitario e ai comitati di consulenza del consiglio nazionale delle ricerche, fatta eventualmente eccezione per i membri di cui al punto *d*) del comma primo del presente articolo.

I docenti membri del consiglio nazionale universitario sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Ai membri del consiglio nazionale universitario spetta una indennità, in misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro del Tesoro.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza, e gestisce direttamente i fondi stanziati in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Tutti gli atti del consiglio nazionale universitario sono pubblici.

Il consiglio nazionale universitario si avvale di un ufficio permanente, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

Art. 31.

(Commissioni consultive sui problemi scientifici e didattici)

Presso il consiglio nazionale universitario sono costituite commissioni consultive sui problemi scientifici, in numero pari a 12, e commissioni consultive sui problemi didattici. Tali commissioni elaborano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte da sottoporre all'esame del consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti dal consiglio stesso.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici è competente per le questioni relative a un insieme di settori di ricerca e di insegnamento; in particolare, si esprime sui finanziamenti ministeriali per la ricerca, anche con riferimento e specifici progetti, esamina relazioni annuali sull'utilizzazione dei finanziamenti stessi, e può promuovere sia collegamenti fra le varie università per programmi scientifici coordinati, sia l'istituzione di laboratori o centri interuniversitari.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici è composta dai due docenti eletti ai sensi del punto *b*) del primo comma del precedente articolo e di altri nove docenti, eletti dai docenti dei settori di ricerca e di insegnamento afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici ha per oggetto le questioni relative a un insieme di corsi di laurea e di diploma. In particolare, essa si pronuncia su tutte le modifiche agli ordinamenti dei corsi stessi, e sulle modifiche di singoli statuti universitari che incidano su tali ordinamenti.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici è composta di otto docenti e di tre studenti eletti dai membri dei consigli di corsi di laurea e di diploma afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale.

I raggruppamenti di settori di ricerca e di insegnamento e di corsi di laurea e di diploma ai fini della costituzione delle com-

missioni vengono stabiliti nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 29.

Il consiglio nazionale universitario, qualora intenda deliberare in modo difforme da quanto espresso, nell'ambito della sua competenza, da una commissione consultiva, comunica alla commissione stessa i propri intendimenti; qualora la commissione mantenga il proprio avviso difforme, il consiglio può ugualmente deliberare, allegando alla propria motivata decisione i pareri della commissione.

Le commissioni consultive permangono in carica quattro anni; il quadriennio è sfasato di due anni rispetto al quadriennio di durata del consiglio nazionale universitario.

Art. 32.

(Norme elettorali generali)

Fatte salve le norme di cui all'articolo 26, per tutte le elezioni di cui alla presente legge ogni elettore vota liberamente per il candidato da lui prescelto se si tratta di eleggere una sola persona, e negli altri casi per un terzo, arrotondato all'intero più vicino, delle persone da eleggere.

Qualora sia stabilito che tra gli eletti debbano esservi numeri prefissati di appartenenti a specifiche componenti, risultano eletti, nel numero stabilito, gli appartenenti alle rispettive componenti che nell'ordine hanno riportato più voti.

Chi perda il requisito di eleggibilità decade e viene sostituito da chi, nell'elezione, seguiva in ordine di voti.

TITOLO III

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 33.

(Ruolo ordinario dei professori universitari)

È istituito il ruolo ordinario dei professori universitari.

Al ruolo di professore universitario si accede per concorsi nazionali pubblici rela-

tivi ai diversi settori di ricerca e di insegnamento. Ai concorsi possono partecipare cittadini italiani e stranieri.

Il professore di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il 70° anno di età.

Il professore di ruolo non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 34.

(*Tempo pieno e incompatibilità*)

Il professore di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento, il professore di ruolo ha l'obbligo di svolgere, nell'ambito del proprio settore, i compiti didattici e scientifici determinati dal consiglio di dipartimento; nella ripartizione dei compiti didattici all'interno di ogni settore, il consiglio si attiene a criteri di alternanza.

Il professore di ruolo:

a) esercita l'attività di ricerca nella sede dipartimentale o fuori;

b) svolge le attività didattiche comprese quelle di gruppo;

c) cura i rapporti con gli studenti;

d) accerta la preparazione degli studenti;

e) deve partecipare alle riunioni degli organi collegiali dell'Università di cui sia membro;

f) partecipa a convegni, seminari ed incontri di studio.

Il consiglio di dipartimento determina gli orari di presenza in Università del professore di ruolo per le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) in misura comunque non inferiore alle 12 ore settimanali nel periodo di svolgimento delle sue attività didattiche in modo da armonizzare le esigenze di buon funzionamento del dipartimento con quelle connesse all'attività di ricerca individuale o di gruppo.

Il professore di ruolo non può essere iscritto ad albi professionali. Sono istituiti albi

speciali ai fini di cui al seguente comma sesto o di attività professionali non retribuite. Il professore di ruolo non può esercitare attività imprenditoriali nel campo agricolo, industriale, commerciale; non può essere titolare di un rapporto di impiego con privati o enti pubblici; non può esercitare alcuna funzione in società con fini di lucro; non può svolgere attività continuativa di consulenza, nè insegnamento presso istituti privati di istruzione.

I proventi derivanti da consulenze o perizie richieste al dipartimento da enti pubblici ed organi di amministrazioni pubbliche, o comunque ritenute di pubblico interesse dal consiglio di dipartimento, sono ripartiti in ragione di due terzi in favore del dipartimento e di un terzo in favore dell'amministrazione dell'Università. L'ente committente può richiedere che la ricerca sia effettuata da uno o più docenti nominativamente indicati.

Ai professori sono consentite attività di consulenza non continuativa che non possano rientrare tra quelle di cui al comma precedente; i relativi proventi che nell'anno solare eccedano il quinto della retribuzione lorda devono essere versati dall'interessato all'amministrazione universitaria entro il primo semestre dell'anno successivo. I soggetti che retribuiscono i professori per attività di consulenza non continuativa devono darne comunicazione documentata all'amministrazione stessa.

Il mancato assolvimento, da parte del professore o del soggetto committente, degli obblighi indicati dal comma precedente è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale.

Il professore di ruolo che sia chiamato a ricoprire cariche nel Governo, nel Parlamento, negli altri organi costituzionali, nelle Regioni e nelle giunte di provincia, o di comune capoluogo di provincia o comunque superiore a 100 mila abitanti, o incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale che non siano di ricerca, è collocato in aspettativa mantenendo la posizione giuridica e, ove più favorevole, il trattamento economico ed è escluso da incarichi elettivi

universitari di qualsiasi livello, ivi incluse le commissioni di concorso, per la durata della carica; per la direzione di istituti o laboratori extrauniversitari di ricerca il collocamento in aspettativa è determinato dal consiglio nazionale universitario, sentito l'ente da cui l'istituto o laboratorio dipende. Per gli eventuali introiti derivanti da cariche per le quali non è previsto il collocamento in aspettativa si applica quanto disposto dal settimo comma.

Art. 35.

(*Organico dei professori di ruolo*)

L'organico del ruolo ordinario dei professori universitari è costituito da un numero di posti pari all'organico dei professori di ruolo esistente all'entrata in vigore della presente legge, al numero dei docenti in soprannumero di cui al comma nono dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e al numero di docenti da inquadrare ai sensi dei commi settimo e ottavo del successivo articolo 47; l'organico è successivamente aumentato di 2.000 posti all'anno con l'inizio di ognuno degli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84.

Ulteriori variazioni saranno disposte per legge nel quadro della programmazione universitaria.

La ripartizione dei nuovi posti in organico fra i dipartimenti è disposta, non oltre la data di inizio dell'anno accademico precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio nazionale universitario formulata dopo aver sentito le richieste dei dipartimenti interessati, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche.

Art. 36.

(*Concorsi per professori universitari*)

I concorsi per professore universitario sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione per i settori di ricerca

e di insegnamento compresi in apposito elenco stabilito e periodicamente aggiornato dal consiglio nazionale universitario.

I concorsi sono banditi entro il 30 novembre di ogni anno per i posti che, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti ai sensi dell'articolo 37, risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico successivo; i dipartimenti indicano a tal fine i settori cui destinare i posti vacanti nel proprio organico.

La commissione giudicatrice per tutti i posti, eccettuati quelli di cui al successivo articolo 41, è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da 5 professori di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra dieci eletti dai professori dei dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso.

I professori del dipartimento votano, ai fini di cui al precedente comma, per non più di tre professori scelti fra tutti coloro che sono di ruolo nel settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso o, nel caso in cui non vi siano nel settore più di venti professori, anche in settori di ricerca e di insegnamento ad esso affini secondo affinità previamente definite dal consiglio nazionale universitario.

La commissione formula i suoi giudizi sulla base dei titoli presentati.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il mese di giugno, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone, previa votazione, i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I professori di ruolo del dipartimento, con propria deliberazione, chiamano a coprire i posti messi a concorso, sulla base delle domande presentate entro 60 giorni dalla approvazione degli atti del concorso, i vincitori dei concorsi di cui al presente articolo ovvero quelli di cui al successivo articolo 41.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale, en-

tro 30 giorni dal termine precedente, provvede altresì, su conforme parere del consiglio nazionale universitario sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori che non siano stati chiamati.

Art. 37.

(*Trasferimenti*)

Il professore di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere trasferito a un dipartimento di altra Università. I trasferimenti sono deliberati, sulla base delle domande degli interessati, dai professori di ruolo del dipartimento che ha pubblicamente dichiarato la vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 38.

(*Carriera del professore di ruolo*)

La carriera del professore universitario di ruolo si svolge in sei classi di stipendio. La sesta classe corrisponde al parametro 443, con permanenza di tre anni; le classi successive corrispondono ai parametri 535, 609 e ai livelli *C*, *B*, *A* di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con permanenza di cinque anni in ognuna delle classi intermedie.

Il passaggio al parametro 535 avviene tramite la conferma nel ruolo di cui al successivo articolo 39; il passaggio alla terza classe di stipendio è subordinato al conseguimento di un giudizio di idoneità secondo le modalità di cui al successivo articolo 40.

Nelle ultime tre classi di stipendio competono l'assegno pensionabile e l'assegno speciale di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il professore collocato a riposo ha diritto a svolgere attività di ricerca scientifica nel dipartimento cui egli apparteneva al momen-

to del pensionamento; tale dipartimento può chiedere la sua collaborazione non retribuita in gruppi di ricerca e per attività di seminario.

Art. 39.

(*Periodo di straordinariato*)

Dopo tre anni di permanenza nel parametro iniziale, il professore di ruolo ottiene, sulla base di una valutazione dei titoli scientifici e di una relazione del dipartimento di appartenenza sull'attività svolta, la conferma da parte di un'apposita commissione di tre professori ordinari nominata dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio nazionale universitario.

Chi non è dichiarato idoneo a tale conferma permane in servizio quale straordinario ed è ammesso a presentare una seconda volta, entro tre anni, richiesta di conferma; in caso di mancata richiesta o di mancato giudizio positivo egli decade.

Nel periodo dello straordinariato il professore, oltre a svolgere un corso che assicuri e valorizzi la sua autonomia didattica e scientifica, può essere chiamato a svolgere attività di collaborazione didattica nell'ambito del dipartimento.

Art. 40.

(*Giudizio di idoneità*)

Dopo aver maturato cinque anni di anzianità nella quarta classe di stipendio, il professore di ruolo può chiedere di essere sottoposto a giudizio di idoneità per accedere alla terza classe.

La commissione giudicatrice è composta, per ogni settore di ricerca e di insegnamento, da tre professori che abbiano già superato il giudizio stesso, scelti con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 36; i commissari sono estratti tra sei eletti, con due voti a disposizione di ogni elettore; si ricorre a settori affini quando non vi sia nel settore un sufficiente numero di professori eleggibili.

Il giudizio ha carattere di massima qualificazione; la commissione valuta i titoli scientifici prodotti dai candidati nel corso degli ultimi dieci anni. I candidati possono presentare tra i titoli giudizi e valutazioni ottenuti anche all'estero.

Chi non abbia ottenuto il giudizio positivo può presentare domanda una seconda volta, ad almeno due anni di distanza dalla prima domanda.

L'inquadramento nella terza classe di stipendio decorre dalla data della domanda su cui sia stato espresso il giudizio positivo.

I professori per i quali siano riconoscibili, ai sensi del successivo articolo 43, almeno dieci anni di servizio possono chiedere il giudizio di idoneità dopo i tre anni di permanenza nella sesta classe di stipendio; in tal caso la commissione può anche conferire la sola conferma nel ruolo.

Art. 41.

(Concorso per l'accesso diretto alle prime classi di stipendio)

Contestualmente al bando dei concorsi di cui all'articolo 36, vengono banditi concorsi pubblici per l'accesso diretto alla terza classe di stipendio.

A tal fine, per ogni settore di ricerca e di insegnamento è messo a concorso un numero di posti pari ad un decimo di quelli indicati ai sensi del secondo comma del citato articolo; eventuali frazioni di unità vengono cumulate con analoghe frazioni negli anni successivi fino al raggiungimento di una ulteriore unità da mettere a concorso.

Qualora per un settore non si sia determinato ai sensi del comma precedente alcun concorso in un periodo di cinque anni, uno dei posti del concorso immediatamente successivo è bandito con le modalità di cui al presente articolo.

I concorsi vengono giudicati dalla commissione di cui all'articolo 40, con i criteri ivi indicati. Valgono per la nomina dei vincitori, e per quanto altro applicabile, le norme di cui all'articolo 36. Per ogni settore di ricerca e di insegnamento, il provvedi-

mento di approvazione degli atti è contestuale per il concorso qui previsto e per quello di cui al citato articolo 36.

Art. 42.

(*Periodi di congedo retribuiti e non retribuiti*)

Al professore di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata complessiva non superiore a dodici mesi, presso istituzioni scientifiche italiane e straniere. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il professore può inoltre ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso Università o Istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma sono computati ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La giunta di ateneo può consentire per comprovate ragioni che la ripartizione dei periodi previsti dal presente articolo sia diversamente disposta, fatte salve in ogni caso le esigenze dell'insegnamento.

Art. 43.

(*Riconoscimento dei servizi*)

Ai professori di ruolo è riconosciuto per intero, per il periodo eccedente i sei anni, il servizio di ruolo prestato in qualità di

professore ufficiale o assistente universitario, di assegnatario di borse di studio *post lauream* conferite per pubblico concorso, di titolare di contratti o assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, di dipendente dello Stato o di enti pubblici anche non territoriali o di organizzazioni internazionali in carriere per cui sia richiesto il titolo di laurea, di ricercatore o docente presso università estere o laboratori ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Il riconoscimento opera all'atto della nomina ai soli fini economici, e all'atto della conferma nel ruolo anche ai fini giuridici; il riconoscimento ai fini giuridici del periodo eccedente i 10 anni è subordinato al conseguimento del giudizio di idoneità alla terza classe di stipendio, e opera con decorrenza dalla data di conseguimento del giudizio stesso.

Art. 44.

(*Professori associati*)

Per lo svolgimento in qualità di professore associato di attività didattiche e di ricerca il dipartimento può stipulare, in numero non superiore a un quinto rispetto all'organico dei professori di ruolo, contratti con studiosi, anche stranieri, di accertati e riconosciuti meriti scientifici, per la durata di un biennio, rinnovabile una sola volta.

Un nuovo contratto con la medesima persona non può essere stipulato, neppure da altro dipartimento, se non sia trascorso un quadriennio.

Non possono essere stipulati contratti con chi sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di docenti del dipartimento o di membri del relativo consiglio.

Non possono svolgere le funzioni di professore associato i dipendenti, a qualsiasi titolo, da Università statali o libere, nè chi abbia compiuto il 70° anno di età.

Il compenso per l'attività del professore associato è fissato, su proposta del dipartimento interessato, dall'Università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Il professore associato non gode dei diritti elettorali attivi e passivi nell'ambito universitario. Egli non può essere membro di commissioni giudicatrici di concorsi per professori universitari nè di altre commissioni giudicatrici universitarie.

Le funzioni di professore associato possono altresì essere esercitate per comando da studiosi in possesso dei requisiti di cui al primo comma che siano dipendenti di enti pubblici di ricerca o docenti di altri gradi di scuola. Essi svolgono la loro attività presso il relativo dipartimento e conservano il proprio stato giuridico e il corrispondente trattamento economico per la durata del contratto.

Art. 45.

(Lettori stranieri)

Le Università, su proposta dei dipartimenti interessati e nell'ambito delle disponibilità previste appositamente in bilancio, possono stipulare contratti con cittadini stranieri o di madrelingua straniera, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, per far fronte alle esigenze nel campo dei lettori stranieri nei diversi dipartimenti.

Il giudizio sui requisiti da richiedere e sui titoli degli aspiranti compete al dipartimento interessato anche sulla base di accordi internazionali.

I posti di assistente ordinario, riservati ai lettori, coperti da cittadini italiani e stranieri anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi all'atto della loro vacanza; i posti già vacanti sono soppressi alla stessa data.

Art. 46.

(Periodo di formazione scientifica)

I laureati da non più di tre anni possono concorrere all'iscrizione a corsi di formazione scientifica istituiti presso i dipartimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo; il concorso si svolge per un numero di posti annualmente predeterminato, per ogni dipartimento, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del consiglio nazionale universitario.

I corsi tendono alla preparazione qualificata di studiosi per le esigenze della ricerca scientifica sia universitaria sia extrauniversitaria, ed hano la durata di quattro anni. Possono essere autorizzati dal consiglio di dipartimento, per particolari esigenze di ricerca, periodi di studi all'estero o presso altre Università o istituzioni scientifiche.

I corsi sono organizzati dal dipartimento e devono tendere alla formazione scientifica dei discenti; la conclusione positiva di essi secondo quanto disposto dai commi seguenti comporta il conseguimento del dottorato di ricerca, che è titolo puramente accademico valutabile soltanto tra le qualificazioni nell'ambito della ricerca scientifica.

La verifica del rendimento dei singoli discenti è annuale. Se tale verifica non ha esito positivo, il discente perde ogni diritto alla prosecuzione degli studi presso il dipartimento nonchè il diritto alle rimanenti rate della borsa di cui al successivo comma ottavo. Le commissioni di verifica annuale sono composte da tre professori, eletti dai professori del dipartimento, che non abbiano fatto parte della commissione giudicatrice all'atto di ammissione.

Al termine di quattro anni il dottorato viene conferito sulla base del giudizio positivo su una dissertazione scritta, previamente depositata presso la biblioteca del dipartimento e presso le biblioteche nazionali. Tale periodo, per particolari motivi inerenti alla specifica attività di ricerca svolta dal singolo discente, può essere prorogato di un anno su proposta della commissione di verifica annuale; in tal caso la dissertazione scritta può essere presentata dall'interessato entro la fine del quinto anno, e la borsa di cui al successivo comma ottavo è prolungata per il medesimo periodo.

La commissione giudicatrice della dissertazione finale è composta da due professori di ruolo scelti dal dipartimento e da tre professori di ruolo di dipartimenti uguali o affini di altre Università, appartenenti al settore di ricerca cui si riferisce l'argomento della dissertazione o a settori affini. I due membri della commissione scelti dal dipartimento sono designati dai professori del dipartimento, tra professori del dipartimento stesso

o di qualsiasi Università italiana o straniera, mediante elezione; i tre membri appartenenti ad altri dipartimenti sono analogamente designati da tre dipartimenti uguali o affini previamente sorteggiati.

Il concorso di ammissione si svolge per metà dei posti a livello nazionale e per metà presso i singoli dipartimenti, secondo norme emanate, su conforme parere del consiglio nazionale universitario, con decreto del Ministro della pubblica istruzione; dette norme si conformeranno ai criteri previsti per i concorsi universitari dalla presente legge, e per le commissioni di concorso a livello dipartimentale prevederanno una maggioranza di docenti appartenenti a dipartimenti uguali o affini di altre sedi.

I vincitori dei concorsi di ammissione ricevono una borsa di studio annuale pari al trattamento economico complessivo degli insegnanti di scuola secondaria superiore a livello iniziale; essa viene versata in dodici rate mensili. Una borsa d'importo maggiorato del 20 per cento può essere conferita, per un ulteriore biennio, con deliberazione del consiglio di dipartimento, a coloro che, conseguito il dottorato, intendono ulteriormente sviluppare la loro formazione scientifica.

I vincitori dei concorsi hanno diritto alle aggiunte di famiglia e al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico all'INPS e all'ENPDEP, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'Università sul proprio bilancio.

Coloro che ai sensi dei commi precedenti seguono i corsi di formazione scientifica possono essere chiamati a collaborare ad attività didattiche del dipartimento, in particolare alla guida di gruppi di studenti, per non più di due anni nel quadriennio che porta al dottorato, e purchè la loro attività didattica sia formalmente inserita nei loro programmi formativi e non sia in alcun caso sostitutiva di attività dei docenti.

Le attività svolte durante il periodo di formazione scientifica sono valutate come titolo nei concorsi per i vari gradi di scuola, per le pubbliche amministrazioni, comprese

quelle con ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici anche non territoriali.

Coloro i quali abbiano seguito i corsi per almeno tre anni hanno diritto ad ottenere, nel limite dei posti previsti dal terz'ultimo comma del presente articolo e sempre che siano in possesso della abilitazione prescritta, la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca e di insegnamento per cui vinsero il concorso previsto dal primo comma.

Gli studiosi di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, e nel limite dei posti previsti dal terz'ultimo comma del presente articolo, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali.

Ai fini di cui ai tre commi precedenti i limiti di età sono aumentati di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le aliquote dei posti da riservare ai fini dei precedenti commi dodicesimo e tredicesimo; il numero dei posti non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Per una quota non superiore al 20 per cento delle borse annualmente assegnate possono essere iscritti, per comando, ai corsi di formazione scientifica dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e di enti di ricerca, previo giudizio favorevole della commissione di cui al settimo comma del presente articolo.

Lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca avviene presso i dipartimenti che, per quanto riguarda attrezzature e numero di docenti, soddisfino alle condizioni indicate, per ogni tipo di dipartimento, in norme regolamentari emanate dal consiglio nazionale universitario.

Art. 47.

(*Personale non docente*)

Il personale assunto per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è inquadrato nei ruoli organici nella posizione effettivamente maturata. È analogamente inquadrato il personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia in servizio da non meno di 12 mesi e il cui rapporto di lavoro dipendente sia documentato da delibere dei consigli di amministrazione delle università o da regolari atti amministrativi esclusa ogni forma di retribuzione mediante fattura.

Le competenze circa i provvedimenti concernenti la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale non docente sono devolute ai rettori delle università e degli istituti universitari.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente universitario nonchè la determinazione di parametri che definiscano la distribuzione e l'incremento del personale suddetto fra i vari atenei, tenendo conto delle specifiche proporzioni e caratteristiche.

Tale provvedimento dovrà prevedere in particolare:

a) l'inquadramento di tutto il personale in livelli funzionali raccordati con quelli previsti per la pubblica amministrazione, con conseguente revisione delle tabelle retributive e ridefinizione dei criteri di progressione delle carriere;

b) la valutazione, nella fase di primo inquadramento nei corrispondenti livelli funzionali, delle mansioni effettivamente svolte;

c) l'istituzione di speciali corsi di qualificazione e di aggiornamento, il cui superamento consenta, a chi sia in possesso del titolo di studio o del titolo professionale richiesti, il passaggio al livello immediatamente superiore mediante il superamento di concorsi riservati per determinate aliquote di posti;

d) condizioni di mobilità e possibilità di ampia utilizzazione del personale, conformemente alle esigenze dell'amministrazione universitaria e dei dipartimenti;

e) la definizione degli orari di servizio, tenendo conto delle diverse e specifiche esigenze amministrative, tecniche, didattiche e scientifiche dell'università e dei singoli dipartimenti, e in particolare dell'esigenza di garantire, mediante appositi turni di orario, ovvero mediante orari spezzati, la massima disponibilità delle strutture universitarie, ivi incluse le biblioteche, anche ai fini delle attività destinate agli studenti lavoratori;

f) i criteri di riconoscimento ai fini giuridici ed economici, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, dei servizi svolti anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il predetto inquadramento avverrà di norma nella sede in cui l'interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento alla distribuzione tra gli atenei e all'incremento degli organici di cui al primo comma, le norme delegate prevederanno il trasferimento dei posti dagli atenei che abbiano, al momento dell'inquadramento, personale in eccedenza rispetto alla pianta organica, agli atenei che non coprano tutti i posti assegnati; il trasferimento avverrà in ogni caso al momento della vacanza del posto ovvero qualora esso possa avvenire da ateneo ad ateneo nella stessa sede, mentre richiederà il consenso dell'interessato qualora debba avvenire da ateneo ad ateneo di sede diversa.

Il provvedimento delegato sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati, da sei

rappresentanti delle associazioni sindacali con carattere nazionale maggiormente rappresentative e da quattro esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 48.

(*Finanziamento dell'Università*)

Il programma pluriennale di cui all'articolo 6 prevede lo sviluppo dei finanziamenti per le attività universitarie, individuando in relazione ai diversi tipi di dipartimento parametri minimi di dotazione per ricercatore addetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, vengono unificati i capitoli di bliancio 4103 e 8551 del Ministero della Pubblica istruzione; il capitolo risultante viene incrementato del 50 per cento all'anno per ognuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Gli stanziamenti vengono utilizzati, per una quota di almeno tre quarti a partire dall'ultimo anno di tale triennio, con le procedure di cui all'articolo 29, comma secondo, lettera *a*) e *g*) e all'artiloco 31, comma secondo; la quota residua viene ripartita tra le università, i cui organi provvedono alla destinazione ai dipartimenti, ai servizi interdipartimentali o ai centri plurifunzionali.

La legge di approvazione del bilancio fisserà la percentuale minima del contributo statale per il funzionamento delle università che queste dovranno destinare all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal primo comma dell'articolo 15.

Art. 49.

(*Tasse universitarie*)

L'ammontare della tassa unificata di iscrizione all'università viene determinato entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto con-

to del costo medio per studente del servizio universitario nell'anno precedente, tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

L'ammontare di tale tassa unificata non può, in ogni caso, superare del 50 per cento l'importo stabilito per l'anno precedente, intendendosi a tal fine, in sede di prima attuazione della presente legge, la totalità delle tasse, soprattasse e contributi fissati dallo Stato.

Le singole università possono imporre contributi di laboratorio o di biblioteca, in modo differenziato per i vari corsi di laurea o di diploma, in misura comunque non superiore al 20 per cento della tassa unificata.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

(Prima revisione dei corsi di studio, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione)

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per la definizione dei corsi di diploma e di laurea secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7; all'interno del medesimo corso di diploma o di laurea potranno essere configurati indirizzi differenziati quando ciò appaia necessario per soddisfare tali criteri.

Rispetto ai corsi esistenti all'entrata in vigore della presente legge, i decreti:

a) disporranno la fusione dei corsi che abbiano obiettivi similari, unificando in ogni caso i corsi quando le differenze dipendano solo dalla precedente collocazione in facoltà diverse;

b) disporranno la soppressione dei corsi che in relazione ai criteri indicati non si rivelino più rispondenti alle esigenze del Paese;

c) disporranno l'istituzione dei corsi di cui sia valutata l'utilità, in particolare:

per la formazione dei diversi tipi di operatori nel settore dei servizi sociali, anche in connessione con la revisione degli obiettivi dei corsi di laurea esistenti;

per la formazione degli operatori nel settore dell'educazione fisica e delle attività motorie, in connessione con la soppressione degli istituti superiori di educazione fisica;

per la formazione degli insegnanti della scuola primaria, con indirizzi differenziati per i settori materno ed elementare;

per la formazione degli operatori paramedici e degli odontoiatri;

per la preparazione nei diversi settori delle arti, in connessione con la revisione degli obiettivi di corsi esistenti e con la trasformazione delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, e dei conservatori.

I decreti saranno emanati previo parere di una commissione di 10 senatori e 10 deputati, scelti dai presidenti delle rispettive Camere. Gli schemi dei decreti, corredati dei pareri del consiglio nazionale universitario e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno essere sottoposti alla commissione almeno un anno prima della scadenza del termine della delega; la commissione per valutarli e proporne eventuali modificazioni potrà disporre la costituzione di comitati di esperti da essa scelti.

I decreti di cui al primo comma disporranno il pieno inserimento nelle Università delle scuole dirette ai fini speciali i cui titoli corrispondano a quelli definiti dai decreti stessi. Successivamente all'entrata in vigore di tali decreti, scuole dirette a fini speciali potranno essere mantenute o istituite solo per periodi temporalmente limitati: entro sette anni dall'istituzione esse saranno inserite nell'Università, qualora i titoli da esse conferiti siano stati definiti dalla legge, ovvero soppresse. I professori universitari possono essere chiamati a svolgere attività didattica in tali scuole; per le corrispondenti retribuzioni si applica quan-

to disposto dal settimo comma dell'articolo 34.

I decreti di cui al primo comma disciplineranno altresì le scuole di specializzazione, sulla base dei criteri con cui la presente legge definisce le funzioni dell'Università e le modalità di esercizio delle stesse; l'insegnamento nelle scuole di specializzazione sarà considerato ad ogni effetto parte dei doveri dei professori.

I decreti definiranno infine le norme per l'attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13.

Art. 51.

(*Prima elezione degli organi universitari*)

I rettori delle Università indicono con propria ordinanza le prime elezioni dei consigli di ateneo. L'ordinanza è emanata, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge; essa contiene le norme necessarie per le votazioni, da svolgere in un giorno compreso tra il ventesimo e il trentesimo dall'ordinanza, e per la prima costituzione dei consigli.

Il Ministro della pubblica istruzione indice con propria ordinanza le prime elezioni dei consigli regionali universitari, del consiglio nazionale universitario e delle relative commissioni consultive. L'ordinanza è emanata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; essa contiene le norme per le votazioni, da svolgere in un giorno compreso tra il cinquantesimo e il sessantesimo dall'ordinanza, e per la prima costituzione del consiglio.

L'ordinanza di cui al comma precedente indice altresì, nei termini di cui al primo comma, le elezioni dei consigli di ateneo nelle Università per le quali i rettori non abbiano tempestivamente provveduto.

Le rappresentanze degli studenti per la costituzione iniziale dei consigli di ateneo di cui al presente articolo sono designate congiuntamente dai rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione e di facoltà; successivamente si procede ai sensi dei primi due commi dell'articolo 26.

Contestualmente all'istituzione dei consigli di ateneo vengono costituiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma, composti dai docenti ivi titolari di insegnamento e da studenti designati, fino alla prima elezione ai sensi dell'articolo 26, dai rappresentanti nel consiglio della facoltà in cui il corso era compreso. I consigli di facoltà permangono fino all'istituzione dei dipartimenti ai sensi del successivo articolo 53; in tale periodo essi possiedono sia le competenze per essi già previste, in quanto compatibili con la presente legge e ad esclusione di quelle riguardanti la didattica di un singolo corso di laurea o di diploma, sia quelle che la legge affida ai dipartimenti.

Le commissioni consultive sui problemi scientifici corrispondono di massima, in sede di prima elezione, ai raggruppamenti disciplinari attualmente previsti per i comitati scientifici del CNR; l'ordinanza di cui al secondo comma dispone le necessarie modifiche e integrazioni, definendo comunque il numero delle commissioni nella misura di dodici. La prima elezione delle commissioni consultive sui problemi didattici avviene da parte dei consigli di corso afferenti alle facoltà raggruppate secondo le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge ai fini dell'elezione della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente quarto comma, i consigli di ateneo, i membri del consiglio nazionale universitario, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 30, e le commissioni consultive eletti ai sensi del presente articolo scadono al termine del secondo anno accademico successivo all'elezione; i consigli regionali universitari e i rimanenti membri del consiglio nazionale universitario scadono al termine del quarto anno accademico successivo all'elezione.

Art. 52.

(Norme relative alle rappresentanze)

Per la partecipazione agli organi di cui alla presente legge si intendono quali docenti di ruolo anche coloro che hanno chiesto l'inquadramento nel ruolo ad esaurimen-

to di cui all'articolo 58; sono eleggibili quali rettori e direttori di dipartimento solo i professori del ruolo ordinario.

Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, in tutti gli organi le rappresentanze previste per i titolari di borse di formazione scientifica sono raddoppiate e sono destinate globalmente, oltre che ai titolari stessi, agli assistenti del ruolo a esaurimento di cui all'articolo 59 e ai titolari di contratti o di assegni di formazione didattica e scientifica.

Art. 53.

(*Prima costituzione dei dipartimenti*)

Nel corso del primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge si dà luogo in tutte le Università alla struttura dipartimentale.

A tal fine vengono osservate le seguenti scadenze:

a) entro il 28 febbraio le Università e altri organismi scientifici e culturali del Paese che vi abbiano interesse trasmettono al consiglio nazionale universitario proposte per l'elaborazione della lista di cui al punto *d*) del secondo comma dell'articolo 29; le Università possono altresì formulare proposte ai fini di cui al punto *e*) del medesimo comma;

b) entro il 31 maggio il consiglio nazionale universitario delibera ai fini dei citati punti *d*) ed *e*);

c) entro il 30 settembre i consigli di ateneo deliberano sulla costituzione dei dipartimenti ai sensi dei commi quinto e sesto dell'articolo 18.

La costituzione dei dipartimenti presso le Università i cui professori di materie astronomiche o geofisiche siano direttori di osservatori prevederà il pieno inserimento delle attività di tali osservatori nell'organizzazione universitaria. All'atto della costituzione dei dipartimenti il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, disporrà con proprio decreto quanto necessario per l'inquadramento del per-

sonale degli osservatori secondo le norme previste per il corrispondente personale universitario e per il trasferimento all'Università dei beni mobili e immobili.

Art. 54.

(*Attività assistenziali delle cliniche universitarie*)

Fino a che una nuova normativa non sia disposta nell'ambito della riforma sanitaria, l'attività assistenziale delle cliniche universitarie si svolge ai sensi degli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e di quanto altro disposto dalla vigente legislazione ospedaliera; sono soppressi gli articoli da 5 a 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le Regioni in cui si trovino ospedali policlinici universitari indicheranno l'ente ospedaliero con cui l'Università stipulerà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione prevista dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 55.

(*Adeguamento degli statuti delle Università libere*)

Le Università libere che entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano adeguato il proprio statuto secondo quanto disposto dall'articolo 9 cessano, con l'inizio del successivo anno accademico, dalla facoltà di conferire titoli aventi valore legale.

Art. 56.

(*Primi concorsi per professori di ruolo*)

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione ripartisce tra le facoltà universitarie dello stesso tipo, proporzionalmente al numero degli studenti in corso, la metà

dei posti in organico disponibili ai sensi del primo comma dell'articolo 35 e non ancora ripartiti. Per ogni tipo di facoltà i posti assegnati sono ulteriormente ripartiti tra le diverse sedi universitarie, per metà in parti uguali e per metà proporzionalmente al numero degli studenti in corso.

Le facoltà possono utilizzare immediatamente non oltre un terzo di tali posti ai fini di trasferimenti; i posti residui, e tutti quelli vacanti per qualsiasi motivo, vengono destinati a concorsi secondo le norme della presente legge. L'elenco di cui al punto *f)* del secondo comma dell'articolo 29 viene a tal fine deliberato dal consiglio nazionale universitario entro due mesi dalla sua costituzione. Entro i successivi venti giorni le facoltà destinano i posti ai vari settori destinandone almneo metà a quelli che comprendono gli insegnamenti da maggior tempo attivati per incarico; in carenza di decisioni delle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione destina i posti ai settori che comprendono gli insegnamenti da maggior tempo attivati per incarico della facoltà interessata. Entro due mesi dalla delibera del consiglio nazionale universitario, il Ministro emana il bando di concorso.

Alla ripartizione dei posti residui il Ministro provvede, alla scadenza dell'anno di tempo previsto per le domande di inquadramento nel ruolo di cui all'articolo 58, proporzionalmente al numero dei docenti inquadrati nel ruolo stesso. Si procede al bando dei nuovi concorsi, in analogia a quanto previsto dal comma precedente, entro due mesi da tale ripartizione e indipendentemente dallo stato di svolgimento dei precedenti concorsi.

Art. 57.

(Inquadramento nel ruolo dei professori)

I professori di ruolo in servizio hanno diritto ad essere inquadrati, a domanda, nel nuovo ruolo dei professori universitari; ad essi si applicano tutte le disposizioni di cui alla presente legge.

L'inquadramento avviene nella posizione che determina il conseguimento della pri-

ma classe di stipendio con due anni di anticipo rispetto alla data in cui essa sarebbe stata conseguita secondo la normativa ad essi finora applicata; per coloro che già siano nella prima classe, l'anzianità in essa maturata è maggiorata di due anni.

La domanda di inquadramento deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge per i professori ordinari, e entro due anni dal conseguimento dell'ordinariato per i professori straordinari.

Ai professori di cui al primo comma è riconosciuta, a domanda, con decorrenza dalla data dell'inquadramento, l'eventuale differenza positiva tra il periodo di servizio preruolo valutato ai sensi dell'articolo 43 e il periodo che per essi sia stato valutato.

Ai professori di cui al primo comma non si applica, ai fini del passaggio alla terza classe di stipendio, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 38; essi possono far parte delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 40.

I professori che non abbiano presentato domanda di inquadramento mantengono *ad personam* lo stato giuridico posseduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, escluso l'assegno speciale di cui al comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, esclusa l'attribuzione ad essi dei livelli di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed escluso il conferimento della qualifica di cui all'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Essi non possono essere eletti negli organi di governo dell'Università nè in commissioni giudicatrici di concorsi universitari.

I professori e gli assistenti di ruolo in posti convenzionati sono inquadrati nei rispettivi ruoli organici. Le relative convenzioni sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati. Non possono essere stipulate nuove convenzioni

che comportino l'istituzione di posti di ruolo.

I direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia sono inquadrati, a domanda da presentare nei termini di cui al precedente terzo comma, nel nuovo ruolo dei professori universitari; il ruolo di tali direttori è posto a esaurimento.

Le funzioni di direttore delle scuole di ostetricia sono annualmente affidate, come compito istituzionale, ad un professore di ruolo del dipartimento cui afferisce il settore relativo.

Art. 58.

(*Ruolo ad esaurimento dei professori stabilizzati*)

È istituito il ruolo ad esaurimento dei professori stabilizzati. In esso sono inquadrati a domanda i professori incaricati che abbiano maturato o che maturino tre anni di anzianità e gli assistenti di ruolo che abbiano conseguito ai sensi dell'articolo successivo il giudizio di idoneità alla docenza. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge o dall'acquisizione del titolo valido per l'inquadramento.

Ai professori stabilizzati si applicano le norme di cui all'articolo 34, e ove non sia diversamente disposto tutte le altre norme legislative relative ai professori universitari di ruolo, esclusa la partecipazione alle commissioni per i concorsi a professori di ruolo.

La carriera del professore stabilizzato si svolge in cinque classi di stipendio corrispondenti ai parametri 317, 387, 443, 535, 609. La permanenza in ciascuna delle classi di stipendio dalla quinta alla seconda è di quattro anni.

Gli inquadramenti avvengono alla classe di stipendio corrispondente al parametro in godimento, con l'anzianità in esso maturata; se più favorevole l'inquadramento avviene alla classe, e con l'anzianità nella stessa, corirspondente all'anzianità complessiva effettivamente maturata.

Al professore stabilizzato competono l'assegno pensionabile di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, e l'assegno speciale ivi previsto per i professori di ruolo.

Il professore stabilizzato è collocato a riposo al termnine dell'anno accademico in cui compie il 65° anno di età.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi professori incaricati. Per i due anni accademici successivi alla stessa data possono essere conferiti incarichi, secondo la normativa in vigore, a studiosi già titolari di incarico che non siano nei ruoli dei professori universitari.

Art. 59.

(*Disposizioni relative agli assistenti*)

Nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, numero 766, sono inquadrati i vincitori di 9.000 concorsi pubblici da svolgersi presso i dipartimenti e che saranno banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione di posti tra i dipartimenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio nazionale universitario, avuto riguardo all'attuale distribuzione dei titolari di contratti per laureati, di assegni di formazione didattica e scientifica, e di borse di studio assegnate per concorso dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca. Ai vincitori sono riconosciuti i servizi preruolo secondo le norme di cui all'articolo 43.

Agli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 34. Per gli assistenti già in ruolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni stesse si applicano a domanda, da formulare entro due anni dalla data citata; a chi non abbia prodotto la domanda si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo 57.

Gli assistenti che siano pervenuti al parametro 443 sono sottoposti, a domanda, a un giudizio di idoneità alla docenza, valido esclusivamente ai fini di cui all'articolo precedente. Il giudizio è pronunciato, sulla base di una valutazione dei titoli scientifici e di una relazione del dipartimento di appartenenza sull'attività scientifica e didattica svolta, da apposite commissioni composte da tre professori e nominate, per i vari settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme proposta del consiglio nazionale universitario; chi non ottenga il giudizio favorevole può chiedere una sola volta, a distanza di almeno due anni, un nuovo giudizio. Il giudizio di idoneità è considerato acquisito per chi è stato abilitato alla libera docenza per un insegnamento appartenente al settore, o per un insegnamento dichiarato affine con delibera del consiglio nazionale universitario.

Art. 60.

(Proroga dei contratti e degli assegni biennali)

I titolari di contratti per laureati, di assegni di formazione didattica e scientifica, nonchè gli assistenti incaricati in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono confermati nell'attuale posizione fino all'espletameto dei concorsi di cui al primo comma dell'articolo 59 relativi al rispettivo settore di ricerca e di insegnamento.

L'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria previsto dalle norme in vigore può avvenire sia al termine della proroga sia in precedenza; in quest'ultimo caso gli interessati possono ottenere, a domanda, il comando presso l'Università per il periodo corrispondente.

Art. 61.

(Personale delle opere universitarie)

Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il personale attualmente dipendente dalle opere universitarie è inquadrato, in soprannumero, mediante decreto

del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nei ruoli del personale non docente della Università. Tale personale continuerà ad essere utilizzato dalle opere universitarie.

All'atto dell'approvazione della legge di cui al secondo comma dell'articolo 15, le Regioni, in base ad un accertamento dei relativi fabbisogni, indicano i contingenti di tale personale di cui richiedono il trasferimento agli enti delegati all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio ai sensi del primo comma dell'articolo 17. Il trasferimento a tali enti viene deliberato entro un mese dalla data in cui pervengono le richieste regionali mediante decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del Tesoro. Nella ripartizione su base regionale di tale personale si terrà conto, oltre che delle richieste delle Regioni, della distribuzione del personale stesso tra le funzioni trasferite alle Regioni e quelle attribuite alla competenza delle Università, nonchè dei criteri di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 1. La ripartizione del personale fra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 17 è effettuata in conformità con le determinazioni delle regioni. Il restante personale è inquadrato nei ruoli universitari ordinari, che vengono incrementati del corrispondente numero di posti.

Art. 62.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con l'ordinamento universitario come definito dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa il Governo, previo parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 50, è delegato a emanare un decreto avente valore di legge che coordini le residue norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, con quanto disposto dalla presente legge.